

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

976^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-97

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 99-299

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 301-321

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		
RESOCONTO STENOGRAFICO		
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione:		
(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):		
D'ALÌ (FI)	2, 3, 11	
PASTORE (FI)	3, 18	
FERRANTE (DS), relatore	5, 8, 15 e passim	
MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	5, 9, 15 e passim	
PAGANO (DS)	4, 8, 9 e passim	
D'ALESSANDRO PRISCO (DS)	4	
PERUZZOTTI (LFNP)	16, 18, 19 e passim	
MORO (LFNP)	4, 17, 18 e passim	
Verifiche del numero legale	3	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	17, 18, 19 e passim	
Seguito della discussione:		
(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera		
dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):		
VEGAS (FI)	Pag. 34	
CENTARO (FI)	35, 36, 37	
GIARETTA (PPI), relatore	35, 45, 49	
MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	35	
PEDRIZZI (AN)	35, 40	
PERUZZOTTI (LFNP)	37	
MORO (LFNP)	38	
STIFFONI (LFNP)	38	
AZZOLLINI (FI)	39	
ALBERTINI (Misto-Com.)	41	
SARTO (Verdi)	42	
PELELLA (DS)	42, 49	
ZANOLETTI (CCD)	43	
SEMENZATO (Verdi)	43	
CAPONI (Misto-Com)	44	
MONTAGNINO (PPI)	44	
BRUNI (FI)	45	
CAMBER (FI)	45	
D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze	49	
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	37	
SUI LAVORI DEL SENATO		
PRESIDENTE	49	
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		
PRESIDENTE	50, 52, 53 e passim	
LA LOGGIA (FI)	52	
ANGIUS (DS)	53	
RUSSO SPENA (Misto-RCP)	54	
CASTELLI (LFNP)	55	
D'ONOFRIO (CCD)	56	
ANDREOTTI (PPI)	57	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

MANTICA (AN)	Pag. 58, 59
PIERONI (Verdi)	59
ELIA (PPI)	60
MAZZUCA POGGIOLINI (MISTO-DU)	60

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885:**

PERUZZOTTI (LFNP)	61, 64, 65 e <i>passim</i>
CUSIMANO (AN)	63, 68
LEONI (LFNP)	64, 67, 71
PEDRIZZI (AN)	65, 66, 67 e <i>passim</i>
BOSI (CCD)	65
NOVI (FI)	65
MORO (LFNP)	69, 72, 73 e <i>passim</i>
VIGEVANI (DS)	73
CASTELLI (LFNP)	74
SARTO (Verdi)	75
BORNACIN (AN)	75, 76, 92 e <i>passim</i>
D'ALÌ (FI)	77, 83, 90 e <i>passim</i>
AZZOLLINI (FI)	80
THALER AUSSEHOFER (Misto-SVP)	81
ALBERTINI (Misto-Com.)	81, 87, 88
D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze	82, 88, 89 e <i>passim</i>
DI BENEDETTO (UDEUR)	82
CASTELLANI Pierluigi (PPI)	87
GIARETTA (PPI), relatore	89, 91
LAURO (FI)	89, 90, 92
MONTAGNINO (PPI)	90
BRUNI (FI)	95
CAMBER (FI)	96

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 61, 64, 66 e *passim*

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 4886**

Articolo 1	99
Articolo 2 ed emendamenti	99
Articolo 3 ed emendamento	139
Articolo 4 ed emendamenti	141
Articolo 5 ed emendamenti	143
Articolo 6 ed emendamento	146
Articolo 7 ed emendamenti	148

Articolo 8 ed emendamenti	Pag. 155
Articolo 9 ed emendamenti	160
Articolo 10 ed emendamenti	165
Articolo 11 ed emendamenti	166
Articolo 12 ed emendamenti	171
Articolo 13 ed emendamenti	175
Articolo 14	178
Articolo 15	178
Articolo 16 ed emendamenti	179
Articolo 17	184
Articolo 18 ed emendamenti	184
Articolo 19	186
Articolo 20	187
Articolo 21	187
Articolo 22	188
Articolo 23	193

DISEGNO DI LEGGE N. 4885:

Articolo 1 ed emendamenti	194
Articolo 2, emendamenti e odg nn. 13, 701 e 702	199
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e odg. 700	285

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 301****CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	312
--	-----

INTERROGAZIONI

Annunzio	97
Interrogazioni	312
Da svolgere in Commissione	320

RETTIFICHE 321

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4886) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003* (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Prima di passare al seguito della discussione del disegno di legge n. 4886, richiama la procedura prevista dal Regolamento per l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del disegno di legge in titolo.

D'ALÌ (*FI*). Propone che non si passi all'esame degli articoli, chiedendo che la votazione della proposta sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,01.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

PASTORE (*FI*). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende di nuovo la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,02, è ripresa alle ore 10,22.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore D'Alì.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Il Senato approva l'articolo 1, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2, con l'annessa tabella, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti da 5^a-2.Tab.2.1 a 5^a-2.Tab.2.34.

PAGANO (*DS*). Il 5^a-2.Tab.2.35 ed il 5^a-2.Tab.2.36 si propongono di ripristinare nella tabella 5 del Ministero degli affari esteri i finanziamenti volti alla promozione della cultura italiana e all'insegnamento della lingua all'estero, secondo gli impegni assunti dalla Conferenza degli italiani nel mondo.

FERRANTE, *relatore*. Si rimette alla valutazione del Governo.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo si impegna a provvedere facendo ricorso alle risorse destinate al Ministero degli affari esteri, per cui invita i presentatori a ritirare gli emendamenti.

PAGANO (*DS*). Ritira il 5^a-2.Tab.2.35.

D'ALESSANDRO PRISCO (*DS*). Ritira il 5^a-2.Tab.2.36.

Il Senato respinge gli emendamenti da 5^a-2.Tab.2.37 a 5^a-2.Tab.2.45. È quindi respinto, per la parte ammissibile, il 5^a-2.Tab.2.46. Successivamente sono respinti il 5^a-2.Tab.2.47 e il 5^a-2.Tab.2.51.

PAGANO (*DS*). Invita l'Assemblea ad approvare il 5^a-2.Tab.2.54, che riporta alla tabella 6 del Ministero della pubblica istruzione gli stanziamenti a favore delle scuole non statali che altrimenti, anche per il passaggio della competenza alle regioni, rischierebbero di essere bloccati.

Dopo la controprova richiesta dal senatore D'ALÌ (FI), l'emendamento 5^a-2.Tab.2.54, inizialmente dichiarato approvato, risulta invece respinto. Sono quindi respinti gli emendamenti da 5^a-2.Tab.2.55 a 5^a-2.Tab.2.92, nonché gli identici 5^a-2.Tab.2.93 e 5^a-2.Tab.2.94 per la parte ammissibile. Il Senato respinge poi gli emendamenti da 13^a-2.Tab.2.1 a 5^a-2.Tab.2.96 ed approva l'articolo 2, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3, con l'annessa tabella, e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge il 5^a-3.Tab.3.7 ed approva l'articolo 3, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4, con l'annessa tabella, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 5^a-4.Tab.4.1 e il 5^a-4.Tab.4.2 ed approva l'articolo 4, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5, con l'annessa tabella, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Moro e invita il Governo a ritirare il 3^a-5.Tab.5.2.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Ritira il 3^a-5.Tab.5.2 ed esprime parere conforme al relatore per i restanti emendamenti.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), respinge il 5^a-5.Tab.5.1. Sono quindi respinti il 5^a-5.Tab.5.2 ed il 5^a-5.Tab.5.3 ed è approvato l'articolo 5, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6, con l'annessa tabella, e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), respinge il 5^a-6.Tab.6.2 ed approva l'articolo 6, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7, con l'annessa tabella, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 5^a-7.Tab.7.1 e, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il 1^a-7.Tab.7.2. Sono quindi respinti, con successive votazioni, gli emendamenti da 1^a-7.Tab.7.19 a 1^a-7.Tab.7.6. Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è quindi respinto il 5^a-7.Tab.7.100. Sono altresì respinti gli emendamenti da 1^a-7.Tab.7.36 a 1^a-7.Tab.7.8 ed è approvato l'articolo 7, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8, con l'annessa tabella, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti all'articolo 8 ed approva tale articolo, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9, con l'annessa tabella, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge il 5^a-9.Tab.9.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MORO (LFNP), è poi respinto l'emendamento 8^a-9.Tab.9.1. Successivamente sono respinti gli emendamenti da 8^a-9.Tab.9.3 a 5^a-9.Tab.9.2 ed è approvato l'articolo 9, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10, con l'annessa tabella, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 8^a-10.Tab.10.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MORO (LFNP), è poi respinto l'emendamento 8^a-10.Tab.10.2 ed è approvato l'articolo 10, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11, con l'annessa tabella, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario agli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti all'articolo 11, che risulta quindi approvato, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12, con l'annessa tabella, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti all'articolo 12, che risulta quindi approvato, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13, con l'annessa tabella, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti all'articolo 13, che risulta quindi approvato, con l'annessa tabella. Sono quindi approvati gli articoli 14 e 15, con le annesse tabelle.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16, con l'annessa tabella, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti all'articolo 16, che risulta quindi approvato, con l'annessa tabella. È quindi approvato l'articolo 17, con l'annessa tabella.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18, con l'annessa tabella, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti all'articolo 18, che risulta quindi approvato, con l'annessa tabella. Sono infine approvati l'articolo 19, con l'annessa tabella, l'articolo 20, l'articolo 21, con le tabelle allegate, l'articolo 22, con gli annessi allegati e l'articolo 23, con le tabelle allegate.

PRESIDENTE. Avverte che eventuali questioni di coordinamento troveranno soluzione in sede di Nota di variazioni e rinvia la votazione finale del disegno di legge di bilancio a dopo la votazione del disegno di legge finanziaria.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Richiama le norme procedurali che regolano la discussione e la votazione degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge finanziaria, esaminato nel testo proposto dalla Commissione, e dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati. (v. *Resoconto stenografico*). Avverte quindi che gli emendamenti non in correlazione con modificazioni proposte dalla 5^a Commissione permanente non sono ammessi alla votazione ai sensi dell'articolo 128, comma 4, del Regolamento. Comunica altresì che il Governo ha presentato un emendamento pervenuto fuori termine. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS (FI). L'emendamento 1.1000 tende ad evidenziare l'utilizzo *praeter legem* delle regolazioni debitorie, che portano il bilancio di competenza ad un ammontare pari a tre volte il fabbisogno. (Applausi dal Gruppo FI).

CENTARO (FI). L'emendamento 1.0.1000 propone l'esenzione da ogni imposta, tassa o tributo in relazione alle attività processuali sostenute dalle vittime dell'usura.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti del Governo, invitando i presentatori dell'emendamento 1.0.1000 a trasformarlo in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

PEDRIZZI (AN). Sottoscrive gli emendamenti 1.1000 e 1.0.1000 e dichiara voto favorevole all'emendamento 1.0.1001.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1000, 1.1001 e 1.1002, approvando invece gli emendamenti 1.2600 ed 1.2000, nonché l'articolo 1 nel testo emendato.

CENTARO (FI). Mantiene l'emendamento 1.0.1000. (Applausi dal Gruppo FI).

PERUZZOTTI (*LFNP*). Dichiaro voto favorevole a tale emendamento.

Il Senato respinge l'emendamento 1.0.1000 e, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CENTARO (FI), anche il successivo 1.0.1001.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO (*LFNP*). L'emendamento 2.1004 inserisce tra le detrazioni anche le spese sostenute dalle famiglie per il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, mentre l'emendamento 2.1064 ha per oggetto la detrazione degli interessi sui mutui relativi all'acquisto della prima casa.

STIFFONI (*LFNP*). L'emendamento 2.1002 mira ad escludere pensioni sociali ed assegni sociali dalla base imponibile ai fini del calcolo dell'IRPEF.

AZZOLLINI (*FI*). L'emendamento 2.1003 propone una più razionale distribuzione dei coefficienti familiari a vantaggio dei nuclei più numerosi; l'emendamento 2.1048 estende le detrazioni ai redditi da lavoro autonomo e di impresa minore.

PEDRIZZI (*AN*). Gli emendamenti 2.1022, 2.1024, 2.1030, 2.1034, 2.1035, 2.1044 e 2.1065 mirano ad agevolare le famiglie nelle spese per il sostentamento e l'educazione dei figli, attraverso l'alleggerimento delle aliquote e l'introduzione del principio del *basic income* familiare. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

Presidenza del presidente MANCINO

ALBERTINI (*Misto-Com*). Gli emendamenti 2.1028 e 2.1029 propongono di non ritoccare verso il basso le aliquote IRPEF più alte, già favorite dalla rimodulazione delle aliquote precedenti, mentre il 2.1066 tende a introdurre una modifica al regime delle detrazioni di imposta riferite ai mutui. L'emendamento 2.1114 richiama una norma in materia di detraibilità delle cure veterinarie ad animali di compagnia, già introdotta dal Senato nel collegato fiscale e soppressa dalla Camera dei deputati. Sottoscrive gli emendamenti 2.1045^a e 2.1045b.

SARTO (*Verdi*). Gli emendamenti 2.1042^a e 2.1046^a prevedono la detraibilità delle spese sostenute per abbonamenti a sistemi di trasporto pub-

blico. In considerazione dell'onerosità della norma, dichiara la disponibilità a limitarla soltanto agli abbonamenti annuali e ad indicare un tetto per i mancati introiti.

PELELLA (*DS*). Il nuovo testo dell'emendamento 2.1045b offre una risposta di giustizia sociale al problema dei cosiddetti incapienti, rimodulando gli sgravi fiscali a favore di soggetti che non raggiungono il reddito annuo di 12 milioni. (*Applausi dal Gruppo DS*).

ZANOLETTI (*CCD*). Illustra l'emendamento 2.1052.

SEMENZATO (*Verdi*). L'emendamento 2.1097 è una delle proposte contenute nella finanziaria sociale proposta da una serie di organizzazioni operanti nel campo dell'ambiente e della solidarietà. Si propone che il meccanismo delle detrazioni delle spese di ristrutturazione degli immobili venga utilizzato per incentivare forme di risparmio energetico.

CAPONI (*Misto-Com*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.1084 e la sua discussione in relazione all'emendamento preannunciato dal Governo sui lavoratori socialmente utili.

MONTAGNINO (*PPI*). Illustra l'emendamento 2.1123, avente per oggetto i redditi da lavoro prestato all'estero.

BRUNI (*FI*). Segnala alla sensibilità del Senato l'emendamento 2.0.1003 che ha lo scopo di sopprimere ogni limitazione alla detrazione delle spese mediche sostenute per familiari affetti da patologie gravi.

CAMBER (*FI*). Dichiara la disponibilità a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.0.1004, tendente a destinare una quota del gettito derivante dall'8 per mille ad un fondo per gli indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.1042^a, 2.1045^a, 2.1108, 2.1108^a e 2.1114, nonché a trasformare in ordine del giorno il 2.0.1004; propone invece una riformulazione del 2.1045b. (*v. Allegato A*). Chiede poi l'accantonamento degli emendamenti 2.1063 e 2.0.1016, affinché se ne possano rivalutare la copertura e la formulazione, concordando anche sul rinvio dell'esame del 2.1084 chiesto dal senatore Caponi. Si rimette altresì al Governo per una valutazione della copertura degli emendamenti 2.1068, 2.1123 e 2.0.1003. È invece contrario a tutti i rimanenti emendamenti, mentre è favorevole all'ordine del giorno n. 13.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concorda con il relatore.

PELELLA (*DS*). Accoglie la riformulazione del 2.1045b proposta dal relatore.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte questa mattina dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 13 dicembre 2000 al 12 gennaio 2001. (*v. Resoconto stenografico*).

LA LOGGIA (*FI*). Forza Italia è favorevole a che la discussione sulla legge elettorale non venga iniziata prima di gennaio, pur non concordando sull'ipotesi di esaminare in piena campagna elettorale un argomento su cui emerge un sostanziale disaccordo tra le forze politiche. Invita pertanto la maggioranza a desistere da tale proposito. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN*).

ANGIUS (*DS*). Condivide la decisione assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, peraltro su proposta dei Democratici di sinistra, ricordando che il tema della riforma della legge elettorale è all'attenzione della stessa Conferenza sin dal mese di luglio. Il Senato è tenuto a pronunciarsi sulla materia, quanto meno per individuare i principi fondamentali della riforma, anche se a fine legislatura. (*Commenti del senatore Novi. Applausi dal Gruppo DS*).

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). La discussione su una nuova legge elettorale sarebbe opportuna solo se vi fossero le premesse per raggiungere un risultato concreto. Rifondazione Comunista conferma comunque la propria disponibilità, anche a fronte dell'evidente atteggiamento ostruzionistico adottato sulla materia dalla Casa delle libertà.

CASTELLI (*LFNP*). In sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la Lega ha evitato prese di posizione rigide. Sulla legge elettorale l'opposizione ha avanzato una propria proposta precisa, pur se diversa da quella della maggioranza, ma il ritardo intercorso non consente ormai un sereno esame di tale tematica. Sarebbe comunque dignitoso prendere atto dell'impossibilità di decidere su questioni così delicate in questa fase. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN*).

D'ONOFRIO (*CCD*). Il Centro Cristiano Democratico è d'accordo con quanto dichiarato dal senatore La Loggia. La maggioranza peraltro non ha mai proposto una discussione della legge elettorale basata sul principio che le elezioni risultassero vinte da chi aveva preso più voti, come dichiarato oggi dal senatore Angius. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI*).

ANDREOTTI (*PPI*). Dalla presentazione del disegno di legge n. 3812, proposto dal Governo, il dibattito ha avuto uno sviluppo che farebbe ritenere possibile un accordo su un sistema simile a quello tedesco; le posizioni si sono però diversificate, anche rispetto ai disegni di legge già presentati, tra cui quello del Polo che potrebbe costituire comunque argomento di discussione. L'eventuale approvazione di una riforma da parte di una sola Camera potrebbe però indebolire il Parlamento scaturito da elezioni effettuate con il vecchio sistema. Complessivamente si registra un'involuzione anche rispetto ai giudizi storici espressi sulla famosa legge elettorale elaborata nel 1953. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e Misto-RI e del senatore Leoni*).

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha ritenuto che il testo del disegno di legge n. 3812 fosse quello che consentisse maggiori possibilità di esame e di modifica. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

MANTICA (*AN*). L'accelerazione impressa dalla maggioranza alla volontà di discutere la legge elettorale è diretta conseguenza dell'esito delle elezioni regionali. Meglio sarebbe concentrarsi sull'esame dei documenti finanziari. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PIERONI (*Verdi*). È singolare che si discuta sulla riforma elettorale in ogni circostanza possibile, tranne che per deliberare nel merito. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

ELIA (*PPI*). Conferma il consenso espresso in sede di Conferenza dei Capigruppo al nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Vertone Grimaldi*).

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Si augura che gli elettori sappiano valutare la realizzazione da parte del centrosinistra di grandissima parte delle 88 tesi dell'Ulivo, rispetto alle promesse dello schieramento politico contrapposto, che ha invitato i cittadini a non votare il *referendum* sulla riforma elettorale assicurando che ne avrebbe dibattuto in Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché non sono state formulate proposte alternative, resta confermato il calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il Senato, con successive votazioni, respinge il 2.1000, il 2.1001, il 2.1002 e il 2.1003. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è respinto il 2.1004. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 2.1005 al 2.1021. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CUSIMANO (AN), è altresì respinto il 2.1022.

LEONI (LFNP). Voterà a favore del 2.1023, che sottoscrive, recante la proposta della Lega in tema di agevolazioni fiscali alle famiglie, soprattutto quelle numerose.

PEDRIZZI (AN). Appone la firma all'emendamento, che analogamente a quello successivo di Alleanza Nazionale propone di determinare le imposte attraverso il sistema del quoziente familiare.

BOSI (CCD). A nome del Gruppo, sottoscrive il 2.1023.

NOVI (FI). Dichiarò il voto favorevole all'emendamento, che si fa carico della crisi dell'istituto familiare in Italia evidenziata dal basso tasso di natalità.

Il Senato, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), respinge il 2.1023.

PEDRIZZI (AN). Dichiarò il voto favorevole del suo Gruppo al 2.1024 e ne chiede la votazione nominale elettronica.

LEONI (LFNP). A nome del Gruppo, sottoscrive l'emendamento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 2.1024. Sono quindi respinti gli emendamenti da 2.1025 a 2.1029, nonché il 2.1031. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CUSIMANO (AN), è altresì respinto il 2.1030.

MORO (LFNP). Sottoscrive il 2.1032 e ne chiede la votazione nominale elettronica.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 2.1032. È quindi respinto il 2.1033.

PEDRIZZI (AN). Invita l'Assemblea ad approvare il 2.1034, che propone un aumento delle detrazioni in favore della famiglia. (Applausi del senatore Specchia).

Il Senato respinge la prima parte del 2.1034 fino alle parole «lire 900.000»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 2.1035.

LEONI (*LFNP*). Sottoscrive il 2.1036 e ne chiede la votazione con procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 2.1036.

MORO (*LFNP*). Sottoscrive il 2.1037 e ne chiede il voto con scrutinio simultaneo elettronico.

Il Senato respinge la prima parte del 2.1037 fino alle parole «al netto dell'IRPEF», risultando di conseguenza preclusi la seconda parte dello stesso e il 2.1038. È quindi respinto il 2.1039.

MORO (*LFNP*). Il 2.1040 ed il successivo enunciano le proposte della Lega per contrastare la denatalità. Chiede quindi la votazione nominale elettronica.

VIGEVANI (*DS*). Dichiarò il voto contrario ad una proposta che condiziona alcune detrazioni fiscali per la nascita del secondo figlio alla residenza da almeno dieci anni di entrambi i genitori di nazionalità italiana nelle regioni più ricche. (*Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com, Verdi, PPI, UDEUR, Misto-SDI, Misto-RI e Misto-DU*).

CASTELLI (*LFNP*). È un espediente polemico criticare il limite dei dieci anni per la residenza in determinate regioni, in quanto si vogliono evitare fittizi cambiamenti della stessa solo per beneficiare delle detrazioni fiscali.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 2.1040. È quindi respinto il 2.1041.

SARTO (*Verdi*). Dichiarò il voto favorevole del suo Gruppo al 2.1042.

Il Senato respinge gli identici 2.1042 e 2.1042^a. Sono quindi respinti il 2.1046^a e il 2.1043.

BORNACIN (*AN*). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo al 2.1044, relativo al trasporto pubblico locale, e ne chiede la votazione nominale elettronica.

Il Senato respinge il 2.1044.

PRESIDENTE. Il 2.1045^a è inammissibile, mentre il 2.1045b (Nuovo testo) è momentaneamente accantonato.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge il 2.1046 e il 2.1047.

D'ALÌ (*FI*). Il 2.1048 propone una redistribuzione delle detrazioni per i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente più equa rispetto a quella predisposta dal Governo. Nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, chiede la votazione nominale elettronica.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 2.1048. Sono quindi respinti gli emendamenti da 2.1049 a 2.1052. Con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore D'ALÌ (FI), è respinto il 2.1053.

PEDRIZZI (*AN*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al 2.1054.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 2.1054 a 2.1059.

AZZOLLINI (*FI*). Invito l'Assemblea ad approvare il 2.1060.

PEDRIZZI (*AN*). Sottoscrivo l'emendamento e dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

Il Senato respinge il 2.1060 e il 2.1061.

PRESIDENTE. I senatori Thaler Ausserhofer e Albertini sottoscrivono il 2.1045b (Nuovo testo).

Il Senato approva il 2.1045b (Nuovo testo) e respinge il 2.1062.

PRESIDENTE. Il 2.1063 è accantonato.

Il Senato respinge il 2.1064 e il 2.1065.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Chiedo che il 2.1066, di contenuto identico al 2.1063, sia ugualmente accantonato.

PEDRIZZI (*AN*). Formula analoga richiesta con riferimento al 2.1065.

PRESIDENTE. Accanto il 2.1066, non potendo fare altrettanto per il 2.1065, già respinto.

Il Senato respinge il 2.1067.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 2.1068, per dare al Governo la possibilità di studiare un'adeguata copertura.

DI BENEDETTO (*UDEUR*). Apprezza la disponibilità del Governo, sottolineando la grande rilevanza sociale della proposta.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1068 viene pertanto accantonato.

D'ALÌ (*FI*). Gli emendamenti 2.1069 e 2.1070 pongono il tema della detrazione dei canoni di locazione in favore di coloro che, pur possedendo un'abitazione, sono costretti a trasferirsi per motivi di lavoro.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 2.1069, fino alla parola: «destinazione», con la conseguente preclusione della seconda parte dell'emendamento e del successivo 2.1070. Vengono altresì respinti gli emendamenti dal 2.1071 al 2.1083.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1084 viene accantonato.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 2.1085 al 2.1090.

MORO (*LFNP*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 2.1091.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 2.1091 al 2.1098. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 2.1099, fino alla parola: «residenziali», risultano preclusi il resto dell'emendamento ed i successivi 2.1100 e 2.1101. Il Senato respinge altresì gli emendamenti dal 2.1102 al 2.1107.

CASTELLANI Pierluigi (*PPI*). Ritira l'emendamento 2.1108.

Il Senato respinge l'emendamento 2.1108^a.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Ribadisce le ragioni dell'emendamento 2.1109, dichiarando la disponibilità a trasformarlo in un ordine del giorno.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Le eccezionali dimensioni finanziarie della proposta rendono poco credibile anche l'accoglimento di un ordine del giorno. Il Governo sarebbe invece disponibile ad accogliere un ordine del giorno di carattere generale in ordine alla diminuzione del carico fiscale sull'abitazione principale.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Trasforma l'emendamento 2.1109 nell'ordine del giorno n. 701, avente il contenuto indicato dal rappresentante del Governo. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo, l'ordine del giorno n. 701 non viene posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 2.1110 al 2.1113.

ALBERTINI (*Misto-Com*). Trasforma l'emendamento 2.1114 nell'ordine del giorno n. 702. (*v. Allegato A*).

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno n. 702 non viene posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 2.1115 al 2.1120.

LAURO (*FI*). Chiede l'approvazione dell'emendamento 2.1121, che non comporta costi aggiuntivi.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1121 e 2.1122.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.1123, la cui eventuale approvazione avrebbe effetti troppo onerosi per le casse dello Stato.

MONTAGNINO (*PPI*). Ritira l'emendamento, invitando il Governo ad affrontare la questione in altra sede.

D'ALÌ (*FI*). Ricorda che il problema dei redditi da lavoro all'estero è affrontato anche dagli emendamenti 2.1142 e 3.2001. Dichiaro il voto favorevole di Forza Italia all'emendamento 2.1124, recante la detraibilità ai fini dell'IRPEF delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordomuti.

PEDRIZZI (*AN*). Sottoscrive l'emendamento 2.1124, sottolineando l'insensibilità della maggioranza ai problemi dei portatori di *handicap*.

GIARETTA, *relatore*. Respinge le accuse del senatore Pedrizzi, ricordando che il parere contrario alla proposta è motivato dalla recente approvazione, nell'ambito della legge sull'assistenza, di una delega al Governo sulla materia del trattamento da riservare alle categorie protette.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Condivide quanto sostenuto dal relatore.

D'ALÌ (*FI*). Preso atto delle dichiarazioni del relatore, in considerazione della rilevanza sociale del tema, trasforma l'emendamento 2.1124 in un ordine del giorno che si riserva di far pervenire alla Presidenza.

LAURO (*FI*). Ribadisce le ragioni dell'emendamento 2.1125.

BORNACIN (*AN*). Lo sottoscrive.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1125, 2.1126 e 2.1127. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 2.1128, fino alla parola: «lucro», risultano preclusi la restante parte dell'emendamento ed il successivo 2.1129. Risultano altresì respinti gli emendamenti dal 2.1130 al 2.1133.

BORNACIN (AN). Ritira gli emendamenti 2.1134, 2.1135, 2.1137, 2.1138 e 2.1139 aventi per oggetto la situazione dei lavoratori frontalieri, affrontata da un emendamento del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 2.1136 e la prima parte dell'emendamento 2.1140, fino alle parole: «lettera: "e)"», identica alla prima parte del 2.1141, con la conseguente preclusione delle restanti parti dei suddetti emendamenti e dei successivi fino al 2.1146. Risulta infine respinto l'emendamento 2.1147.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 13, accolto dal Governo, non viene posto ai voti. La votazione dell'articolo 2 viene accantonata.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.0.1000, 2.0.1001 e 2.0.1002.

BRUNI (FI). Stigmatizza l'atteggiamento insensibile della sinistra nei confronti dei problemi dei malati affetti da patologie gravi. (*Proteste dal Gruppo DS. Commenti del senatore Pedrizzi*)

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole ad adottare in futuro la misura proposta nell'emendamento 2.0.1003, ma intende sperimentare almeno per un anno gli effetti delle deduzioni previste a tale proposito nel collegato fiscale approvato recentemente.

Il Senato respinge l'emendamento 2.0.1003. (Proteste del senatore Bruni).

CAMBER (FI). Trasforma l'emendamento 2.0.1004 nell'ordine del giorno n. 700. (*v. Allegato A*).

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Lo accoglie come raccomandazione.

CAMBER (FI). Non insiste per la votazione.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885 alla seduta pomeridiana.

CORTELLONI, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,37.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Capaldi, De Martino Francesco, D'Urso, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Pasquini e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, per partecipare alla riunione di un gruppo di lavoro costituito per studiare possibili forme di controllo della politica estera e di sicurezza comune (PESC); Martelli, Pinggera, Rigo e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Battaglia, Calvi, Diana Lorenzo, Figurelli, Follieri, Maritati e Schifani, per partecipare alla Conferenza ONU sul crimine transnazionale; D'Alessandro Prisco e Lauricella, per partecipare ai lavori della Conferenza degli italiani nel mondo presso la FAO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,33*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4886, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo all'Assemblea che, secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, si procederà ora all'esame degli articoli del disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato seguendo, nelle votazioni, l'ordine degli articoli.

In questa fase della discussione potranno intervenire su ciascun articolo unicamente i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti, per illustrarli, e quindi il relatore e il rappresentante del Governo, per esprimere il rispettivo parere.

Preciso che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato n. 4886 (con la relativa Nota di variazioni).

Riguardo agli emendamenti, saranno osservati i seguenti criteri: struttura necessariamente compensativa degli emendamenti di modifica di singole poste; effetto non preclusivo che l'approvazione degli emendamenti compensativi avrà rispetto ad ulteriori proposte riguardanti le successive poste con essi «prenotate», fino a concorrenza. Gli emendamenti parzialmente inammissibili saranno posti ai voti per le sole parti ammissibili. Tali specifici profili opereranno nell'ambito e nei limiti della disciplina generale stabilita al riguardo dagli articoli 128 e 129 del Regolamento.

Avverto che eventuali questioni di coordinamento determinate dall'approvazione di emendamenti troveranno soluzione anche in sede di Nota di variazioni.

Secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata solo dopo la votazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e della stessa legge nel suo complesso.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signora Presidente, credo che la discussione generale abbia evidenziato non solo il carattere – a nostro giudizio – non strutturale di questa finanziaria, ma soprattutto la sua farraginosità e la sua divisione in una serie di voci, peraltro affrontate in maniera da noi ritenuta non congruente.

Per tale motivo, essendo sostanzialmente contrari all'approvazione di questa legge, noi oggi chiediamo in via preliminare che non si passi all'esame degli articoli.

Sottoponiamo questa richiesta all'attenzione dell'Assemblea e chiediamo che su di essa sia verificata la presenza del numero legale in Aula.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, come da Regolamento, può intervenire un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, procediamo alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle 10,01).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4886

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli, avanzata dal senatore D'Alì.

Verifica del numero legale

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,02, è ripresa alle ore 10,22).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4886

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, presentata dal senatore D'Alì.

Non è approvata.

Passiamo dunque all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'annessa tabella, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signora Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti che recano la mia firma, compreso l'emendamento 5^a-2.Tab.2.14.

PAGANO. Signora Presidente, li do per illustrati.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signora Presidente, li do per illustrati.

MONTICONE. Signora Presidente, anch'io li do per illustrati.

TIRELLI. Signora Presidente, lo do per illustrato.

ANDREOLLI. Signora Presidente, lo do per illustrato.

MANIERI. Signora Presidente, li do per illustrati.

VEGAS. Signora Presidente, li do per illustrati.

MUNDI. Signora Presidente, li do per illustrati.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, li do per illustrati.

COLLA. Signora Presidente, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e all'annessa tabella.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.3, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.4, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.6, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.7, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.8, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.9, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.10, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.14, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.16, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.17, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.19, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.21, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.22, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.23, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.24, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.25, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.26, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.27, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.28, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.30, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.31, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.32, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.33, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.34, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5^a-2.Tab.2.35.

PAGANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO. Signora Presidente, l'emendamento 5^a-2.Tab.2.35 propone di apportare variazioni alla tabella del Ministero degli affari esteri, aumentando le risorse destinate all'unità previsionale di base «Promozione e relazioni culturali».

È in corso di svolgimento la Conferenza degli italiani nel mondo, alla quale hanno partecipato i maggiori rappresentanti delle forze politiche italiane. In tale sede è stato assunto l'impegno da parte di tutti, anche dal Governo, di restituire i 12 miliardi di lire che, sottratti per il Fondo europeo, vengono a mancare per il sostegno dei corsi di lingua italiana all'estero. Gli italiani nel mondo hanno sottolineato la centralità, in questo momento, della diffusione della lingua e della cultura italiana. Per evitare di fare semplice demagogia e al fine di dar seguito agli impegni assunti, chiedo all'Assemblea di votare a favore dell'emendamento. Stiamo registrando la chiusura dei corsi di lingua italiana negli Stati dove gli italiani risiedono, per esempio nell'America del Nord, in Canada e in Argentina.

Le risorse previste nell'emendamento non rappresentano un aumento di stanziamenti, bensì un'integrazione dei fondi perduti. Mi rivolgo ai senatori di tutti i Gruppi, il senatore Pianetta, il senatore Servello, i senatori del Gruppo dei Popolari – anche l'onorevole Castagnetti si è pronunciato in tal senso – affinché l'Assemblea sia coerente con gli impegni presi nella sede che ho ricordato.

FERRANTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE, *relatore*. Signora Presidente, abbiamo iniziato l'esame del disegno di legge in titolo illustrando gli emendamenti, secondo quanto stabilisce il nostro Regolamento. Ora la senatrice Pagano sta dando motivazione di questo emendamento in sede di dichiarazione di voto, cioè essendo prima mancata l'illustrazione ne sta ora chiarendo le finalità.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 3^a-5.Tab.5.2, presentato dal Governo, dove si prevede un trasferimento di risorse nell'ambito di diverse unità previsionali di base, chiedendo allo stesso se aderisce alle motivazioni illustrate dalla senatrice Pagano, sia per quanto riguarda l'emendamento sul quale dobbiamo esprimerci sia per quello successivo. Spostandosi infatti delle risorse, solo il Governo ci può dire se tale manovra è coerente con il disegno da esso perseguito.

PRESIDENTE. Senatore Ferrante, lei sa bene che quando ci sono lavori come i nostri, caratterizzati da tempi abbastanza ristretti, i presenta-

tori possono rinunciare ad illustrare gli emendamenti. Ciò non toglie che chi deve esprimere i pareri conosce la materia della quale si sta discutendo.

Lei ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 – ciò è del tutto legittimo – e in questo momento sta ponendo degli interrogativi al Governo, sui quali ascolteremo poi un suo rappresentante. Vorrei però sottolineare che non è una prassi innovativa quella che questa mattina si sta seguendo in Aula.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, il Governo è ben conscio delle argomentazioni addotte dalla senatrice Pagano. Sulla base delle valutazioni che sono in grado di fare, non essendo evidentemente Sottosegretario per gli affari esteri, ritengo che tale questione possa essere affrontata rimanendo all'interno dell'emendamento presentato dal Governo, se esso sarà approvato, e quindi all'interno delle risorse disponibili per il Ministero degli affari esteri. Si tratta di un problema che riconosco debba essere affrontato, anche per la concomitanza con l'evento che la senatrice ricordava.

Invito quindi la senatrice Pagano a ritirare l'emendamento 5^a-2.Tab.2.35, tenendo conto che questo problema verrà affrontato all'interno del nostro emendamento e comunque all'interno delle risorse disponibili per il Ministero degli affari esteri.

PAGANO. Signora Presidente, ritiro tale emendamento, a patto che sia esplicitato e mantenuto l'impegno testé assunto dal Governo.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signora Presidente, anch'io intendo ritirare il successivo emendamento 5^a-2.Tab.2.36, sulla base delle argomentazioni testé espresse dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.37, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.40, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.45, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.46, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, per la sola parte ammissibile.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.47, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.51, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5^a-2.Tab.2.54.

PAGANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO. Signora Presidente, in tale emendamento e in quello successivo abbiamo proposto una questione che avevamo già sottolineato in 7^a Commissione e sulla quale i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione avevano manifestato una certa attenzione.

In sede di discussione in Commissione, il ministro De Mauro, quando presentammo tali emendamenti, affermò espressamente che, per esplicito accordo con il Tesoro, tale questione sarebbe stata corretta nei seguenti termini.

Nel bilancio si sono spostati, dalla tabella 6 del Ministero della pubblica istruzione alla tabella 2 del Ministero del tesoro, i fondi delle scuole non statali. Il fondo del Ministero del tesoro è quello denominato «Fondo federalismo amministrativo». Vorrei chiarire che con questi emendamenti, con i quali proponiamo di riportare l'appostazione finanziaria nella tabella 6, non vogliamo impostare una discussione contro le scuole non statali, anzi l'intervento è a favore delle scuole non statali. Infatti, nell'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998 si prevede che i fondi delle scuole non statali passino dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni, ma si dimentica che al comma 3 dello stesso articolo si afferma chiaramente che questi soldi sono spendibili dal secondo anno della riforma predisposta dal Ministero. Ciò significherebbe che per quest'anno tali fondi non possono essere spesi.

Abbiamo anche chiesto chiarimenti al Ministero del tesoro, che era d'accordo su questo punto. Tuttavia, in Commissione l'emendamento è stato bocciato, perciò lo ripresentiamo in Aula, perché vorremmo almeno una spiegazione in merito. Si afferma che nel decreto attuativo questo comma 3 non c'è, ma vorremmo che tale questione fosse esplicitata in Aula. Infatti, questi emendamenti, come altri che riguardano le strutture scolastiche, se non hanno una base reale nel decreto, rischiano di bloccare sia i fondi dell'autonomia scolastica, sia quelli delle scuole non statali, perché per quest'anno non sarebbero spendibili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.54, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

È approvato.

D'ALÌ. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.55, presentato dal senatore Monticone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.64, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.66, presentato dai senatori Andreolli e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.57, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.58, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.59, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.60, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.61, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.62 (Nuovo testo), presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.63, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.2000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.71, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.74, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.75, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.76, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori, identico all'emendamento 5^a-2.Tab.2.77, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.78, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori, identico all'emendamento 5^a-2.Tab.2.79, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.80, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.81, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.82, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.83, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.85, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.86, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.87, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.88, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.89, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.90, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.91, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.92, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.93, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori, identico all'emendamento 5^a-2.Tab.2.94, presentato dal senatore Russo Spina e da altri senatori, per la sola parte ammissibile.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13^a-2.Tab.2.1, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13^a-2.Tab.2.2, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13^a-2.Tab.2.3, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.95, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-2.Tab.2.96, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'annessa tabella, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRANTE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5^a-3.Tab.3.7, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'annessa tabella, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 4.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, esprimo parere contrario a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5^a-4.Tab.4.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-4.Tab.4.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'annessa tabella, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti presentati dal senatore Moro e da altri senatori si intendono illustrati.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 3^a-5.Tab.5.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Signora Presidente, invito il Governo a ritirare l'emendamento 3^a-5.Tab.5.2. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 5 e, a seguito della richiesta testé effettuata dal relatore, non avendo un'importanza straordinaria, pur potendo costituire un elemento di soluzione di qualche problema, ritiro l'emendamento 3^a-5.Tab.5.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5^a-5.Tab.5.1.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5^a-5.Tab.5.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4886

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3^a-5.Tab.5.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-5.Tab.5.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-5.Tab.5.3, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'annessa tabella, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 5^a-6.Tab.6.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5^a-6.Tab.6.2.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5^a-6.Tab.6.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4886

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dell'annessa tabella, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signora Presidente, li do per illustrati.

PASTORE. Li do per illustrati, signora Presidente.

TIRELLI. Li diamo per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5^a-7.Tab.7.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1^a-7.Tab.7.2.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1^a-7.Tab.7.2, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4886

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1^a-7.Tab.7.19, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-7.Tab.7.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1^a-7.Tab.7.6, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5^a-7.Tab.7.100.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5^a-7.Tab.7.100, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4886

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1^a-7.Tab.7.36, presentato dai senatori Stiffoni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1^a-7.Tab.7.38, presentato dai senatori Stiffoni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-7.Tab.7.3, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1^a-7.Tab.7.27, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1^a-7.Tab.7.12, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1^a-7.Tab.7.23, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1^a-7.Tab.7.8, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dell'annessa tabella, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LEONI. Signora Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

MORO. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

VEDOVATO. Do per illustrato l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8^a-8.Tab.8.2, presentato dal senatore Leoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8^a-8.Tab.8.1, presentato dal senatore Leoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8^a-8.Tab.8.3, presentato dal senatore Leoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8^a-8.Tab.8.4, presentato dal senatore Leoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8^a-8.Tab.8.5, presentato dal senatore Leoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8^a-8.Tab.8.6, presentato dal senatore Leoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-8.Tab.8.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-8.Tab.8.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-8.Tab.8.3, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-8.Tab.8.4, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8^a-8.Tab.8.7, presentato dal senatore Leoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-8.Tab.8.5, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-8.Tab.8.7, presentato dal senatore Vedovato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9 e della annessa tabella, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signora Presidente, gli emendamenti da me presentati si illustrano da sé.

LEONI. Signora Presidente gli emendamenti a mia firma si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5^a-9.Tab.9.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8^a-9.Tab.9.1.

MORO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8^a-9.Tab.9.1, presentato dai senatori Castelli e Leoni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4886

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8^a-9.Tab.9.3, presentato dai senatori Castelli e Leoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8^a-9.Tab.9.2, presentato dai senatori Castelli e Leoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8^a-9.Tab.9.4, presentato dai senatori Castelli e Leoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8^a-9.Tab.9.5, presentato dai senatori Castelli e Leoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-9.Tab.9.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 e della annessa tabella, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LEONI. Signora Presidente, gli emendamenti da noi presentati si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8^a-10.Tab.10.1, presentato dai senatori Castelli e Leoni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8^a-10.Tab.10.2.

MORO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8^a-10.Tab.10.2, presentato dai senatori Castelli e Leoni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4886

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 e della annessa tabella, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signora Presidente, gli emendamenti da noi presentati si illustrano da sé.

SEMENZATO. Signora Presidente, l'emendamento 5^a-11.Tab.11.2 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5^a-11.Tab.11.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-11.Tab.11.2, presentato dal senatore Semenzato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-11.Tab.11.3, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-11.Tab.11.4, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-11.Tab.11.5, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-11.Tab.11.6, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-11.Tab.11.7, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 e della annessa tabella, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signora Presidente, gli emendamenti da noi presentati si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5^a-12.Tab.12.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-12.Tab.12.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-12.Tab.12.4, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-12.Tab.12.5, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-12.Tab.12.6, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-12.Tab.12.7, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13 e della annessa tabella, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signora Presidente, gli emendamenti da noi presentati si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5^a-13.Tab.13.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-13.Tab.13.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-13.Tab.13.3, presentato dai senatori Moro e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dei successivi articoli.

Metto ai voti l'articolo 14 con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16 e della annessa tabella, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANARA. Signora Presidente, gli emendamenti da me presentati si illustrano da sé.

MORO. Signora Presidente gli emendamenti a mia firma si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato al tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12^a-16.Tab.16.5, presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12^a-16.Tab.16.4, presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12^a-16.Tab.16.3, presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-16.Tab.16.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12^a -16.Tab.16.1, presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12^a-16.Tab.16.2, presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-16.Tab.16.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-16.Tab.16.3, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-16.Tab.16.4, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

Lo metto ai voti con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18 e dell'annessa tabella, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

COLLA. Do per illustrati i miei emendamenti.

MORO. Anch'io do per illustrati gli emendamenti da me sottoscritti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13^a-18.Tab.18.1, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13^a-18.Tab.18.2, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-18.Tab.18.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5^a-18.Tab.18.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 19 con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 con le allegate tabelle.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 con gli annessi allegati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 con le allegate tabelle.

È approvato.

Avverto che eventuali questioni di coordinamento troveranno soluzione in sede di Nota di variazioni.

L'esame degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è pertanto concluso.

Secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata solo dopo la votazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e dello stesso disegno di legge nel suo complesso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di procedere all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, ricordo che le votazioni saranno effettuate, a norma di Regolamento, cominciando dall'articolo 1, in cui sono riportate le disposizioni sul limite massimo del saldo netto da finanziare e sul livello massimo del ricorso al mercato finanziario.

Le proposte emendative, che intendono introdurre variazioni nei valori dei predetti saldi differenziali attraverso contestuali compensazioni riferite ad elementi tabellari, verranno trattate in questa fase che ha per oggetto la determinazione preventiva di tali valori.

Esaurita la trattazione di questi argomenti, si passerà alla votazione dell'articolo 1. Con la sua approvazione risulteranno determinati i predetti valori dei saldi differenziali. Di conseguenza, tutti gli emendamenti ai successivi articoli dovranno trovare compensazione con mezzi diversi dalla variazione dei richiamati saldi differenziali.

L'eventuale approvazione di taluno di questi emendamenti non sarà considerata impeditiva della discussione e della votazione, nell'ambito delle parti non ancora approvate, di eventuali altre proposte emendative che utilizzino, naturalmente con criteri di compensazione e fino a concorrenza, le variazioni delle spese risultanti dagli emendamenti precedentemente approvati.

Gli emendamenti parzialmente inammissibili saranno posti ai voti per le sole parti ammissibili.

Gli emendamenti tendenti, per motivi di copertura, ad introdurre articoli aggiuntivi, saranno votati nella forma stampata nel fascicolo con l'intesa che, in caso di approvazione, gli articoli aggiuntivi in questione costituiscano commi aggiuntivi al testo in esame.

La valutazione definitiva degli effetti complessivi sul bilancio dello Stato delle modifiche introdotte nel disegno di legge in esame risulterà contabilmente nella Nota di variazioni che il Governo presenterà al Senato subito dopo la sua approvazione.

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 4.2500/2001, 7.0.1001 (limitatamente al secondo periodo), 45.1021, 50.1005, 55.1060, 58.2001a, 71.2000, 76.1036 (limitatamente al comma 3-*bis*), 80.1011, 80.1043, 82.1002, 83.0.1001, 83.0.1001a, 83.0.1002 (limitatamente ai capoversi 2, 3, 4, 5), 83.0.1014 e (limitatamente ai commi 1 e 2), 83.0.1023 (limitatamente al comma 14-*quater*), per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere sugli emendamenti 2.1045a, 2.1045b, 7.1072, 45.1021a, 51.1029 e 55.1015, 73.1000, 73.1003, 73.1009, 73.1010, 74.1042, 75.1009 e 82.1011 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una idonea compensazione finanziaria per l'esercizio 2001 o allo spostamento della decorrenza della disposizione al 2002.

Gli emendamenti 76.1007, 83.0.1021 e 83.0.1021a, precedentemente dichiarati parzialmente inammissibili, non presentano rilievi di copertura finanziaria, tenuto conto delle modifiche delle tabelle A e B approvate dalla Commissione.

La Commissione segnala, infine, che, per un mero errore tipografico, nei seguenti emendamenti non è stato inserito il rinvio alle compensazioni finanziarie dei Gruppi Alleanza Nazionale (2.1093, 7.1074, 19.1010a, 20.1001, 31.1006, 31.1007, 31.1011, 31.1026, 44.1010, 58.0.1004, 61.1000, 83.0.1013a), UDEUR (6.1010, 7.1058, 31.1003, 31.1004, 31.1005, 31.1010 (nuovo testo), 77.1007), Forza Italia (4.2500/2000,

6.1024, 7.1026, 7.1035, 7.1071, 8.1010, 9.1060, 14.1021, 31.1018, 44.1011), Lega Nord (9.1014, 9.1021, 9.1059, 30.1011, 36.0.1007, 55.1037, 80.0.1000), Misto-Rifondazione Comunista (58.1018)».

Onorevoli colleghi, sono stati presentati in Assemblea numerosi emendamenti al disegno di legge finanziaria che non risultano respinti in Commissione.

Molti di questi non si trovano in correlazione con modificazioni proposte dalla 5^a Commissione permanente, e non possono quindi essere ammessi alla votazione, ai sensi dell'articolo 128, comma 4, del Regolamento.

Come di consueto, tali emendamenti non risultano stampati nei fascicoli.

Tra gli altri vi sono emendamenti presentati dal Governo che riguardano i termini per la regolazione dei debiti contributivi; l'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico; l'esercizio di funzioni corrispondenti a quelle della professione di giornalista negli uffici stampa; la modifica dell'articolo 2751-*bis* del codice civile concernente i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo; l'interesse sulle somme di pertinenza dello Stato affidate in gestione agli istituti di credito; le società concessionarie per la costruzione di autostrade; le zone terremotate del Belice; la partecipazione italiana al capitale della banca per lo sviluppo d'Europa; il Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo.

Il Governo ha inoltre presentato un emendamento riguardante la laguna di Grado e Marano, pervenuto fuori termine.

Procediamo dunque all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signora Presidente, l'emendamento 1.1000 non ha lo scopo di cancellare le regolazioni debitorie, ma di evidenziare che si tratta di una pratica eccezionale *praeter legem*. Il risultato di avere indicato questa cifra di 34.349 miliardi di regolazioni debitorie che si aggiungono al saldo netto, non è altro che quello di incrementare sostanzialmente la reale entità di tale saldo che diventa quindi pari a 108.349 miliardi, una cifra equivalente grosso modo al 5 per cento del prodotto interno lordo, vale a dire una cifra tre volte superiore all'obiettivo di fabbisogno ricercato dal Governo e proclamato in sede europea.

Cosa significa questo? Dal momento che il bilancio per la parte di competenza prevede una cifra tre volte superiore al fabbisogno, due sono le possibilità: o la parte di competenza è assolutamente redatta tanto per scriverla senza alcun effetto reale, oppure – cosa che ritengo molto più probabile – il fabbisogno è tenuto basso, costretto in una camicia di forza – che prima o poi esploderà –, perché la differenza così cospicua tra fabbisogno e saldo netto da finanziare sta ad indicare la distanza che dovrà

essere percorsa in una prossima manovra lasciata gentilmente in eredità a chi vincerà le prossime elezioni, sia che si tratti dell'Ulivo che del Polo. È una differenza che sta ad indicare irrevocabilmente che il cosiddetto risanamento strutturale non è avvenuto; se così non fosse, i dati di competenza coinciderebbero con la cassa e con il fabbisogno. Il fatto che non coincidano, e per una differenza così rilevante, significa soltanto che i disegni di legge di bilancio e finanziaria che siamo in procinto di approvare, per quanto riguarda la competenza, non hanno riscontro con quanto sta avvenendo nei fatti. *((Applausi dal Gruppo FI))*.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1001, 1.1002, 1.2000 e 1.0.1001 si intendono illustrati.

CENTARO. Signora Presidente, l'emendamento 1.0.1000 riguarda i soggetti vittime dell'usura che hanno denunciato il reato e che si sono rivolti allo Stato per ottenere le relative provvidenze. L'emendamento tende ad esentarli da ogni forma di imposta, bollo o tributo per quanto riguarda i processi conseguenti.

È una risposta concreta nei confronti di soggetti che, avendo già subito un danno e avendo denunciato il reato, si sono rivolti allo Stato per avere un minimo di agevolazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1000 e 1.1001. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2000 e parere contrario sull'emendamento 1.1002.

Prego i presentatori di voler trasformare l'emendamento 1.0.1000 in un ordine del giorno in modo da poterlo poi esaminare nell'ambito della competente Commissione.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 1.0.1001.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signora Presidente, aggiungo a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale la firma agli emendamenti 1.1000 e 1.0.1000.

Vorrei precisare che, per quanto riguarda l'emendamento 1.1000, condividiamo le argomentazioni del senatore Vegas. Del resto, già in di-

scussione generale avevamo espresso questo tipo di previsione e l'emendamento si inserisce molto bene dal momento che si ha la certezza che il Governo che prenderà il posto dell'attuale Esecutivo della sinistra sarà costretto ad operare una manovra di almeno 13.000 miliardi di lire, così come aveva preannunciato e previsto il governatore della Banca d'Italia Fazio.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1001, condividiamo le considerazioni espresse dal senatore Schifani, per cui preannuncio che voteremo a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2600, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1001, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2000, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1002, presentato dai senatori Toniolli e Asciutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Sull'emendamento 1.0.1000 vi è stato un invito a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Accoglie tale invito, senatore Centaro?

CENTARO. Signora Presidente, declino questo invito, perché a fine legislatura un ordine del giorno che impegna il Governo a modificare una legge – che è importante, perché tra l'altro riguarda persone vittime dell'usura – non lo trovo adeguato. Prendiamo atto di questo: il Governo e la maggioranza non vogliono essere vicini a chi è vittima dell'usura, denuncia quest'ultima allo Stato e chiede una tutela adeguata. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, a nome dell'intero Gruppo Lega Nord, aggiungo la firma a questo emendamento e annuncio il voto favorevole.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1001.

CENTARO. Su questo emendamento chiedo la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1001, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signora Presidente, il Gruppo della Lega ha presentato numerosi emendamenti a questo articolo. Mi soffermerò su alcuni di essi, in particolare sull'emendamento 2.1004, che prevede la deduzione delle spese di trasporto sostenute dagli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo.

In questi cinque anni di Governo di sinistra, non solo è stata inasprita la pressione fiscale, ma sono state anche aumentate le tariffe dei servizi pubblici; fra queste la tariffa dei servizi scuolabus. Il Governo, per sanare il bilancio statale, anziché tagliare le spese ha applicato l'IVA sui servizi di scuolabus che precedentemente erano esenti.

Poiché, come dice il Governo, oggi ci troviamo nella possibilità di distribuire un *bonus* fiscale derivante da un'eccedenza di entrate fiscali, sarebbe giusto ripristinare le condizioni preesistenti per i servizi pubblici, cioè esentare i servizi di scuolabus; in alternativa – è la nostra proposta – è necessario consentire la deduzione dal reddito delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie per gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo.

Se si vuole impostare veramente una politica a favore della scuola, è necessario favorire la frequenza, abbassando i costi.

Un'altra proposta sulla quale intendo richiamare l'attenzione è quella contenuta nell'emendamento 2.1064. Gli interessi pagati sui mutui per l'acquisto della prima casa sono detraibili dal reddito, ma una pedissequa applicazione della legge impedisce al coniuge, possessore di reddito, di detrarre dal proprio reddito la quota di interessi teoricamente pagata dall'altro coniuge, privo di reddito ma cointestatario del mutuo della casa acquistata.

Queste situazioni si creano perché, inizialmente, quando viene contratto il mutuo, entrambi i coniugi sono possessori di reddito ma, con il passare degli anni, la condizione familiare impedisce ad uno dei due coniugi di proseguire il lavoro, per dedicarsi alla cura della famiglia. È evidente che in tali situazioni gli interessi del mutuo sono pagati interamente dal coniuge rimasto possessore di reddito, indipendentemente dall'intestazione del contratto di mutuo o della casa. Pertanto, sarebbe giusto consentire l'intera deduzione dal reddito.

Do per illustrati i restanti emendamenti, in relazione ai quali mi riservo di svolgere successivamente una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Cò si intendono illustrati.

STIFFONI. Signora Presidente, l'emendamento 2.1002 è finalizzato ad escludere dalla base imponibile, ai fini del calcolo dell'IRPEF, le pensioni sociali e gli assegni sociali. Ricordo che la pensione sociale è stata istituita nel 1969, con la legge n. 153, e che, con decorrenza dal 1° luglio 1988, in base alla legge n. 544 del 1988, ai titolari di pensioni sociali spetta un aumento di pensione di lire 125.000 mensili; infine, con la legge n. 335 del 1995, è stato introdotto il cosiddetto assegno sociale che, con

decorrenza dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni.

L'importo di tale assegno, pertanto, è sostanzialmente analogo alla somma tra l'importo della pensione sociale e la relativa maggiorazione; ma nel Testo unico delle imposte sui redditi, alla lettera *d*-bis del comma 3 dell'articolo 3, che intendiamo sostituire con l'emendamento proposto, si prevede l'esclusione dalla base imponibile della sola maggiorazione sociale prevista dalla legge n. 544.

Per le caratteristiche di natura squisitamente assistenziale delle prestazioni dell'assegno sociale, che non è reversibile ai superstiti ed è rivolto ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che siano sprovvisti di qualsivoglia reddito, ovvero possiedano un reddito inferiore ai limiti di legge, chiediamo di comprendere queste tipologie di trattamento al minimo tra quelle da escludere dalla base imponibile ai fini IRPEF.

AZZOLLINI. Signora Presidente, indipendentemente dall'analisi dei singoli emendamenti, sui quali ci soffermeremo in sede di dichiarazione di voto, mi preme illustrare i punti fondamentali dei nostri emendamenti riferiti all'articolo 2, con particolare riguardo ai coefficienti familiari, per i quali segnalo l'emendamento 2.1003, e all'estensione ai redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, di cui si occupa puntualmente l'emendamento 2.1048. Sono stati presentati altri emendamenti importanti attinenti a particolari categorie di cittadini svantaggiati, sui quali sarà più utile soffermarsi in seguito.

Per quanto attiene agli aspetti fondamentali delle nostre proposte, deve essere sottolineato che puntiamo a dare seriamente alle famiglie un'incentivazione, sulla base della composizione delle famiglie stesse. Riteniamo, in tal modo, di contribuire ad una più razionale distribuzione delle agevolazioni per i coefficienti familiari che, in qualche modo, rendono più equo il carico, in particolare per le famiglie numerose.

Per quanto attiene l'estensione delle detrazioni ai redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, voglio sottolineare che non condividiamo in nessun caso una distinzione tra redditi, poiché essa comporta il fatto che intere categorie si sottraggano all'imposizione fiscale. Non condividiamo pertanto tale impostazione, che a mio parere ha alla base un sospetto.

Soprattutto oggi questa differenziazione appare particolarmente iniqua in presenza, come lo stesso Governo e la maggioranza ammettono, di studi di settore che tendono a far rilevare con puntualità i redditi delle imprese, in particolare di quelle minori. Se tutto questo è vero, se gli studi di settore hanno una funzione e un'efficacia, allora tali distinzioni appaiono particolarmente inique; con le nostre proposte emendative intendiamo quindi eliminare questa differenziazione.

Come preannunciato, in sede di dichiarazione di voto ci soffermeremo più in particolare sugli emendamenti.

ROSSI. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

PEDRIZZI. Signora Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 2.1022, 2.1024, 2.1030, 2.1034, 2.1035, 2.1044, nonché 2.1065.

Presidenza del presidente MANCINO

(*Segue PEDRIZZI*). Tutti questi emendamenti si muovono nella logica di agevolare le famiglie nel loro compito precipuo, cioè nell'educazione e nel sostentamento dei figli, come recita la Costituzione italiana all'articolo 30.

Abbiamo tentato, sia alleggerendo le singole aliquote sia tentando di introdurre il principio del BIF (*basic income familiare*), di fare della famiglia il soggetto più importante della società italiana, soprattutto un soggetto fiscale del nostro Paese.

In particolare, l'emendamento 2.1034, che prevede l'aumento delle detrazioni a lire 800.000 per l'anno 2001 e a lire 900.000 per l'anno successivo, rappresenta il tentativo di introdurre questo principio del BIF, seppure a piccoli passi. Questo principio, più volte ricordato anche in sede di Commissione, prevede la deduzione dall'imponibile del minimo vitale necessario al mantenimento di ogni figlio.

È stato calcolato molto prudenzialmente che il minimo garantito, per il nostro Paese, si aggiri intorno ai cinque milioni di lire, a differenza di quanto fissato e stabilito dalla legislazione tedesca, che prevede invece per ogni figlio un minimo garantito di almeno 8,5 milioni. Abbiamo previsto questo piccolo incremento di detrazione e non di deduzione, per tentare di imboccare questa nuova strada, che introdurrebbe nel nostro sistema fiscale per quanto riguarda le famiglie italiane oltre che l'equità verticale anche un'equità orizzontale.

Per l'Italia è di estrema importanza il tempo entro il quale sarà avviata una vera politica di sostegno alla famiglia. Il grave problema della denatalità è sotto gli occhi di tutti. Tutte le forze politiche dicono e annunciano di voler risolvere questo problema della crescita zero nel nostro Paese, ma poi nessun Governo – in particolare quelli di centro-sinistra, sia di ieri che di oggi, e per la verità tutti i Governi che hanno amministrato la cosa pubblica in Italia negli ultimi 50 anni – ha voluto affrontare una vera, seria e autentica politica per la famiglia.

Quindi abbiamo presentato questo emendamento che fa un piccolo accenno a cosa significhi sostenere la famiglia italiana.

Un altro emendamento che si muove in questa direzione è quello che riguarda la detrazione delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico. Anche

con questo emendamento si intende fornire un aiuto a quelle famiglie che vivono in periferia e che sono quelle più disagiate del nostro Paese. Infatti, queste famiglie sono costrette a mandare i loro figli in scuole – in particolare quelle secondarie superiori – allocate nel centro delle città. Quindi, per far frequentare ai propri figli queste scuole, alcune famiglie sono costrette a sopportare il costo degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico. In tal modo, tenteremmo di bypassare la mancanza di aiuti da parte dello Stato italiano per l'educazione, la formazione e la preparazione dei figli.

Infine, con l'emendamento 2.1065, che riguarda i casi in cui uno dei due contraenti sia non capiente per la detrazione dell'importo degli interessi sul mutuo, si propone che l'altro coniuge, che sia capiente, possa dedurre nella propria dichiarazione dei redditi anche la parte degli interessi, oneri accessori, eccetera, spettanti al coniuge.

Per quanto riguarda i nostri emendamenti con cui proponiamo di aiutare le famiglie, rivolgo un appello ai colleghi della maggioranza, in particolare a quelli del Partito Popolare, affinché su tali proposte di modifica sia possibile raggiungere un'intesa anche trasversale, al di là degli schieramenti, per dare un segnale importante alle famiglie italiane. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1014 e 2.1017, di cui è primo firmatario il senatore Maconi, si intendono illustrati.

ALBERTINI. Signor Presidente, abbiamo presentato due emendamenti che si riferiscono alle aliquote IRPEF. La nostra proposta è quella di non ritoccare in basso le due aliquote IRPEF più alte, perché i titolari dei redditi compresi fra queste due aliquote usufruiscono già delle riduzioni delle tre aliquote precedenti e quindi assommerebbero un ulteriore vantaggio, che ci sembra francamente ingiusto.

Con l'emendamento 2.1066, si affronta la stessa questione relativa ai mutui sulla quale poco fa si è soffermato anche il collega Pedrizzi. Si propone che, quando il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi e uno dei due non può effettuare detrazioni di imposta, spetti al coniuge che fiscalmente è un soggetto attivo anche la detrazione per l'ammontare non detratto dall'altro coniuge.

Con un terzo emendamento, proponiamo di detrarre dall'IRPEF una quota dell'ICI sulla prima casa, secondo quanto previsto anche da un progetto di legge sottoscritto da tutti i membri della Commissione finanze della Camera.

Infine, abbiamo presentato un emendamento relativo alle spese veterinarie. Su tale questione al Senato avevamo introdotto una norma nel collegato fiscale, che poi è stata modificata dalla Camera. È stata così prevista una franchigia di 250.000 lire, entro la quale non si provvede ad alcuna detrazione quando gli animali da compagnia degli anziani subiscono interventi veterinari; tali interventi generalmente rientrano in questa cifra.

È stata quindi una modifica assolutamente improvvida rispetto alle necessità dei più anziani e di coloro che hanno redditi più bassi.

Inoltre, signor Presidente, colgo l'occasione per chiedere di aggiungere la mia firma agli emendamenti 2.1045^a e 2.1045b, di cui è primo firmatario il senatore Pelella, il quale ha già aderito alla mia richiesta.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentanti dai senatori Gubert e D'Urso si intendono illustrati.

SARTO. Signor Presidente, i due emendamenti che ho presentato all'articolo 2 riguardano la detraibilità delle spese sostenute dalle persone fisiche per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale auto-metro-tranviario e ferroviario. È un segno molto importante che si potrebbe dare verso la mobilità sostenibile, in particolare nelle aree urbane metropolitane. Ricordo che il Piano generale dei trasporti, che si sta discutendo nelle Commissioni parlamentari competenti, pone tale questione come centrale e anche gli impegni del nostro Paese per la diminuzione dell'inquinamento e della congestione sono fondamentali e vanno però attuati.

So che il Governo obietta sull'entità della spesa, però noi ci siamo riferiti anche alle tabelle FS e Federtrasporti e io credo che si possa costruire un combinato disposto dei due emendamenti in modo da contenere l'importo, relativamente ai soli abbonamenti annuali e magari anche con un tetto. Sarebbe però fondamentale dare un segnale e un incentivo per il maggiore uso del trasporto pubblico e per far passare i cittadini, appunto, dall'uso dell'auto a queste forme più sostenibili di mobilità. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PELELLA. Signor Presidente, il senatore Albertini ha testé fatto riferimento, chiedendo di potervi apporre la firma, a precedenti emendamenti: il 2.1045^a e il 2.1045b. È stata stampata e distribuita una diversa formulazione degli originari emendamenti in questione, che, da un lato, affronta l'aspetto della copertura finanziaria, rendendo quindi possibile anche la sostenibilità della misura e, dall'altro, individua con maggiore precisione la platea dei soggetti beneficiari.

Alla luce di questa nuova formulazione chiedo che il Governo tenga conto della stessa ed esprima un parere positivo su questa nuova formulazione, tenuto conto che con questi emendamenti si tenta di dare una risposta al problema dei cosiddetti incapienti (termine pessimo dal punto di vista linguistico), sotto il profilo anche di giustizia sociale, riguardando le agevolazioni, o meglio ancora gli sgravi, per una fascia di reddito che raggiunge e non supera i 12 milioni di lire all'anno. All'interno di questa fascia di reddito vi è una platea di soggetti aventi rapporti discontinui, stagionali e a tempo determinato (lavoratori stagionali, collaboratori coordinati e continuativi e soggetti impiegati nei lavori socialmente utili) che credo possono fruire in maniera positiva di una misura di questo tipo.

Per questo invito il Governo ad esprimere parere positivo sugli emendamenti e il Senato ad approvarli. (*Applausi dal Gruppo DS*).

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.1046.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1048, presentato dal senatore D'Alì, si intende illustrato.

ZANOLETTI. Signor Presidente, la *ratio* dell'emendamento 2.1052 è molto chiara: essa tende a far sì che l'importo della detrazione dall'imposta lorda, anche per i redditi superiori ai 50 milioni di lire, non sia comunque inferiore alle 750.000 lire; che ci sembra una cifra molto piccola.

TONIOLLI. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

CASTELLANI. Anch'io li do per illustrati.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, s'intendono illustrati.

LEONI. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

SEMENZATO. L'emendamento 2.1097 è parte di una serie di emendamenti che la campagna per la finanziaria sociale, un cartello di 30 organizzazioni della società civile, ha chiesto ai senatori di sottoscrivere e di sostenere per aprire un canale di dialogo tra cittadini e istituzioni.

Questa campagna per la finanziaria sociale è promossa da associazioni quali ARCI, Obiettori non violenti, Federazione delle Chiese evangeliche, Legambiente, Mani tese, Pax Christi, Unione degli studenti, WWF e molte altre. È una forma nuova di azione sociale. Organizzazioni molto diverse tra loro per origine, scopi e attività si sono riunite per produrre quel rapporto sulla finanziaria del 2001 che tutti noi abbiamo ricevuto in un opuscolo, inserito in casella, dal titolo «Sbilanciamoci» e per avanzare proposte comuni di intervento finalizzate alla protezione dell'ambiente, all'allargamento del *welfare* e dei diritti, ad una politica di pace, di solidarietà e al rilancio della cooperazione allo sviluppo.

In particolare, l'emendamento 2.1097 chiede che le proroghe dell'incentivo per le ristrutturazioni degli alloggi siano finalizzate anche all'ottenimento di minori consumi energetici, prevedendo che l'incentivo sia portato al 50 per cento anziché limitato al 36 per cento, nel caso in cui la ristrutturazione comporti un abbassamento significativo dei consumi di energia.

In Europa l'energia consumata dagli edifici per riscaldamento, climatizzazione e illuminazione rappresenta quasi il 40 per cento del consumo di energia primaria. Si tratta di una misura importante, perché in Italia nel solo settore residenziale dei 18 milioni di alloggi esistenti almeno 4,5 milioni hanno consumi per riscaldamento più elevati rispetto alla norma che quindi possono essere ridotti.

Per compensare le minori entrate si prevede di ridurre di 200 miliardi le spese per la difesa, che quest'anno sono aumentate di ben 1.600 miliardi, cioè quasi del 5 per cento rispetto allo scorso anno.

PAROLA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento a mia firma.

CAPONI. Signor Presidente, con l'approvazione dell'emendamento 2.1084 si compirebbe un atto di giustizia, giacché esso tende a recuperare lavoratori socialmente utili che, pur essendo in mobilità o in cassa integrazione e avendo svolto prestazioni di attività socialmente utili, non avendo fatto in base ad un'assunzione derivante da progetti non possono oggi godere degli stessi benefici degli altri lavoratori socialmente utili assunti invece attraverso i progetti.

In ogni caso, poiché è noto che il Governo intende presentare un emendamento sulla questione dei lavoratori socialmente utili, propongo di accantonare l'emendamento 2.1084 rinviandone l'esame più avanti nel corso dei nostri lavori.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti recanti la mia firma.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, anche i miei emendamenti si intendono illustrati.

AZZOLLINI. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

GIOVANELLI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1112 si illustra da sé.

VILLONE. Signor Presidente, l'emendamento 2.1113 si illustra da sé.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, l'emendamento 2.1115 si illustra da sé.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, l'emendamento 2.1116 si illustra da sé.

TAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1117 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Lauro si intendono illustrati.

MONTAGNINO. Signor Presidente, l'emendamento 2.1123 tende soltanto a prorogare al 1° gennaio 2002 l'imponibilità dei redditi derivanti da lavoro prestato all'estero. Questo nuovo sistema provoca per i datori di lavoro degli inconvenienti relativi all'applicabilità e un anno in più permetterà di risolvere tali problemi.

BORNACIN. Signor Presidente, l'emendamento 2.1134 si illustra da sé.

MUNDI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1141 si illustra da sé.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1144, presentato dal senatore De Carolis, si intende illustrato.

BRUNI. Signor Presidente, mi permetto di insistere sull'emendamento 2.0.1003, con il quale si propone di modificare l'articolo 31 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sopprimendo alla fine del comma 2 le parole: «ed entro il limite annuo di lire 12.000.000».

Con il comma 2 dell'articolo 31 della suddetta legge si è voluto riconoscere il diritto alla detrazione per le spese mediche sostenute nell'interesse di un familiare per patologie gravi – quindi non solo di tumori o tumori giovanili, ma di tutte quelle patologie che necessitano di diagnosi e terapie pressoché giornaliere – fissando il limite a 12 milioni.

Mi rivolgo alla sensibilità dell'Assemblea ma soprattutto a quella del rappresentante del Governo e del relatore Giaretta che so essere molto sensibili verso queste problematiche: credo che il limite di 12 milioni – cerco di moderare i termini – sia alquanto ridicolo, per non dire altro. Poiché il Governo in tal senso ha valutato la spesa approssimativa complessiva in lire 12-15 miliardi, cifra a mio avviso relativamente modesta, considerato che si sono spesi fior di miliardi per situazioni molto meno importanti – intendo anche dal punto di vista etico – si propone ora di eliminare il suddetto tetto che tra l'altro è fonte di incomprensioni per il cittadino e di complicazioni.

Confido sulla vostra sensibilità per questo emendamento che è veramente molto importante. C'è molta gente che auspica la sua approvazione.

CAMBER. Signor Presidente, con l'emendamento 2.0.1004 desidero portare all'attenzione dell'Aula il problema relativo alla corresponsione degli indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati, che si trascina irrisolto da circa mezzo secolo e per il quale questo Governo nazionale sin dal 1996 aveva assicurato congrue soluzioni, che allo stato non si sono individuate.

L'ipotesi che avanzo con questo emendamento è quella di destinare una quota del gettito che deriva al nostro Stato dall'8 per mille sull'IRPEF ad un Fondo indennizzi per gli esuli, con questo individuando una copertura finanziaria definita negli anni a venire e una fonte certa di risorse da destinare al riguardo.

Ne ho fatto cenno poc'anzi al relatore e ho presentato, in riferimento a questo emendamento, un ordine del giorno. Desidero evidenziare che se quest'ultimo fosse considerato accettabile dal relatore ritirerei l'emendamento, in quanto il mio fine è quello di risolvere in maniera duratura un problema individuando in una quota di questo 8 per mille la fonte da cui trarre successivamente le risorse finanziarie.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, in premessa vorrei fare una dichiarazione generale che vale per tutti i pareri che esprimerò.

Il parere negativo risente, in alcuni casi, di un giudizio sul merito dell'emendamento, in parecchi altri casi attiene invece alla copertura.

Ad esempio, vi sono emendamenti che giudico interessanti in materia di determinazione del reddito familiare o di aumento degli assegni famigliari, su cui già la legge finanziaria dell'anno scorso e anche quella di quest'anno hanno compiuto dei passi in avanti, ma hanno coperture e costi non accettabili in questa sede.

Ugualmente esprimerò parere negativo tutte le volte in cui si tenda ad includere nuovi articoli di legge che appesantiscano ulteriormente il testo della finanziaria. Su questo sarò abbastanza rigoroso nel chiedere il ritiro o nell'esprimere un parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1003, 2.1004, 2.1005, 2.1007, 2.1008, 2.1009, 2.1010, 2.1012, 2.1013, 2.1014, 2.1015, 2.1016, 2.1017, 2.1018, 2.1019, 2.1020, 2.1021, 2.1022, 2.1023, 2.1024, 2.1025, 2.1026, 2.1027, 2.1028, 2.1029, 2.1030, 2.1031, 2.1032, 2.1033, 2.1034, 2.1035, 2.1036, 2.1037, 2.1038, 2.1039, 2.1040, 2.1041 e 2.1042.

L'emendamento 2.1042 prevede, così come vari emendamenti presentati da diversi Gruppi, una detrazione delle spese sostenute per gli abbonamenti nel campo dei servizi di trasporto pubblico. Si tratta di una linea di tendenza che ritengo positiva; abbiamo però dei problemi di copertura che non ci consentono per quest'anno di affrontare anche questa tematica. Quindi, inviterei i presentatori al ritiro, altrimenti esprimo parere negativo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1046^a, 2.1043, 2.1044.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1045^a, invito i presentatori a ritirarlo, mentre sul 2.1045b invito il proponente a riformulare il testo nel modo che segue. Si tratta di una riscrittura che fornisce una più completa descrizione delle tipologie di contribuenti che potranno utilizzare questa norma e prevede una diversa copertura.

Il testo riformulato risulterebbe essere il seguente:

«Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 2) inserire i seguenti: «2-bis) nel comma 2-ter le parole «il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili» sono soppresse e le parole: «il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno»;

«2-ter) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente: «2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;

c) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;

d) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000.».

Conseguentemente: all'articolo 16 la cifra «737» è sostituita da «787» e la cifra «2003» è sostituita da «2002» e all'articolo 143, tabella A relativa al Ministero del lavoro, 2003: - 72 miliardi.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1046, 2.1047, 2.1048, 2.1049, 2.1050, 2.1051, 2.1052, 2.1053, 2.1054, 2.1055, 2.1056, 2.1058, 2.1059, 2.1060, 2.1061 e 2.1062.

Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 2.1063, in quanto stiamo verificando la possibilità di esprimere un parere positivo con la previsione di diverse coperture, così come potrebbero confluire, su questo emendamento, altri proponenti di testi analoghi.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti: 2.1064, 2.1065, 2.1066 e 2.1067.

In merito all'emendamento 2.1068, il proponente solleva una questione che credo debba essere oggetto della nostra attenzione. Devo rivolgermi al Governo in quanto vorrei sapere se veramente sia necessaria una copertura di tali dimensioni per effettuare un intervento di questo genere. Il mio parere sarebbe favorevole nel merito, mentre mi rimetto al Governo per quello che concerne la valutazione della copertura e quindi la possibilità di prevedere l'intervento. Se la copertura fosse tale da non consentire al Governo di esprimere un parere favorevole, pregherei il proponente di formulare un ordine del giorno, perché resti traccia dell'attenzione che il Parlamento ha riservato a questo tema.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1069, 2.1070, 2.1071, 2.1072, 2.1073, 2.1074, 2.1075, 2.1076, 2.1077, 2.1078, 2.1079, 2.1097, 2.1080, 2.1081, 2.1082 e 2.1083.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1084, prendo atto delle dichiarazioni del senatore Caponi; pertanto, lo riesamineremo successivamente.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 2.1085, 2.1086, 2.1087, 2.1088, 2.1089, 2.1090, 2.1091, 2.1092, 2.1093, 2.1094, 2.1095, 2.1096, 2.1098, 2.1099, 2.1100, 2.1101, 2.1102, 2.1103, 2.1104, 2.1105, 2.1106 e 2.1107.

Invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 2.1108 e 2.1108^a, perché in Commissione è già stata approvata un'integrazione che porta la proroga a 18 mesi dall'acquisto; altrimenti, il parere è contrario.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 2.1109, 2.1110, 2.1111, 2.1112 e 2.1113.

Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 2.1114. Condivido le osservazioni fatte dal senatore Albertini, però dobbiamo tener conto del fatto che la norma è stata così riscritta dall'altro ramo del Parlamento. Ora, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare un testo che si vorrebbe tendenzialmente non modificare, mi sembra inopportuno introdurre una modifica ulteriore. Altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1115, 2.1116, 2.1117, 2.1118, 2.1119, 2.1120, 2.1121 e 2.1122.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1123, la Commissione ha risolto una parte dei problemi sollevati dall'emendamento nel senso che è intervenuta con riferimento ai lavoratori transfrontalieri, non essendo però riuscita a trovare una soluzione al problema specifico del trattamento fiscale dei lavoratori italiani all'estero su cui è intervenuto il recente collegato fiscale. Mi rimetto al parere del Governo, segnalando che il problema deriva anche dal fatto che le previste convenzioni tra i vari Paesi non sono tutte in essere.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1124, 2.1125, 2.1126, 2.1127, 2.1128, 2.1129, 2.1130, 2.1131, 2.1132, 2.1133, 2.1134, 2.1135, 2.1136, 2.1137, 2.1138, 2.1139, 2.1140, 2.1141, 2.1142, 2.1143, 2.1144, 2.1145, 2.1146 e 2.1147.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 13 e parere contrario sugli emendamenti 2.0.1000, 2.0.1001 e 2.0.1002.

Con riferimento all'emendamento 2.0.1003, il senatore Bruni ha sollevato un problema di forte rilievo sociale. Devo rilevare che prima dell'approvazione della legge 21 novembre 2000, n. 342, non vi era alcuna indicazione in tal senso, per cui si è fatto un passo avanti notevole, e se il Governo fosse in grado di trovare una copertura per ampliare tale intervento il relatore non potrebbe che essere favorevole. In ogni caso non può in alcun modo essere accettata la compensazione proposta dal Gruppo di Forza Italia.

A proposito dell'emendamento 2.0.1004, segnalo che ci sono diversi emendamenti che propongono un intervento sulle tabelle della legge finanziaria, in modo da predisporre una dotazione in questa materia. Consiglierei al senatore Camber di aggiungere la propria firma a tali emendamenti, se non lo avesse già fatto. È una questione che presuppone una procedura più complessa che un'approvazione in legge finanziaria: eventualmente potrebbe trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.1005, così come sull'emendamento 2.0.1006. Anche in questo caso si tratta di un obiettivo condivisibile, ma riporta in finanziaria un disegno di legge che è all'attenzione delle competenti Commissioni. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.0.1007, 2.0.1008, 2.0.1009, 2.0.1010, 2.0.1011, 2.0.1012, 2.0.1013, 2.0.1014 e 2.0.1015.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1016, propongo di accantonarlo, perché vorrei chiedere ai senatori firmatari di riformularlo. L'emendamento comporta un onere eccessivo; forse possiamo individuare un intervento comunque positivo per questo settore.

PRESIDENTE. Quando parla di accantonamento, significa rinviare ad altro articolo?

GIARETTA, *relatore*. No, Presidente: chiedo di tenere in sospeso questo articolo. Non vi saranno molti accantonamenti, solo questo articolo, perché riguarda materie di carattere generale. Vedrà che concluderemo rapidamente anche l'esame dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Senatore Pelella, accoglie la formulazione proposta dal relatore?

PELELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione degli emendamenti all'articolo 2, do lettura all'Aula – anche perché mi è stato richiesto – delle conclusioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina.

Per quanto riguarda i documenti di bilancio, il voto finale è previsto per la giornata di martedì 19. Una volta concluso tale esame, il Senato passerà alla trattazione del programma di attuazione dei cicli scolastici, dei decreti-legge in scadenza, nonché dei disegni di legge sul servizio civile, sull'elettrosmog, sul socio lavoratore e sulle competenze dei geometri.

I Capigruppo hanno poi stabilito che l'Assemblea inizi l'esame della legge elettorale nella giornata di martedì 9 gennaio. La Commissione affari costituzionali si riunirà per concludere la trattazione di tale provvedimento a partire da martedì prossimo, 19 dicembre, una volta, cioè, concluso l'esame in Assemblea dei documenti di bilancio. Ove la Commissione non concludesse i propri lavori prima della sospensione natalizia con un testo da sottoporre all'Assemblea, l'Aula prenderà in esame il disegno di legge n. 3812, nel testo proposto dal Governo. Ad esso i Gruppi potranno presentare emendamenti entro le ore 18 dell'8 gennaio. Il termine per i subemendamenti sarà successivamente comunicato ai Gruppi.

Ove venisse confermata la prevista riunione nel primo pomeriggio odierno delle Commissioni congiunte esteri e affari comunitari di Camera e Senato al fine di udire le comunicazioni del Presidente del Consiglio sul vertice di Nizza, le Commissioni senatoriali sono autorizzate fin d'ora a procedere alla propria convocazione.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 13 dicembre 2000 al 12 gennaio 2001.

Mercoledì	13 dicembre		(antimeridiana) (h. 9,30-13,30)	}		
»	13	»	(pomeridiana) (h. 16-20,30)			
Giovedì	14	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)			
»	14	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)			
»	14	»	(notturna) (h. 21-23)			
Venerdì	15	»	(antimeridiana) (h. 9,30-12)			– Seguito del disegno di legge n. 4886 – Bilancio di previsione dello Stato (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
»	15	»	(pomeridiana) (h. 16-20)			
»	15	»	(notturna) (h. 21-23)			– Seguito del disegno di legge n. 4885 – Legge finanziaria 2001 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Sabato	16	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)			
Lunedì	18	»	(antimeridiana) (h. 11,30-13,30)			
»	18	»	(pomeridiana) (h. 15,30-22)			
Martedì	19	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13,30)			
»	19	»	(pomeridiana) (h. 16,30)			

Mercoledì	20	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	} <ul style="list-style-type: none"> - Programma di attuazione dei cicli scolastici - Disegno di legge n. 4903 – Decreto-legge n. 295 sulla Jugoslavia (<i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 22 dicembre 2000</i>) - Disegno di legge n. 4911 – Decreto-legge n. 311 per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (<i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 30 dicembre 2000</i>) - Seguito del disegno di legge n. 4408 – Servizio civile - Seguito del disegno di legge n. 4273 – Inquinamento elettromagnetico - Disegno di legge n. 3512 – Socio lavoratore - Disegno di legge n. 884 e connessi – Competenze geometri 	
	»	20	»		(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)
Giovedì	21	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)		
	»	21	»		(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)
Venerdì	22	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)		

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 4903 e 4911 dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 18 dicembre.

Martedì	9	gennaio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} <ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 3812 e connessi – Legge elettorale 	
Mercoledì	10	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)		
	»	10	»		(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)
Giovedì	11	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)		
	»	11	»		(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)
Venerdì	12	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)		

Gli emendamenti al disegno di legge elettorale dovranno essere presentati entro le ore 18 di lunedì 8 gennaio. Ove la Commissione affari costituzionali non concludesse prima della sospensione natalizia i propri lavori con la predisposizione di un testo da sottoporre all'Assemblea, sarà iscritto all'ordine del giorno dell'Aula il disegno di legge n. 3812 al quale dovranno riferirsi gli emendamenti.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, intanto mi permetto di esprimere soddisfazione per il fatto che la maggioranza non abbia voluto insistere – grazie anche all'autorevolissimo intervento del Presidente del Senato – nel calendarizzare la legge elettorale in questo ultimo scorcio di lavori prima della sospensione per le feste natalizie. Quindi, in questo contesto e definendo il calendario nel modo in cui è stato annunciato dal Presidente, ci dichiariamo anche qui in Aula formalmente d'accordo.

Ma è ovvio – voglio che questo resti chiaro – che non siamo e non saremo favorevoli ad approvare un nuovo testo di legge elettorale a campagna elettorale sostanzialmente e ampiamente già da tempo iniziata. Ciò si sarebbe potuto fare – e qualche volta si è fatto – se si fosse trovata una congrua intesa tra maggioranza e opposizione su un testo che fosse quanto meno di minimo comune gradimento.

Ciò non è accaduto e noi continuiamo a deprecare la volontà della maggioranza di procedere comunque; a gennaio inizierà la discussione generale e se la maggioranza insisterà, nell'immediata vigilia elettorale, avrà i numeri per farlo.

Prendendo atto della pervicace volontà della maggioranza, espressa fino a questo momento, mi permetto a nome del Gruppo di Forza Italia – non so se interverranno altri colleghi del nostro schieramento – di formulare un ulteriore appello, per evitare un nuovo scontro su un argomento che, per definizione, dovrebbe essere unificante per le forze politiche.

Se vorrete, comunque, procedere il 9 gennaio prossimo all'esame della legge elettorale, iniziando la discussione generale di un testo peraltro ampiamente superato dal dibattito e dagli emendamenti già approvati in Commissione, ne prenderemo atto. È ovvio che non approveremo quel testo e saremo pronti a discutere e ad esporre le nostre ragioni.

Consentitemi di formulare un ultimo appello, prima che inizi la lunga maratona della finanziaria, affinché le forze politiche della maggioranza ci ripensino.

Credo che sarebbe un atto di rispetto nei confronti del Parlamento, dei cittadini e delle forze politiche. È ben noto che sono stato l'ultimo a doversi arrendere dinanzi ad una evidenza che tanti davano per scontata già da molto tempo; sarebbe stato bello poter approvare una nuova legge elettorale. Sappiamo tutti che quella vigente non corrisponde alle nostre migliori aspettative; purtroppo, e non a causa nostra, non vi è stata la possibilità di trovare un minimo comune denominatore.

Ripensateci e, laddove non voleste farlo, la mattina del 9 gennaio saremo pronti a sostenere il dibattito – non solo all'interno del Parlamento – affinché l'opinione pubblica sia realmente informata della materia del contendere, dei motivi per i quali non è stato possibile approvare una nuova legge elettorale, delle ragioni della maggioranza e di quelle dell'opposizione. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN*).

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Anche il senatore Angius discuterà del denominatore, vedremo se sarà comune o no. Ha facoltà di parlare.

ANGIUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per esprimere, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, piena condivisione della proposta, definita in sede di Conferenza dei Capigruppo, concernente il calendario di qui alla ripresa dei lavori all'inizio del nuovo anno, dopo la sospensione natalizia.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari – di ciò siamo particolarmente soddisfatti – ha accolto una proposta che ho formulato, tenendo conto delle osservazioni di merito e di opportunità temporale avanzate dai colleghi dei diversi Gruppi della maggioranza, dal rappresentante del Governo e dai colleghi dell'opposizione.

A me sembra che la proposta sia ragionevole e saggia, consentendo, al di là dei pronunciamenti di ciascuno, di concludere positivamente i nostri lavori e di riprenderli all'inizio del nuovo anno con l'esame di un tema rilevante.

Vorrei ricordare al presidente La Loggia e agli altri colleghi che nell'ultima Conferenza dei Capigruppo prima della pausa estiva, tenutasi alla fine del mese di luglio dell'anno in corso, discutemmo dell'inserimento della legge elettorale nel programma dei lavori, con l'impegno che essa giungesse all'esame dell'Assemblea dal 30 settembre in poi.

Ora, al di là delle opinioni che ciascuno di noi ha – e si tratta anche di opinioni molto precise – credo che sarebbe oltremodo non dignitoso per l'Assemblea del Senato non pronunciarsi su questa materia.

Non so quale sarà la determinazione finale alla quale giungeremo, e non voglio anticipare una valutazione da parte nostra; voglio però sottolineare che operare un estremo tentativo per dare al Paese una legge elettorale, viste le critiche diffuse e spesso convergenti che rivolgiamo alla legge in vigore, tentare qui in Aula di raggiungere un risultato positivo per dare al nostro Paese una legge elettorale, che, senatore La Loggia, si basi su due principi fondamentali ed essenziali, e cioè vince chi prende più voti, non chi prende più seggi, e perciò ha il diritto alla maggioranza...

NOVI. Avreste perso!

ANGIUS. Senatore Novi, pensi a se stesso e alle sue sconfitte! Lasci perdere. (*Commenti del senatore Novi*).

PRESIDENTE. Senatore Novi, non provochi. Attenda, il tempo è lungo.

ANGIUS. A me sembra che operare un tentativo in questa direzione e con tali fini – un estremo tentativo, lo riconosco – per avere cioè una legge elettorale che si fondi su questo elementare principio di democrazia,

al fine di garantire stabilità, e quindi permettere la governabilità per chi vince le elezioni, sia doveroso.

Poi falliremo, non ci riusciremo: è possibile o è probabile, ma questo è lo spirito che anima la nostra iniziativa e la questione, badate, non riguarda solo il merito ma anche il modo con cui lavoriamo. È una legislatura che stiamo discutendo di tale questione; discutiamone qui nell'Aula del Senato, non lo abbiamo mai fatto in un'intera legislatura. Iniziamo a discutere il 9 gennaio e ciascuno dirà la sua. Noi pensiamo di avere degli argomenti per sostenere le nostre ragioni; immagino che altrettanto penseranno i colleghi dell'opposizione, dopodiché decideremo, come avviene in qualsiasi Parlamento e in qualsiasi Paese civile e democratico.

Apprezzo pertanto la decisione che abbiamo assunto, che sosterremo se saremo chiamati a pronunciarci, sul calendario dei nostri lavori. (*Applausi dal Gruppo DS*).

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, sono costretto a ripetere le dichiarazioni fatte sia in Commissione che in Aula per l'ennesima volta e cercherò quindi di farlo brevemente.

Sarei ipocrita se dicessi che siamo soddisfatti. Noi assumiamo questa decisione dello spostamento di tale discussione in Aula al 9 gennaio esclusivamente, come ella, signor Presidente, ha avuto la bontà di dirmi anche in un colloquio che le ho richiesto qualche giorno fa, se ciò significa una volontà, una determinazione e una capacità di entrare anche nel merito del procedimento legislativo, rispetto ad una legge che tutti riteniamo sia un atto democratico da dare al Paese. Quella attuale è una legge il cui *deficit* e le cui insufficienze sono state da tutti riconosciute. Mi pare però che siamo ancora a livello di intenti, per cui si accumulano e si aggiungono ritardi a ritardi. Vi sono stati certamente ritardi iniziali – ma noi crediamo di avere le carte in regola – quando si è tentato a colpi di *referendum* di cambiare questa legge, andando in una direzione sbagliata.

Vi è stata una respipiscenza post-referendaria, probabilmente tardiva, anche da parte delle forze di maggioranza, però a quel punto, quando abbiamo iniziato a discutere seriamente in 1^a Commissione, si è verificato non dico un ostruzionismo, senatore La Loggia, ma un vero e proprio «gioco delle tre carte» da parte di Forza Italia, del Polo e di tutta la Casa delle libertà.

Non è vero che non ci siamo spostati dalle nostre posizioni. Abbiamo discusso nel merito, ognuno ha abbandonato i propri principi di fondo e anche Rifondazione lo ha fatto. Abbiamo tentato di lavorare seriamente fino a quando (le italiane e gli italiani debbono conoscere la cronistoria) è arrivata come una doccia fredda la dichiarazione che si era entrati in un tunnel elettorale, per cui non era più possibile cambiare la legge elettorale, nonostante questa non preveda modifiche della Costituzione.

Sono preoccupato per le dichiarazioni rese questa mattina dal collega La Loggia. Credo che il 9 gennaio ci ritroveremo in questa situazione, cioè di fronte ad un ostruzionismo strisciante, per cui non si discuterà nel merito, ma ci si continuerà a dire pregiudizialmente che non si vuole più discutere perché le elezioni sono sempre più vicine.

Allora, voglio che resti agli atti che da parte nostra – e spero delle forze della maggioranza – a quel punto vi sarà la volontà cosciente e la determinazione di andare oltre gli intenti e di entrare nel merito della discussione, procedendo all'approvazione della legge con la maggioranza che si determinerà. Facciamo queste affermazioni dallo scorso mese di settembre. Ripetiamo che vi è la volontà da parte nostra di giungere all'approvazione di questa legge con la maggioranza che si determinerà, dal momento che non si tratta di una legge costituzionale.

Per quanto riguarda Rifondazione Comunista, ovviamente, anche il futuro quadro politico elettorale sarà determinato dagli automatismi e dai meccanismi elettorali. Desidero che resti agli atti questa nostra dichiarazione.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, in sede di Conferenza dei Capi-gruppo, questa mattina, abbiamo sollevato forti perplessità sul calendario proposto, ma per motivi assolutamente pratici. Ancora una volta abbiamo assistito al tentativo di formare un calendario che a nostro parere è assolutamente irrealistico. Il nostro parere, però, è confortato da numerosi precedenti; abbiamo più volte sollevato la questione di calendari «affollati», preparati in modo che poi non fosse possibile onorarli in Aula. Temiamo che ciò accada anche questa volta.

Tuttavia, non ci siamo opposti a questo calendario, lo abbiamo – per così dire – subito, per due motivazioni. La prima è di carattere generale. Riteniamo che, avvicinandosi le elezioni, sia bene che ognuno di noi faccia un passo indietro, per cercare di creare un'atmosfera il più possibile serena, per non andare ad uno scontro totale. Quindi, almeno sulle questioni formali, si dovrebbe trovare un accordo.

La seconda motivazione è che abbiamo preso atto con soddisfazione che la maggioranza si è resa conto dell'impossibilità di affrontare la spinosa questione della legge elettorale prima di Natale. Riconosciamo, peraltro, il pieno diritto della maggioranza di voler calendarizzare questo argomento. È un diritto assolutamente incontestabile della maggioranza formare il calendario secondo i tempi e i modi che preferisce, compatibilmente con i diritti dell'opposizione e il rispetto del Regolamento.

Vorrei comunque fare alcune precisazioni sulla legge elettorale, perché mi sembra che in quest'Aula siano state fatte affermazioni in alcuni casi strumentali e in altri addirittura false. Innanzitutto, vorrei rispondere a quanto detto poc'anzi dal senatore Russo Spena. Non è lecito, collega,

fare il processo alle intenzioni e all'atteggiamento delle opposizioni. L'opposizione ha presentato un suo progetto chiaro, preciso e inequivocabile, che sta agli atti e che chiunque può leggere, dal quale emerge perfettamente cosa pensiamo sulla riforma della legge elettorale. La nostra visione non combacia con la vostra, ma non c'è niente di male – per carità! – è una cosa assolutamente democratica. Non riesco a capire perché si debbano esprimere giudizi di merito sulla nostra posizione, che ovviamente sarà coerente con quanto abbiamo fino ad ora sostenuto.

Se a settembre abbiamo sostenuto che ormai era troppo tardi per fare una nuova legge elettorale, lo sosterremo anche ora che sono passati altri mesi. Non è il caso di iniziare ora un dibattito sulla legge elettorale, è evidente, per cui sarò brevissimo, ma se c'è stato un ritardo, cari colleghi, esso si è determinato perché anche all'interno della maggioranza c'erano delle divisioni, non c'era l'accordo. Quindi, per favore, non attribuite a un preteso ostruzionismo dell'opposizione questo ritardo, che si è determinato perché all'interno della maggioranza non c'era assolutamente unanimità sul tipo di legge elettorale da proporre.

Qui vengo al punto fondamentale, e mi rivolgo al collega Angius. Collega Angius, credo non vi sia assolutamente alcunché di poco dignitoso nel prendere eventualmente atto del fatto che non è possibile fare una riforma elettorale: sarebbe una normale vicenda del gioco democratico. Sarebbe invece assolutamente poco dignitoso che un Parlamento facesse una legge elettorale per suoi scopi elettorali: questo sì che sarebbe assolutamente poco dignitoso e democratico. (*Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Porcari*). Allora, qui abbiamo un'idea molto diversa di cosa sia un Paese civile e democratico, caro collega Angius: per me un Paese civile e democratico è quello che non cambia le regole a gioco ormai iniziato. Non attacchiamoci ai formalismi: è ormai del tutto evidente che la tenzone elettorale è iniziata: Rutelli e Berlusconi sono in competizione elettorale. Cambiare le regole del gioco adesso sarebbe (questo sì!) poco degno di un Paese civile e democratico, almeno per come la pensiamo noi. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN*).

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, onestamente non vorrei che questa mattina si svolgesse il dibattito sulla legge elettorale, perché la Conferenza dei Capigruppo ha opportunamente deciso che se ne discuterà il prossimo 9 gennaio. Ho chiesto la parola solo dopo aver ascoltato altri interventi, perché il Gruppo del CCD si riconosce in pieno nelle considerazioni espresse dal collega La Loggia. Vorrei soltanto aggiungere che la decisione di oggi è opportuna, ma bisogna evitare che si rimanga con l'opinione che qualcuno abbia mai proposto (parlo da parte della maggioranza) il principio in base al quale chi ha più voti vince, perché la maggioranza ha sempre proposto in Commissione una quota consistente di seggi mag-

gioritari (metà e metà nella prima ipotesi o tre quarti e un quarto nella seconda ipotesi) e quindi quel principio non è mai stato posto all'ordine del giorno. Lo dico per evitare che il 9 gennaio si possa discutere di cose che non sono mai avvenute fino ad ora.

Chiedo scusa per l'intervento, che non avrei svolto se non avessi ascoltato determinate argomentazioni. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI*).

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, mi scuso se intervengo per esprimere un forte dubbio e per porre un quesito. Il forte dubbio è il seguente.

Dal giorno in cui è stato presentato questo testo governativo (il 16 febbraio 1999), che adesso ci è stato comunicato che sarà alla base della nostra discussione, sono intervenuti due fatti importanti. È intervenuto un *referendum* del 1999, nel quale si proponeva una sostanziale modifica, cioè l'abolizione della quota proporzionale: non scattò per poco la partecipazione minima del 50 per cento e il *referendum* fu reso nullo. Fu ripresentato quest'anno e, prima della celebrazione del *referendum*, ci furono dei dibattiti importanti, nei quali si incrociarono posizioni politiche diverse per sostenere una tesi che non corrispondeva ad alleanze, ma ad una visione opposta a quella del *referendum*: cioè non solo non sopprimere la quota di proporzionale, ma aumentarla, e si era preso come possibile modello quello che vige da tempo, e con risultato positivo, nella Repubblica federale tedesca. Sta di fatto che, a distanza di un anno, la partecipazione al *referendum* non fu del 49 per cento, ma del 32 per cento; quindi, si può supporre che, a parte la quota che probabilmente è di astensione come tale, fosse stato raccolto questo messaggio per procedere ad una discussione di fondo su questa linea possibile dell'adozione di una legge simile a quella tedesca.

Dopodiché sono accaduti dei fenomeni strani, direi curiosi. Sarò brevissimo, signor Presidente, come è giusto che sia in questo scorcio di discussione. Agli atti parlamentari abbiamo una proposta di legge presentata dai colleghi deputati Urbani e Tremonti, che sostanzialmente accoglie il sistema tedesco. Se su questa legge si procedesse, credo si corrisponderebbe all'indirizzo emerso dalla giornata referendaria. Adesso, però, sento dire che gli stessi proponenti «non adottano più la loro creatura». In questo modo entriamo veramente nella fantascienza.

Vorrei quindi sapere – per essere concreto e per poter svolgere poi un'ultima osservazione – quando è possibile presentare emendamenti, dato che la discussione avrà inizio il 9 gennaio 2001.

PRESIDENTE. Entro l'8 gennaio.

ANDREOTTI. Allora, se uno di noi presentasse un emendamento contenente il testo della proposta di legge dei deputati Urbani e Tremonti,

a mio avviso potrebbe rendere più semplice la discussione andando incontro ai colleghi del Polo. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR, DS, Misto-RI e Verdi*). Non escludo che, se il mio Capogruppo mi autorizza, presenterò questo emendamento globale.

Tuttavia vorrei aggiungere – dal momento che posso parlare di ciò con assoluta obiettività giacché non sono interessato alle elezioni, anche se non per mio merito – un’ultima osservazione che sottopongo all’attenzione di tutti noi. Potrebbe accadere, infatti, che iniziando l’esame del provvedimento il 9 gennaio 2001, la discussione si prolunghi, giacché non sarà facile essere tutti concordi. Può anche darsi che con uno sforzo di buona volontà si arrivi all’approvazione da parte del Senato, ma il provvedimento potrebbe rimanere pendente e non diventare legge dello Stato, perché la Camera dei deputati potrebbe non fare a tempo a licenziarlo. Questo significa attribuire una debolezza intrinseca alla prossima legislatura. Infatti, avendo una parte del Parlamento deciso quello che tutti sosteniamo, vale a dire che l’attuale legge elettorale non va bene, ed essendo stato elaborato un modello nuovo, si andrebbe a votare con la vecchia legge, ma il giorno dopo la legislatura verrebbe non dico delegittimata ma certamente molto indebolita.

A me pare, però – potremmo anche effettuare un piccolo sondaggio in Aula per verificare le rispettive posizioni scoprendo magari che sono più vicine – che occorre stare attenti in una materia così delicata, nella quale non bisogna mai essere eccessivi cultori di storia. Nel momento in cui osservo, adesso, che viene dato come pacifico il concetto di premio di maggioranza, prescindendo da quella che nel 1953 fu la condizione per l’assegnazione di quel premio, cioè che prima si ottenesse dagli elettori la maggioranza del 50 più uno e poi con questa si procedesse all’arrotondamento – non voglio riferirmi a come ciò fu classificato – constato che c’è una certa evoluzione che reputo un’involuzione culturale. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e Misto-RI e del senatore Leoni*).

PRESIDENTE. Senatore Andreotti, in sede di Conferenza dei Capi-gruppo si è posto il problema del testo da presentare in Aula e si è ritenuto che il testo del disegno di legge presentato dal Governo D’Alema sia lo strumento più idoneo a consentire ai Gruppi parlamentari e ai singoli senatori di apportare emendamenti, anche complessivi, alternativi al testo stesso.

Naturalmente, senatore Andreotti, credo – ma ciò senza entrare nel merito e senza assumere posizione di parte – che in questo tentativo di processo di revisione della nostra storia può darsi che l’aggettivo «truffaldino» a quella legge elettorale possa essere anche espunto. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, non vorrei parlare della riforma elettorale, però credo che l'intervento del senatore Andreotti meriti una risposta.

Mi stupisce – lo devo dire con grande franchezza io che, rispetto al senatore Andreotti, mi sento certamente allievo – che egli venga a riproporre un dibattito teorico-culturale sulla riforma elettorale a pochi mesi dalle elezioni. Anche perché, senatore Andreotti, le ricordo che quest'accelerazione, questo improvviso desiderio della maggioranza di affrontare il testo della riforma elettorale, non è – come lei pensa – legato all'insuccesso del *referendum*, ma al risultato delle elezioni regionali: quando la maggioranza si è accorta con le elezioni regionali di essere veramente vicina alla sconfitta, si è posta il problema della riforma elettorale. (*Applausi dal Gruppo AN*).

Allora, al di là delle formule, della Urbani-Tremonti o della legge tedesca, è maturata la convinzione da parte dell'opposizione che l'obiettivo della maggioranza fosse quello di modificare l'attuale legge elettorale per mutare le condizioni del risultato elettorale: cioè, di fronte ad una probabile sconfitta in termini numerici di voti, o di ridurre la sconfitta o, comunque, di elaborare qualche meccanismo che consentisse alla maggioranza di restare tale almeno in termini di seggi. Questa valutazione di carattere strettamente politico è quella che ha posto l'opposizione nelle condizioni di presentare una serie di emendamenti al disegno di legge Amato-Villone, ma anche di dichiarare che i tempi, le modalità, le condizioni politiche per discutere di riforma elettorale erano abbondantemente superati.

In ogni caso, per ritornare all'argomento, anche noi abbiamo subito e subiamo questa calendarizzazione a gennaio 2001, peraltro dando atto alla maggioranza di aver superato un'*impasse* che si poneva nel momento in cui si doveva stabilire la data della discussione della riforma elettorale in Aula.

Credo che in questo momento abbiamo l'obiettivo più immediato ma anche più concreto – e rivolgo in tal senso un invito a tutti i colleghi – di arrivare al giorno 19 dicembre con la chiusura di questa finanziaria, cercando – lo dico ai colleghi di maggioranza che stanno contribuendo notevolmente a rendere confuso questo dibattito – di uscirne lasciando una buona immagine della XIII legislatura nella sua capacità di legiferare. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, è molto singolare che nell'Aula del Senato si colga ogni circostanza possibile, a cominciare dal calendario, per discutere di legge elettorale e si rifiuti ostinatamente di discuterne nella sede propria, vale a dire in un dibattito appositamente destinato in Aula ad esaminare il testo di un'ipotesi di riforma di legge elettorale. Il presidente Andreotti ci ha dato un saggio consiglio, e lo ringrazio molto, che

rischia di essere, vista la metodologia, quasi eversivo: vale a dire che il Senato si occupi di riforma elettorale durante un dibattito all'uopo dedicato in Aula facendo il proprio serio lavoro parlamentare.

Inviterei tutti a smettere di parlare di legge elettorale in ogni circostanza impropria e ad aprire invece le porte all'occasione propria. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, confermo, anche a nome del Gruppo dei Popolari, l'accordo sul programma che lei ha proposto e che ha trovato consenso nella Conferenza dei Capigruppo in relazione anche alla circostanza, che vorrei ricordare all'opposizione, che di modifica alla legge elettorale in questa legislatura si parla dai tempi della Bicamerale, non è che le questioni siano sorte ieri o avanti ieri.

Quella sarà la sede in cui tutte le ipotesi potranno essere prese in considerazione e potranno dignitosamente dar luogo a un dibattito che è necessario in quest'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Vertone Grimaldi*).

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Con l'intervento della senatrice Mazzuca Poggiolini concluderemo il dibattito. Non dovevamo discutere di legge elettorale, ma siamo arrivati a discuterne.

Ha facoltà di parlare la senatrice Mazzuca Poggiolini.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, i Democratici-l'Ulivo, così come molti in quest'Aula, avrebbero preferito che la legge elettorale potesse essere oggetto di discussione e di modifica da molto tempo, cioè da quando ci si è resi conto che l'attuale legge elettorale ha portato alle conseguenze note, nel 1995 e nella successiva legislatura.

Credo sarebbe molto importante che i politici in genere ricordassero che i fatti devono seguire alle promesse. Il centro-sinistra ha fatto corrispondere alle 88 tesi dell'Ulivo, che erano delle promesse, dei fatti estremamente concreti che coprono il 90 per cento di quelle promesse. Allo stesso modo, ne daremo conto ai nostri elettori, sperando che i mezzi di diffusione e di comunicazione vogliano dare atto di questi fatti e non soltanto delle polemiche che sempre si accendono per mascherare i fatti stessi.

Voglio ricordare come la promessa di chi ha invitato i cittadini ad andare al mare o ai monti per far fallire il *referendum*, sostenendo che poi la legge elettorale si sarebbe fatta in Parlamento, insieme a tante, tantissime altre, è stata disattesa. Allora dico ai nostri cittadini, ai quali dobbiamo rivolgerci: attenzione alle promesse sui cartelloni elettorali, potreb-

bero far la fine delle promesse sulla legge elettorale! (*Commenti dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Poiché non sono state avanzate proposte alternative, resta confermato il calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo, così come annunciato ai colleghi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge finanziaria, passando alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Metto ai voti l'emendamento 2.1000, presentato dai senatori Moro e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1001, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1002, presentato dai senatori Stiffoni e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1003, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1004.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Finalmente abbiamo una votazione diversa.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1004, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1005, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1007, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1008, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1009, presentato dal senatore Maceratini da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1010, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1012, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1013, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1014, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1015, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1016, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1017, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1018, presentato dal senatore Macerantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1019, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1020, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1021, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1022.

CUSIMANO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1022, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1023.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, prendo la parola per comunicare che il senatore Leoni interverrà in dichiarazione di voto e per preannunciare che richiederemo la votazione nominale con procedimento elettronico.

LEONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1023 è molto complesso e articolato e fa riferimento agli aiuti fiscali alle famiglie. Dobbiamo rilevare che la famiglia, pur rappresentando un principio molto sventolato in questi tempi dalla maggioranza, rimane la Cenerentola nella visione fiscale anche di questa finanziaria.

Nell'emendamento si propone una rivisitazione degli aiuti alle famiglie; per ogni figlio a carico è riconosciuto uno sgravio di circa 2-3 milioni di lire, contro gli 8 milioni della vicina Germania e i 7 della vicina

Francia. Troppo spesso sentiamo affermare che in Europa si adottano certe procedure per determinate situazioni. Oggi richiamiamo l'attenzione proprio nei confronti della famiglia. Vogliamo, una volta tanto, che anche in Italia la famiglia abbia lo stesso riconoscimento e la stessa attenzione che le riservano i Paesi confinanti con il nostro.

Il nostro suggerimento è orientato nel senso di riconoscere e poi concedere aumenti a quelle famiglie che hanno più figli, e di non fermarsi, cioè, al riconoscimento di 7-8 milioni per un figlio; è necessario prevedere un aumento, portando a 11 milioni il riconoscimento per il secondo figlio e a 15 per il terzo; sarebbe un modo per andare incontro alle famiglie numerose.

Per tale motivo chiediamo anche noi la votazione elettronica, peraltro già annunciata poc'anzi dal senatore Peruzzotti.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella dei colleghi del Gruppo di Alleanza Nazionale all'emendamento 2.1023 che si muove nella direzione da noi indicata quando abbiamo illustrato i nostri emendamenti che proponevamo l'introduzione del *basic income* familiare, vale a dire il quoziente familiare relativo alla tassazione della famiglia.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere, a nome del Gruppo al quale appartengo, la firma all'emendamento in esame.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 2.1023, che ritengo essenziale, anche perché la famiglia italiana, con riferimento alla sua capacità di reddito, a partire dal 1992 in poi, ha subito dei colpi devastanti; tanto è vero che il salario medio italiano è diminuito al Sud del 16 per cento e al Centro-Nord del 7,5 per cento. Si tratta quindi di emendamenti essenziali, necessari per permettere alla famiglia italiana di uscire da una situazione di crisi spaventosa, confermata anche dal bassissimo tasso di natalità che in termini negativi ci porta a detenere un primato a livello europeo.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo scusa ma ritengo assolutamente doveroso questo ulteriore intervento. In primo luogo, faccio notare che il senatore Leoni non è tra i firmatari dell'emendamento in esame e quindi anch'egli, insieme agli altri componenti del Gruppo, chiede di poter apporre la sua firma.

In secondo luogo, non è stato motivato il parere contrario da parte del rappresentante del Governo e del relatore su questa proposta modificativa. Dal momento che si parla della famiglia e che la compagine di Governo e la maggioranza si fanno belle sostenendo di portare avanti le esigenze della famiglia, vorremmo che – proprio in considerazione di quanto detto poco fa dal senatore Leoni – in quest'Aula venisse espressa una motivazione plausibile e si chiarisse il motivo di questa contrarietà. È un nostro diritto; per cui spero che la richiesta venga accolta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1023, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PREESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1024.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sottolineando anche per questo emendamento il valore che Alleanza Nazionale dà al ruolo della famiglia nel nostro sistema, non soltanto sociale ma anche educativo e formativo.

Invito, quindi, la maggioranza e il Governo a riflettere, a prendere in considerazione le proposte da noi avanzate e a rispondere – come è stato anche testé richiamato dal collega Peruzzotti della Lega Nord – con argomentazioni serie e motivate sul loro diniego di parere favorevole sui nostri emendamenti.

Contestualmente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LEONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI. Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere le firme dei componenti del nostro Gruppo all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedrizzi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1024, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1025, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1026, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1027, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1028, presentato dal senatore Albertini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1029, presentato dal senatore Albertini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1030.

CUSIMANO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cusimano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1030, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1031, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1032.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, desidero aggiungere la firma a questo emendamento presentato dal senatore Gubert, che mi pare sia assente. Chiedo che la votazione sia effettuata con sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1032, presentato dai senatori Gubert e Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1033, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1034.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo nostro emendamento che compie solamente un piccolo passo nella direzione di introdurre il quoziente familiare di cui abbiamo già parlato. Se dovessimo procedere con questa progressione, con questo ritmo, avremo la possibilità di introdurre il quoziente familiare tra dieci anni. Il Governo non accetta nemmeno questi ritmi, tanto è vero che il Forum delle associazioni familiari, che raccoglie decine e decine di associazioni di famiglie ha definito la politica del Governo «politica dei passi infinitesimali», cioè dei passi impercettibili.

Se il Governo non è in grado di argomentare *a contrariis* il mancato accoglimento dei nostri emendamenti circa l'introduzione del quoziente familiare, almeno accetti questo piccolissimo passo, che non fa altro che elevare da 552.000 lire a 800.000 lire per il 2001 e da 588.000 lire a 900.000 lire per l'anno successivo la detrazione familiare. Mi sembra una richiesta ragionevole, compatibile con le esigenze di bilancio.

Oltretutto, il quadro dei conti pubblici che è stato fatto è così roseo che non vediamo per quale motivo si debba negare questa possibilità alle famiglie italiane. Il gettito delle imposte, anche negli ultimi mesi, è andato *ultra petita*, cioè oltre quanto era stato previsto e richiesto al contribuente italiano: non vedo allora perché il Governo e la maggioranza continuino a dire no a queste nostre proposte emendative.

Su questo emendamento chiedo la votazione mediante procedimento elettronico. (*Applausi del senatore Specchia*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedrizzi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.1034, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, fino alle parole «lire 900.000».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.1034 e l'emendamento 2.1035.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1036.

LEONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.1036 e chiederne la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Leoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1036, presentato dai senatori Gubert e Leoni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1037.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento e chiederne la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.1037, presentato dai senatori Gubert e Moro, fino alle parole «al netto dell'IRPEF».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.1037 e l'emendamento 2.1038.

Metto ai voti l'emendamento 2.1039, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1040.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, poiché l'emendamento 2.1040 testimonia la filosofia politica della Lega nei confronti della famiglia e dei nuovi nati, ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

VIGEVANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGEVANI. Signor Presidente, poiché abbiamo ascoltato, soltanto pochi minuti fa, accorate perorazioni a favore della famiglia, vorrei che l'Assemblea non sorvolasse sugli emendamenti 2.1040 e 2.1041. Essendo le due proposte di contenuto sostanzialmente identico, mi limiterò a leggere il testo della prima: «Al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di natalità la detrazione è triplicata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni.»

Essendo noto che le regioni con minore natalità sono le regioni più ricche, è evidente a favore di quali soggetti sia destinato l'emendamento. Richiamo l'attenzione sul requisito dei dieci anni di residenza per avere diritto alla maggiore detrazione: coniugi meridionali, che si fossero trasferiti da nove anni e undici mesi in una regione con basso tasso di natalità, cioè in una regione del Centro-Nord, non potrebbero accedere a questa forma di sostegno.

L'emendamento prevede inoltre un preciso limite, nel senso che entrambi i genitori devono essere residenti nelle regioni suindicate. Nel caso in cui uno dei coniugi sia residente in una regione del Mezzogiorno o non abbia accumulato la prevista «anzianità» di residenza, al nucleo familiare non è consentito beneficiare della detrazione.

Aggiungo, infine, che la norma si riferisce soltanto al secondo figlio e non al terzo o al quarto. Mi chiedo se con ciò si voglia regolare anche la dimensione della famiglia, oltre che la residenza e la nazionalità.

Per queste ragioni voterò contro l'emendamento. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Verdi, Misto-Com, Misto-SDI, Misto-RI e Misto-DU*).

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, nel mio precedente intervento ho dichiarato che il calendario dei lavori è stato approvato per abbassare i toni della polemica. Questi interventi sono allucinanti. (*Commenti delle senatrici Bonfietti e Bruno Ganeri*). Non c'è niente di peggio o di meglio, secondo il punto di vista, che leggere un testo normativo per trarne le conclusioni peggiori; l'esercizio risulta ovviamente tanto più efficace quanto più è bacata la mente di chi vi si dedica. Il gioco di criticare la fissazione di un limite è vecchio come il mondo; è un espediente dialettico al quale una persona che ricopre la carica di senatore, anziché di consigliere comunale, dovrebbe evitare di ricorrere.

È evidente la possibilità di obiettare alla previsione di qualunque criterio, invocando la fissazione di un limite leggermente superiore o inferiore. Abbiamo indicato il requisito della residenza per evitare un giochetto: se dovesse entrare in vigore una norma di questo genere, uno dei due coniugi potrebbe prendere, anche surrettiziamente, la residenza presso una regione a minor tasso demografico, per aver diritto all'incentivo.

È davvero vergognoso che un problema gravissimo, da tutti riconosciuto, sia usato in maniera polemica e strumentale. L'emendamento, trattando di un grandissimo problema, dovrebbe essere esaminato con la serietà che merita, rinviando le polemiche ad altre occasioni.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, ci sarebbe comunque una disparità di trattamento.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1040, presentato dai senatori Moro e Tirelli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1041, presentato dai senatori Moro e Tirelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1042, identico all'emendamento 2.1042a.

SARTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTO. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà in senso convintamente favorevole a questi emendamenti per i motivi già illustrati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1042, presentato dai senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini, identico all'emendamento 2.1042^a, presentato dal senatore Sarto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1046a, presentato dal senatore Sarto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1043, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1044.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale a questo emendamento e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Sottolineo in questa sede che mi sembra un po' contraddittoria la politica del Governo, il quale, da un lato, cerca di spingere, come sosteniamo tutti, all'utilizzo del trasporto pubblico e, dall'altro, non incentiva l'utilizzo dello stesso attraverso facilitazioni così semplici come la detraibilità dalle tasse delle spese per gli abbonamenti annuali o periodici ai servizi di trasporto pubblico locale. Questa contraddizione è di un'evidenza lapalissiana. Credo che una detrazione di questo genere costerebbe pochissimo al Governo, ma darebbe grandi risultati nell'utilizzo del trasporto pubblico. Purtroppo, la maggioranza siete voi e quindi vi lasciamo questo tipo di responsabilità.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bornacin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1044, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.1045a è inammissibile.

L'emendamento 2.1045b (Nuovo testo) verrà esaminato successivamente.

Metto ai voti l'emendamento 2.1046, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1047, presentato dai senatori Stiffoni e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1048.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, a nostro giudizio questo emendamento ridisegna la dinamica degli sgravi fiscali secondo un più corretto rapporto tra lavoro autonomo e lavoro dipendente. È stato detto che si tratta di una restituzione; ho già sottolineato in discussione generale che non è così, perché normalmente le restituzioni avvengono in misura uguale a quanto si è tolto.

Invece, si tratta di una redistribuzione; è stato tolto a tutti i contribuenti più di quanto si doveva e ora si restituisce questo *surplus* solamente ad una parte dei contribuenti, tra l'altro differenziando anche tra i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente e quelli che percepiscono redditi da lavoro autonomo.

Allora, per parlare correttamente di redistribuzione e non di restituzione, dobbiamo chiarire quali sono le posizioni degli schieramenti dei Gruppi politici. La nostra posizione è che la redistribuzione deve avvenire in proporzioni uguali tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, perché – come ha già brillantemente sottolineato il senatore Azzollini in sede di illustrazione dell'emendamento – il lavoro autonomo è certamente gravato da imposte alla stessa stregua del lavoro dipendente. Non devono esservi sospetti di evasione, perché sono stati approvati dei meccanismi che risalgono alla manovra finanziaria del Governo Berlusconi, cioè gli studi di settore, che consentono di avere una percezione esatta del reddito derivante da lavoro autonomo.

Pertanto, questa riscrittura delle tabelle degli sgravi fiscali risponde all'esigenza di restituire in maniera corretta e non di redistribuire in maniera scorretta.

Dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia su questo emendamento, la cui votazione chiedo che avvenga mediante procedimento elettronico.

Analoga richiesta faccio anche per l'emendamento 2.1053, sul quale anticipo la dichiarazione di voto favorevole, dal momento che anch'esso propone di procedere più correttamente ad una redistribuzione che somigli

maggiormente ad una restituzione, per essere coerenti con quanto affermato dal Governo e dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1048, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1049, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1050, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1051, presentato dal senatore Macerantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1052, presentato dal senatore Zanolletti.

Non è approvato.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1053, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1054.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale su questo emendamento, che è presentata in via subordinata rispetto all'emendamento 2.1053, presentato dal Gruppo di Forza Italia. Chiediamo al Governo e al relatore di valutare la possibilità di accogliere questo emendamento, avendo già votato a favore di emendamenti di Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1054, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1055, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1056, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1058, presentato dal senatore Toniolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1059, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1060.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto a sostegno di questo emendamento. A corredo di quanto abbiamo detto in occasione di precedenti dichiarazioni di voto, oltre ad un principio di equa restituzione, ci poniamo anche il problema – in questo contesto di restituzioni fiscali – di alcune spese che sono particolarmente rilevanti per la famiglia, in particolare quelle per la frequenza delle scuole e degli istituti di istruzione. Inoltre, proponiamo la detrazione di spese di particolare rilevanza sociale, come quelle delle rette corrisposte per le case di ricovero per anziani.

Queste ci paiono misure di particolare equità sociale che già a nostro avviso si giustificano in assoluto, ma a maggior ragione in quanto sono state fatte delle scelte a favore di alcuni soggetti. Quindi, pur non essendo d'accordo, come si è già detto, per le restituzioni parziali, siamo però convinti che almeno si debbano salvaguardare spese essenziali o fasce sociali importanti, come quelle degli anziani.

Questa è la ragione per cui è stato presentato l'emendamento, sul quale chiediamo venga espresso un voto favorevole.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, aggiungiamo la nostra firma e dichiariamo il voto favorevole di Alleanza Nazionale all'emendamento in votazione, che si muove nella giusta direzione del sostegno alle famiglie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1060, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1061, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1045b (Nuovo testo).

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento in votazione.

ALBERTINI. Signor Presidente, aggiungo anche io la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1045b (Nuovo testo), presentato dal senatore Pelella e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1062, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che il relatore aveva chiesto l'accantonamento dell'emendamento 2.1063; dunque, lo accantoniamo momentaneamente per riesaminarlo più avanti.

Metto ai voti l'emendamento 2.1064, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1065, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1066.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, rilevo che il mio emendamento, ora in votazione, è analogo al 2.1063. Propongo quindi di accantonarlo insieme al 2.1063, nel quale sarei anche disponibile a farlo confluire. Entrambi gli emendamenti, infatti, concernono la stessa questione.

PRESIDENTE. Accantoniamo, dunque anche l'emendamento 2.1066.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, anche l'emendamento 2.1065, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, ha lo stesso contenuto, anche se più succinto, dell'emendamento 2.1063, presentato dal senatore Pierluigi Castellani e poc'anzi accantonato. Ritengo dunque che vadano accantonati insieme poiché eventualmente potrebbero confluire in un testo unico.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, le faccio notare che l'emendamento 2.1065 è stato già posto ai voti e respinto. In fase di esame degli emendamenti accantonati potrà intervenire e magari sottoscrivere l'emendamento proposto. L'emendamento 2.1065, ripeto, è già stato respinto.

Metto ai voti l'emendamento 2.1067, presentato dai senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1068.

Ricordo che su tale emendamento il relatore si è rimesso al Governo, che invito ad esprimere il parere.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, non andrebbe sicuramente bene la copertura proposta dall'emendamento e stiamo provando a fare una quantificazione un po' più certa degli oneri che comporterebbe l'emendamento.

Chiederei, quindi, di accantonare anche tale emendamento.

PRESIDENTE. Così complichiamo ancor più le procedure d'Aula.

DI BENEDETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni espresse dal Governo, secondo cui questo emendamento potrebbe essere approvato.

Voglio fare soltanto una precisazione per quanto riguarda la copertura prevista. Poiché non è tecnicamente possibile definire una copertura certissima, prego il Governo di esaminare con grandissima attenzione la possibilità di individuare un'altra copertura, perché l'emendamento in votazione ha un importante risvolto sociale, in quanto è finalizzato al benessere delle famiglie meno abbienti, che così potrebbero usufruire di spese sanitarie detraibili in quattro quote annuali.

PRESIDENTE. Accantoniamo dunque anche l'emendamento 2.1068.

Prego sia il relatore che il rappresentante del Governo di essere tempestivi nell'espressione del parere, perché accantonare emendamenti non mi consente di approvare alcun articolo: di questo passo approveremo la legge finanziaria nel 2001.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1069.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 2.1069, unitamente all'emendamento 2.1070, affronta un argomento estremamente importante dal punto di vista sociale, vale a dire la possibilità per chi non può detrarre interamente dalla denuncia dei redditi l'importo relativo alla prima casa, perché essendo stato costretto a trasferirsi possibilmente l'ha data in locazione, di poter almeno detrarre il canone di locazione che deve pagare essendo stato trasferito in altra sede di residenza.

Non approvare questo emendamento penalizzerebbe una larghissima fascia di cittadini che non abita le case di proprietà non per una sua scelta, che potrebbe anche non essere condivisibile, ma per un onere legato alla sua sede di lavoro. Né è pensabile che ogni volta che si venga trasferiti, soprattutto per effetto di trasferimenti nell'ambito del pubblico impiego (alti gradi per la dirigenza della Polizia di Stato, del Ministero degli interni, costantemente soggetti a trasferimenti), gli interessati possano vendere la casa e acquistarne un'altra.

Questa, quindi, è una norma di buon senso che farebbe rientrare nella detrazione per la prima casa anche coloro che per motivi di forza maggiore non derivanti dalla loro volontà ma dal loro impegno di lavoro non ne possono attualmente usufruire.

Raccomando pertanto al relatore e al Governo una particolare attenzione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1069, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, fino alle parole «tale destinazione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.1069 e l'emendamento 2.1070.

Metto ai voti l'emendamento 2.1071, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1072, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1073, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1074, presentato dal senatore Macerantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1076, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1077, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1078, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1079, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1097, presentato dai senatori Semenzato e Salvato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1080, presentato dal senatore Parola.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1081, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1082, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1083, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.1084 è accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1085, presentato dal senatore Macerattini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1086, presentato dal senatore Macerattini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1087, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1088, presentato dal senatore Macerattini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1089, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1090, presentato dal senatore Macerattini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1091.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, con questo emendamento ci proponiamo di evitare quello che accade spesso e che sta ancora accadendo. Per certe

categorie di pensionati che possiedono solo l'abitazione principale e per le residenze che hanno una soglia di reddito è ammessa un'ulteriore detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Sta accadendo che a causa della presenza di un terreno montano, che magari ha un reddito dominicale di sole 1.000 lire, venga preclusa la possibilità di poter usufruire di quel tipo di agevolazione. Il nostro emendamento tende appunto a rimuovere tale ostacolo e a far sì che abbia veramente luogo l'ulteriore detrazione a categorie particolarmente non abbienti e che quest'ultima non sia soltanto una manovra manifesto tanto sbandierata dalla sinistra ma inattuabile nella pratica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1091, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1092, presentato dai senatori Mazzuca Poggiolini e D'Urso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1093, presentato dal senatore Macerattini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1094, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1095, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1096, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1098, presentato dai senatori Moro e Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1099, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole «unità immobiliari residenziali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e gli emendamenti 2.1100 e 2.1101.

Metto ai voti l'emendamento 2.1102, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1104, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1105, presentato dai senatori Moro e Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1106, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1107, presentato dai senatori Moro e Colla.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito a ritirare l'emendamento 2.1108.

CASTELLANI Pierluigi. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1108a, presentato dai senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1109.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, ribadisco il voto favorevole dei colleghi Comunisti Italiani su questo emendamento che peraltro, se il Governo ne accettasse la trasformazione in ordine del giorno, saremmo disponibili a ritirare.

PRESIDENTE. Sentiamo cosa dice in merito il rappresentate del Governo.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo ha manifestato in questa legge finanziaria l'orientamento favorevole alla prima casa esentandola dall'IRPEF. La proposta del senatore Albertini ha conseguenze finanziarie di dimensioni gigantesche e anche un impegno su un ordine del giorno sarebbe poco credibile.

Un ordine del giorno che rafforzasse l'orientamento favorevole al trattamento fiscale della prima casa potrebbe, invece, essere accolto dal Governo, ma non specifico con riferimento alla deducibilità dell'ICI.

ALBERTINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e presento l'ordine del giorno n. 701, che – accogliendo i suggerimenti del Sottosegretario – impegna il Governo ad ulteriori misure per la prima casa.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 701 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 2.1110, presentato dal senatore Macerattini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1111, presentato dai senatori Moro e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1112, presentato dal senatore Giovannelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1113, presentato dal senatore Villone.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Albertini se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.1114.

ALBERTINI. Signor Presidente, trasformo l'emendamento nell'ordine del giorno n. 702, che il Governo in via informale mi aveva manifestato la disponibilità ad accogliere.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 702.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.1115, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1116, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1117, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1118, presentato dal senatore Zanolletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1119, presentato dal senatore Zanolletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1120, presentato dal senatore Zanolletti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1121.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, vorrei far presente che l'emendamento non comporta costi finanziari e quindi non c'è necessità di alcuna copertura finanziaria; quindi, invito i colleghi ad approvarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1121, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1122, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il sottosegretario D'Amico a pronunciarsi sull'emendamento 2.1123, sul quale il relatore si era rimesso al Governo.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, la proposta è interessante e va in una direzione sollecitata da molte parti.

Vorrei ricordare che su questa materia relativa al reddito dei lavoratori residenti all'estero già interveniamo con la legge finanziaria a seguito di una modifica introdotta in Commissione al Senato a favore di una proroga per i lavoratori transfrontalieri.

Un'ulteriore proroga relativa alla generalità dei lavoratori che prestano servizio all'estero, pur avendo motivazioni, comporterebbe oneri finanziari che non sono compatibili con il quadro complessivo. Pertanto, invito il senatore proponente a ritirare l'emendamento, altrimenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Montagnino se accoglie l'invito al ritiro.

MONTAGNINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento. Peraltro, invito anch'io il Governo a valutare la situazione con la dovuta sensibilità.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. L'emendamento 2.1123, testé ritirato dal senatore Montagnino, è simile agli emendamenti 2.1142 e il 3.2001, presentati dal Gruppo di Forza Italia. Vorrei capire se dobbiamo unificare la discussione o se, avendo il senatore Montagnino ritirato l'emendamento, tale discussione è rinviata.

Non vorrei che i nostri emendamenti venissero travolti da questo tipo di decisione. Io intendo discuterli e, contrariamente a quanto ha detto il Governo, sostenere le ragioni della nostra parte su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento è stato formalmente ritirato, quando si discuterà dell'emendamento 2.1142, da votarsi successivamente, in quell'occasione, ove fosse messo in votazione, il senatore Montagnino potrà aggiungere la sua firma, se i presentatori lo riterranno possibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1124.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Veramente non comprendo la contrarietà espressa dal relatore e dal Governo quando si propone, come fa il nostro emendamento, di sostenere con un'agevolazione fiscale le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti. Mi sembra veramente un atteggiamento vessatorio e incomprensibile anche perché l'onere sarebbe assolutamente irrilevante.

Quindi, vorrei capire se il Governo e il relatore vogliono rivedere la loro posizione, che può darsi sia stata generata dalla molteplicità degli emendamenti e, dunque, da un esame non approfondito del contenuto di questo specifico.

In ogni caso, ribadisco il voto favorevole di Forza Italia.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento. Sottolineo ancora una volta e faccio presente l'insensibilità di questo Governo e di questa maggioranza nei confronti dei più deboli, delle fasce più disagiate della popolazione. Non vedo perché non si debba venire incontro, in un caso come questo, che richiede una copertura finanziaria minima, a dei soggetti che già sono stati penalizzati da madre natura.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Intanto, non è vero che c'è un'insensibilità su questi temi, perché in diverse leggi finanziarie abbiamo attuato norme migliorative di tutto il sistema delle detrazioni nei confronti delle persone portatrici di *handicap*.

Il problema è che con la recente approvazione della nuova legge sull'assistenza è prevista la delega al Governo per una riorganizzazione complessiva del trattamento delle varie categorie protette. Sulla base del decreto legislativo che emanerà il Governo, penso sarebbe opportuno, semmai successivamente, introdurre gli opportuni completamenti anche in materia fiscale, ma in modo equilibrato e complessivo per tutte le categorie.

Quindi, confermo il parere contrario in attesa di questa sistemazione globale.

PRESIDENTE. Il Governo conferma il parere espresso?

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Confermo la mia contrarietà.

PRESIDENTE. Si potrebbe presentare, se le categorie sono più vaste – quindi facendo riferimento non solo a questo settore, ma anche ad altri – un ordine del giorno di invito al Governo.

Senatore D'Alì, sarebbe favorevole ad un simile ordine del giorno?

D'ALÌ. Certamente l'attenzione che anche la Presidenza sta dedicando all'argomento segnala la rilevanza sociale della questione da noi proposta.

Dal momento che la seduta sta per terminare, mi riservo di predisporre e presentare successivamente un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Va bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1125.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, voglia riservare un minimo di attenzione al turismo; in questo caso si tratta dell'alloggio fornito dalle aziende turistico-ricettive al relativo personale dipendente. Visto che forse non vi è nessun costo finanziario, spero che il Governo e la maggioranza vogliano accogliere questa proposta.

PRESIDENTE. Non mi sembra ci sia un mutamento di posizione.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 2.1125, presentato dal senatore Lauro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1125, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1126, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1127, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1128, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori, fino alle parole «non a scopo di lucro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.1128 e l'emendamento 2.1129.

Metto ai voti l'emendamento 2.1130, presentato dal senatore Maceracini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1131, presentato dal senatore Maceracini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1132, presentato dal senatore Maceracini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1133, presentato dal senatore Maceracini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1134.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, gli emendamenti 2.1134, 2.1135 (che mi sembra sia identico a quello presentato dal senatore Montagnino e a quello a cui poc'anzi lei faceva riferimento), 2.1137, 2.1138 e 2.1139 sono tesi a risolvere il problema dei lavoratori frontalieri che, non per

colpa loro, alla data del 31 dicembre 2000 si troverebbero in una situazione fiscale veramente pesante.

Si tratta di lavoratori che, oltre ai disagi che devono sopportare per andare a lavorare all'estero, tutte le mattine, tra l'altro, portano in Italia valuta pregiata. Mi riferisco soprattutto ai lavoratori frontalieri che lavorano ai confini con Montecarlo e San Marino che in questo momento non sono protetti da nessun tipo di convenzione tra l'Italia e questi Stati.

Mi sembra che il problema sia stato risolto con un emendamento presentato dal relatore all'articolo 3. Pertanto, ritiro tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1136, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1140, presentato dai senatori Rossi e Moro, fino alla parola «e)», identica alla prima parte dell'emendamento 2.1141, presentato dai senatori Mundi e Lauria Baldassare.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte degli emendamenti 2.1140 e 2.1141, nonché i successivi emendamenti 2.1142, 2.1143, 2.1144, 2.1145 e 2.1146.

Metto ai voti l'emendamento 2.1147, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 13 non verrà posto in votazione.

Non posso porre in votazione l'articolo 2 nel suo complesso poiché sono stati accantonati alcuni emendamenti. Pregherei, pertanto, il relatore e il rappresentante del Governo di fornire una collaborazione attiva in merito agli emendamenti accantonati alla ripresa pomeridiana dei lavori.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1003.

BRUNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, in merito all'emendamento 2.0.1003 ritengo dovesse esprimersi il Governo.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, il Governo ha espresso parere contrario.

BRUNI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. A me farebbe piacere se il Governo esprimesse parere favorevole, ma in questo caso il Governo non lo ha fatto.

BRUNI. In questo caso, signor Presidente, vorrei intervenire per ringraziare il senatore Giaretta che ha dimostrato una grande sensibilità, mentre invece non devo ringraziare questo Governo di sinistra che non ha la stessa sensibilità.

Devo augurare a questo Governo soltanto tanto bene e tanta salute, perché vorrei sapere cosa farebbe in caso contraesse gravi patologie.

DI ORIO. Sei stato eletto con i voti della sinistra.

PAGANO. Cosa dici, vergognati! Lo devi a noi se ti trovi in quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, la senatrice Pagano reclama perché lei augura al Governo cose non liete.

BRUNI. Va bene, auguriamo allora a questo Governo tanta salute, visto che ne ha bisogno.

PEDRIZZI. Prima di parlare, pensate «mastellate»!

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, intervengo su questo argomento per tentare di dare un chiarimento.

Recentemente, con riferimento al collegato in materia fiscale, venendo meno al principio generale in materia di riduzione delle spese, abbiamo introdotto una variante secondo la quale, nel caso in cui una persona gravemente ammalata subisca delle spese che eccedono la sua capacità di reddito, un suo familiare, ancorché l'ammalato non sia a carico, può portare in deduzione tali spese. Pertanto – lo ripeto –, si tratta di spese che possono essere portate in deduzione anche da coloro che non hanno a carico questi malati.

Tale eccezione è stata introdotta prevedendo un limite di natura quantitativa, un limite massimo alla possibilità di deduzione fiscale; si tratta di un limite introdotto di recente e quindi è ancora in via sperimentale. Il Governo sarebbe favorevole in futuro a superare il suddetto limite ma, considerato il forte elemento di novità introdotto, gradirebbe disporre almeno di un anno per valutarne la validità.

Pertanto, confermo il parere contrario sull'emendamento in esame, con il parere unanime del Parlamento che è già intervenuto di recente su questa materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1003, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

Non è approvato.

CAMBER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signor Presidente, ho accolto l'invito del relatore e ho trasformato l'emendamento 2.0.1004 nell'ordine del giorno n. 700.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.1004 è stato trasformato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

considerato che l'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è impiegato in vari settori sociali, e che tra questi può ricomprendersi una quota da destinarsi ad un costituendo «Fondo indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati»;

considerato che le modalità di istituzione del cennato «Fondo indennizzi» e la definizione della quota-parte del gettito dell'otto per mille da destinarsi al Fondo sarà oggetto di provvedimenti da adottarsi in sede competente impegna il Governo a provvedere in merito».

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, non credo sia questo il modo per affrontare il problema. Sono già stati presentati emendamenti da parte di altri senatori, tendenti a predisporre un finanziamento per un intervento in questa materia.

In ogni caso ritengo che l'ordine del giorno presentato dal senatore Camber vada inteso soltanto come una raccomandazione e non come un impegno, non ritenendo che questa possa essere la strada per arrivare ad una soluzione.

PRESIDENTE. Ritengo che la questione debba essere esaminata in Commissione, dal momento che in quella sede già si è cominciato a parlare del problema degli indennizzi.

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno, testé presentato, come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Camber, insiste per la votazione?

CAMBER. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885 alla seduta pomeridiana.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, *segretario*, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,37*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886)

(*) Per le tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo approvato dalla Camera dei deputati si rinvia agli stampati Senato n. 4886 e 4886-bis

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2001, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

ARTICOLO 2 E MODIFICHE ALLA TABELLA 2
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione delle

spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica. A decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disponibilità impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza. In via transitoria, rimane ferma l'operatività, a stralcio, e comunque non oltre il 30 maggio 2001, dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, esclusivamente per la definizione degli adempimenti amministrativi e contabili connessi alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2000 relativamente alla gestione della Presidenza del Consiglio dei ministri non afferente al bilancio autonomo della stessa Presidenza, avuto riguardo alle esigenze di tempestiva definizione del rendiconto generale dello Stato per il predetto esercizio.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» nonché Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ferrovie dello Stato» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di

base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 32.750 miliardi.

5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno.

6. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.969 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 2.000 miliardi e lire 15.000 miliardi.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2000 sono riferiti alla competenza dell'anno 2001 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri

decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (Rimborso del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Imprese radiofoniche ed editoriali» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per la gestione delle spese residuali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

25. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

26. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

27. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

28. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

29. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

30. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per

l'anno 2001 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso passività finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

EMENDAMENTI

5^a-2.Tab.2.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

5^a-2.Tab.2.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 6.500.000;

CS: - 6.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.2.1 – Scuola materna – Scuole non statali:

CP: + 6.500.000;

CS: + 6.500.000.

5^a-2.Tab.2.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.2.1 – Scuola materna – Scuole non statali:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.2.1 – Scuola materna - Scuole non statali:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000

5^a-2.Tab.2.7

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 33.000.000;

CS: – 33.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

8.1.2.1. – Istruzione media – Scuole non statali:

CP: + 33.000.000;

CS: + 33.000.000.

5^a-2.Tab.2.8

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

8.1.2.1. – Istruzione media – Scuole non statali:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000.

5^a-2.Tab.2.9

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Istruzione elementare – Scuole non statali:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

5^a-2.Tab.2.10

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.1 – Archivi non statali:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.14

ROSSI, MORO

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.4.2 – Servizi del Poligrafico dello Stato:

CP: – 344.500.000;

CS: – 344.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

23.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 344.500.000;

CS: + 344.500.000.

5^a-2.Tab.2.16

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.4.2 – Servizi del Poligrafico dello Stato:

CP: – 60.000.000;

CS: – 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

8.1.2.1 – Istruzione media non statale – Scuole non statali:

CP: + 60.00.000;

CS: + 60.000.000.

5^a-2.Tab.2.17

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.4.2 – Servizi del Poligrafico dello Stato:

CP: – 55.000.000;

CS: – 55.000.000.

5^a-2.Tab.2.19

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.4.2 – Servizi del Poligrafico dello Stato:

CP: – 40.350.000;

CS: – 40.350.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Istruzione elementare – Scuole non statali:

CP: + 40.350.000;

CS: + 40.350.000.

5^a-2.Tab.2.21

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.1 – Informatica di servizio:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000;

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche e editoriali:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.22

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.1 – Informatica di servizio:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.1.5 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

5^a-2.Tab.2.23

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.1 – Informatica di servizio:

CP: – 12.000.000;

CS: – 12.000.000.

5^a-2.Tab.2.24

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.2 – Beni mobili:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.25

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.26

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 18, Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.27

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 4.500.000;

CS: – 4.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.1 – Archivi non statali:

CP: + 4.500.000;

CS: + 4.500.000.

5^a-2.Tab.2.28

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 3.300.000;

CS: – 3.300.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.1 – Archivi non statali:

CP: + 3.300.000;

CS: + 3.300.000.

5^a-2.Tab.2.30

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.8 – Poste italiane SPA:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.31

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.8 – Poste italiane SPA:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.32

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.9 – Monopoli:

CP: – 11.000.000;

CS: – 11.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.16 – Patrimonio culturale non statale:

CP: + 11.000.000;

CS: + 11.000.000.

5^a-2.Tab.2.33

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.9 – Monopoli:

CP: – 9.000.000;

CS: – 9.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

5^a-2.Tab.2.34

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.9 – Monopoli:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 18, Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000.

5^a-2.Tab.2.35

PAGANO, LAURICELLA

Ritirato

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

11.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: + 12.000.000;

CS: + 12.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.12 – Ferrovie dello Stato:

CP: – 12.000.000;

CS: – 12.000.000.

5^a-2.Tab.2.36

D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, DANIELE GALDI, LAURICELLA

Ritirato

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

11.1.2.2 – Collettività italiana all'estero:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.12 – Ferrovie dello Stato:

CP: – 9.000.000;

CS: – 9.000.000.

5^a-2.Tab.2.37

D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, LAURICELLA, BESOSTRI

Respinto

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

11.1.1.0 – Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie – Funzionamento:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.12 – Ferrovie dello Stato:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

5^a-2.Tab.2.40

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.33 – Accordi e organismi internazionali:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.45

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.2.1.6 – Informatica di servizio:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.46**Parzialmente inammissibile**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto nella parte non inammissibile

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.6 – RAI:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000;

7.1.1.0 – Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000;

3.2.1.20 – Poste italiane SPA:

CP: – 24.000.000;

CS: – 24.000.000;

16.1.2.5 – Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio per la gestione delle spese residuali – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 70.000.000;

CS: + 70.000.000.

5ª-2.Tab.2.47

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

5ª-2.Tab.2.51

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1 – Gabinetto ed altri uffici:

CP: – 2.100.000;

CS: – 2.100.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

7.1.2.6 – Province, comuni e comunità montane:

CP: + 2.100.000;

CS: + 2.100.000.

5^a-2.Tab.2.54

MONTICONE, PAGANO, MANIERI, BERGONZI, CORTIANA

Respinto

Alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, incrementare lo stanziamento dell'unità previsionale di base 10.1.2.1 (Scuole non statali) di 330,722 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.55

MONTICONE, PAGANO, MANIERI, BERGONZI, CORTIANA

Respinto

Alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, incrementare lo stanziamento dell'unità previsionale di base 3.1.2.1 (Scuole non statali) di 168,912 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.64

TIRELLI, MORO

Respinto

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

8.1.1.0 – Sistemi informativi e statistica – Funzionamento:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

7.2.1.23 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

5^a-2.Tab.2.66

ANDREOLLI, GUBERT

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

7.1.3.1 – Fondi di riserva:

CP: – 800.000;

CS: – 800.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

8.1.2.2 – Club Alpino Italiano:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

5^a-2.Tab.2.57

PAGANO, MANIERI, MONTICONE, BERGONZI, CORTIANA

Respinto

Alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, incrementare lo stanziamento dell'unità previsionale di base 6.1.1.2 (Strutture scolastiche) di 14,454 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.58

PAGANO, MANIERI, MONTICONE, BERGONZI, CORTIANA

Respinto

Alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, incrementare lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.1.2 (Strutture scolastiche) di 12,13 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.59

PAGANO, MANIERI, MONTICONE, BERGONZI, CORTIANA

Respinto

Alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, incrementare lo stanziamento dell'unità previsionale di base 4.1.1.2 (Strutture scolastiche) di 10,114 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.60

MANIERI, PAGANO, MONTICONE, BERGONZI, CORTIANA

Respinto

Alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, incrementare lo stanziamento dell'unità previsionale di base 3.1.1.2 (Strutture scolastiche) di 8,006 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.61

MANIERI, PAGANO, MONTICONE, BERGONZI, CORTIANA

Respinto

Alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, incrementare lo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.1.1.2 (Strutture scolastiche) di 5,514 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.62 (Nuovo testo)

MANIERI, PAGANO, MONTICONE, BERGONZI, CORTIANA

Respinto

Alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, incrementare lo stanziamento dell'unità previsionale di base 10.1.1.2 (Strutture scolastiche) di 4,134 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.63

MANIERI, PAGANO, MONTICONE, BERGONZI, CORTIANA

Respinto

Alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, incrementare lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 (Scuole non statali) di 3,002 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.2.23 (Fondo federalismo amministrativo).

5^a-2.Tab.2.2000

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLINI, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Nelle tabelle A e B, di cui all'articolo 125 dell'atto Senato n. 4885 (legge finanziaria 2001), apportare le seguenti variazioni:

Tabella A

(milioni di lire)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: + 1.151.096;
2002: + 1.283.152;
2003: + 1.263.152;

di cui regolazione debitoria:

2001: + 316.000;
2002: + 316.000;
2003: + 316.000;

Ministero delle finanze:

2001: + 29.867;
2002: + 287.800;
2003: + 122.800;

Ministero degli affari esteri:

2001: + 10.340;
2002: + 13.646;
2003: + 13.646;

Ministero della pubblica istruzione:

2001: + 175.000;
2002: + 173.000;
2003: + 170.000;

Ministero dell'interno:

2001: + 18.641;
2002: + 18.641;
2003: + 18.641;

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: + 1.891;
2002: + 27.834;
2003: + 27.834;

Ministero della difesa:

2001: + 362.100;

2002: + 618.100;

2003: + 649.100;

Ministero del commercio con l'estero:

2001: + 20.000;

2002: + 20.000;

2003: + 20.000;

Ministero della sanità:

2001: + 100.000;

2002: + 100.000;

2003: + 100.000;

Ministero dell'ambiente:

2001: + 8.800;

2002: + 6.800;

2003: + 6.800.

Tabella B

(milioni di lire)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: + 250.000;

2002: + 300.500;

2003: + 110.500;

di cui limiti di impegno:

2001: + 110.000;

2002: + 110.000;

2003: + 110.000;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2001: + 1.000;

2002: + 2.000;

2003: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.1.3.3 – Fondo speciale (cap. 6857 – nuova istituzione – Fondo occorrente per l’attuazione di provvedimenti legislativi approvati definitivamente dal Parlamento):

2001: – 1.877.735.000;

2002: – 2.548.973.000;

2003: – 2.391.973.000;

7.2.2.1 – Fondo speciale (cap. 9002 – nuova istituzione – Fondo occorrente per l’attuazione di provvedimenti legislativi approvati definitivamente dal Parlamento):

2001: – 251.000.000;

2002: – 302.500.000;

2003: – 112.500.000.

5^a-2.Tab.2.71

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

8.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000;

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.74

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.1.1 – Commissariati di governo:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.75

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.1.1 – Commissariati di governo:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

5^a-2.Tab.2.76

MUNDI, NAVA, CIMMINO, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

8.1.2.1 – Istruzione media – Scuole non statali:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

5^a-2.Tab.2.77

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

8.1.2.1 – Istruzione media – Scuole non statali:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

5^a-2.Tab.2.78

MUNDI, NAVA, CIMMINO, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.2.1 – Scuola materna – Scuole non statali:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.79

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.2.1 – Scuola materna – Scuole non statali:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.80

PAGANO, D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, LAURICELLA

Respinto

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

11.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: + 13.400.000;

CS: + 13.400.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: – 13.400.000;

CS: – 13.400.000.

5^a-2.Tab.2.81

D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, LAURICELLA, PAGANO

Respinto

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

11.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: – 4.000.000;

CS: – 4.000.000.

5^a-2.Tab.2.82

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.6 – RAI:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

5^a-2.Tab.2.83

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Istruzione elementare – Scuole non statali:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000.

5^a-2.Tab.2.85

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 4.000.000;

CS: – 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

5^a-2.Tab.2.86

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Segreteria generale – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.87

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.6 – RAI:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

5^a-2.Tab.2.88

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.2.16 – Scuola superiore della Pubblica amministrazione:

CP: – 4.000.000;

CS: – 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

15.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

5^a-2.Tab.2.89

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

19.1.1.0 – Avvocatura dello Stato – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000;

21.1.2.2 – Interventi – Protezione e assistenza sociale:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.90

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

19.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.050.000;

CS: – 1.050.000.

5^a-2.Tab.2.91

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

22.1.1.0 – Servizi tecnici nazionali – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000;

21.1.2.1 – Interventi – Invalidi civili, ciechi e sordomuti:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

5^a-2.Tab.2.92

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

23.1.1.0 – Roma capitale – Funzionamento:

CP: – 1.060.000;

CS: – 1.060.000;

21.1.2.1 – Interventi – Invalidi civili, ciechi e sordomuti:

CP: + 1.060.000;

CS: + 1.060.000.

5^a-2.Tab.2.93

Parzialmente inammissibile

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Respinto nella parte non inammissibile

Alla tabella 16, Ministero della sanità, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Programma anti AIDS:

2001: + 5 miliardi.

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

21.1.3.1 – Fondo per le politiche sociali:

2001: + 45 miliardi.

Alla tabella 11, Ministero della difesa, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.1.4 – Ammodernamento e rinnovamento:

2001: – 50 miliardi.

5^a-2.Tab.2.94

Parzialmente inammissibile

RUSSO SPENA, SEMENZATO, SALVATO

Respinto nella parte non inammissibile

Alla tabella 16, Ministero della sanità, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Programma anti AIDS:

2001: + 5 miliardi.

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

21.1.3.1 – Fondo per le politiche sociali:

2001: + 45 miliardi.

Alla tabella 11, Ministero della difesa, alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.1.4 – Ammodernamento e rinnovamento:

2001: – 50 miliardi.

13^a-2.Tab.2.1

COLLA

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

22.1.1.0 – Servizi tecnici nazionali – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000;

22.2.1.1 – Servizi tecnici nazionali – Potenziamento servizi e strutture:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

13^a-2.Tab.2.2

COLLA

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

22.1.1.0 – Servizi tecnici nazionali – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000;

22.2.1.1 – Servizi tecnici nazionali – Potenziamento servizi e strutture:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

13^a-2.Tab.2.3

COLLA

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

23.1.1.0 – Roma capitale – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

22.2.1.1 – Servizi tecnici nazionali – Potenziamento servizi e strutture:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

5^a-2.Tab.2.95

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

22.2.1.1 – Potenziamento servizi e strutture:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

5^a-2.Tab.2.96

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

23.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.250.000;

CS: – 1.250.000.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero
delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2001, è stabilito in 420.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

4. Per l'anno 2001 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle Agenzie fiscali.

6. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese già attribuiti ai dipartimenti interessati dalla istituzione delle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalle unità previsionali di base relative alle Agenzie fiscali medesime alle competenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilità «Dipartimento politiche fiscali» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001.

EMENDAMENTO

5^a-3.Tab.3.7

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.1 – Guardia di finanza – Spese generali di funzionamento:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.2.1 – Scuole non statali – Scuola materna:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI E MODIFICHE ALLA TABELLA 4
PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero
della giustizia e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2001, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondi di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2001.

EMENDAMENTI

5^a-4.Tab.4.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 4, Ministero della giustizia, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Affari penali grazie e casellario – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

5^a-4.Tab.4.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 4, Ministero della giustizia, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.1 – Affari civili e libere professioni – Spese di giustizia:

CP: – 32.000.000;

CS: – 32.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici:

CP: + 32.000.000;

CS: + 32.000.000.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 5
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2001, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2001 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2001.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2001, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari

esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

EMENDAMENTI

5^a-5.Tab.5.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 2.100.000;

CS: – 2.100.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici:

CP: + 2.100.000;

CS: + 2.100.000.

3a-5.Tab.5.2

IL GOVERNO

Ritirato

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.2 – Segreteria generale – Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 3.630.000;

CS: + 3.630.000.

9.1.2.1 – Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo – Contributi ad enti ed altri organismi:

– CP: – 300.000;

– CS: – 300.000;

10.1.2.2 – Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale – Contributi ad enti ed altri organismi:

- CP: – 110.000;
- CS: – 110.000;

12.1.2.1 – Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani – Contributi ad enti ed altri organismi:

- CP: – 2.330.000;
- CS: – 2.330.000;

13.1.2.1 – Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale – Contributi ad enti ed altri organismi.

- CP: – 890.000;
- CS: – 890.000;

15.1.2.3 – Direzione generale per i Paesi dell'Europa – Contributi ad enti ed altri organismi:

- CP: + 1.500.000;
- CS: + 1.500.000;

17.1.2.2 – Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente – Contributi ad enti ed altri organismi:

- CP: – 500.000;
- CS: – 500.000;

18.1.2.2 – Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub sahariana – Contributi ad enti ed altri organismi:

- CP: – 500.000;
- CS: – 500.000;

19.1.2.2 – Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide – Contributi ad enti ed altri organismi:

- CP: – 500.000;
- CS: – 500.000.

5^a-5.Tab.5.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Cerimoniale diplomatico della Repubblica – Funzionamento:

- CP: – 5.000.000;
- CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.2.2 – Interventi integrativi disabili:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

5^a-5.Tab.5.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

5.1.1.2 – Direzione generale per il personale – Uffici all'estero:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000;

16.1.2.5 – Imprese radiofoniche ed editoriali:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

ARTICOLO 6 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 6 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI E MODIFICHE ALLA TABELLA 6
PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza del centro

di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, dall'unità previsionale di base «Finanziamento enti locali» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno alle unità previsionali di base «Strutture scolastiche» di pertinenza dei centri di responsabilità «Istruzione elementare», «Istruzione classica, scientifica e magistrale» e «Istruzione tecnica» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2001, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unità previsionale di base «Igiene e sicurezza sul lavoro» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed altre unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, al fine di provvedere alle spese relative all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle istituzioni scolastiche.

EMENDAMENTO

5^a-6.Tab.6.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della sanità, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.0 – Organizzazione, bilancio e personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.2.1 – Scuola materna – Scuole non statali:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extra-tributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2001 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2001.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2001, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2001, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

EMENDAMENTI

5^a-7.Tab.7.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 16, Ministero della sanità, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Programmi anti AIDS:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

1^a-7.Tab.7.2

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Amministrazione civile – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000;

1.2.1.1 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Beni mobili:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

1^a-7.Tab.7.19

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Amministrazione civile – Funzionamento:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000:

1.2.1.1 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Beni mobili:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

5^a-7.Tab.7.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Amministrazione generale e affari del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 16, Ministero della sanità, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.2 – Distribuzione e distruzione dei vaccini::

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

1^a-7.Tab.7.6

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.1 – Amministrazione generale e affari del personale – Informatica di servizio:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

2.1.4.1 – Amministrazione generale e affari del personale – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

5^a-7.Tab.7.100 (già 5^a-2.Tab.2.29)

TIRELLI, MORO

Respinto

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

8.1.1.0 – Sistemi informativi e statistica – Funzionamento:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 7, Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.2 – Finanziamento enti locali:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

1^a-7.Tab.7.36

STIFFONI, TIRELLI

Respinto

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.5 – Immigrati, profughi e rifugiati:

CP: – 20.000.000.000;

CS: – 20.000.000.000;

7.1.1.2 – Formazione e addestramento:

CP: + 20.000.000.000;

CS: + 20.000.000.000.

1^a-7.Tab.7.38

STIFFONI, TIRELLI

Respinto

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.5 – Immigrati, profughi e rifugiati:

CP: – 20.000.000.000;

CS: – 20.000.000.000;

7.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 20.000.000.000;

CS: + 20.000.000.000.

5^a-7.Tab.7.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.1 – Pubblica sicurezza – Spese generali di funzionamento:

CP: – 2.150.000;

CS: – 2.150.000.

Conseguentemente, alla tabella 16, Ministero della sanità, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.2 – Distribuzione e distruzione dei vaccini:

CP: + 2.150.000;

CS: + 2.150.000.

1^a-7.Tab.7.27

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: – 80.000.000;

CS: – 80.000.000;

7.1.1.4 – Potenziamento:

CP: + 80.000.000;

CS: + 80.000.000.

1^a-7.Tab.7.12

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: – 65.000.000;

CS: – 65.000.000;

7.1.1.4 – Potenziamento:

CP: + 65.000.000;

CS: + 65.000.000.

1^a-7.Tab.7.23

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.2.1.5 – Potenziamento:

CP: – 40.000;

CS: – 40.000;

7.2.1.1 – Informatica di servizio:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000.

1^a-7.Tab.7.8

PASTORE, SCHIFANI

Respinto

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.2.1.5 – Potenziamento:

CP: – 70.000;

CS: – 70.000;

7.2.1.1 – Informatica di servizio:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI E MODIFICHE ALLA TABELLA 8
PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

EMENDAMENTI

8^a-8.Tab.8.2

LEONI

Respinto

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

8^a-8.Tab.8.1

LEONI

Respinto

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

4.1.2.2 – Difesa del suolo – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

8^a-8.Tab.8.3

LEONI

Respinto

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 800.000;

CS: – 800.000.

8^a-8.Tab.8.4

LEONI

Respinto

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000;

6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

8^a-8.Tab.8.5

LEONI

Respinto

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 12.000.000;

CS: – 12.000.000;

4.1.2.2 – Difesa del suolo – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 12.000.000;

CS: + 12.000.000.

8^a-8.Tab.8.6

LEONI

Respinto

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

5^a-8.Tab.8.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

22.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.1 – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

5^a-8.Tab.8.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

12.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.2 – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

5^a-8.Tab.8.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 10, Ministero delle comunicazioni, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.0 – Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell'informazione – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.2 – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5^a-8.Tab.8.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

11.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 2.100.000;

CS: – 2.100.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo:

CP: + 2.100.000;

CS: + 2.100.000.

8^a-8.Tab.8.7

LEONI

Respinto

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.0 – Edilizia statale e servizi speciali – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

5^a-8.Tab.8.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.0 – Edilizia statale e servizi speciali – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.1 – Pesca e acquacoltura – Pesca:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

5^a-8.Tab.8.7

VEDOVATO

Respinto

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale di base sottoelencata, sono apportate le seguenti variazioni:

2.2.1.1 – Trasporti terrestri – Edilizia di servizio:

CP: – 2.500.000;

CS: – 2.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'unità previsionale di base sottoelencata, sono apportate le seguenti variazioni:

6.2.1.1 – Edilizia statale e servizi speciali – Edilizia di servizio:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 9 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI E MODIFICHE ALLA TABELLA 9
PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2001, in 4.035 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2001, in 32 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2001, è fissato in 65 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2001, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2001, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

EMENDAMENTI

5^a-9.Tab.9.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 19, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

8^a-9.Tab.9.1

CASTELLI, LEONI

Respinto

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

8.1.1.0 – Sistemi informativi e statistica – Funzionamento:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000;

4.2.1.5 – Navigazione marittima ed interna – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

8^a-9.Tab.9.3

CASTELLI, LEONI

Respinto

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.3 – Trasporti terrestri – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000;

8.1.1.0 – Sistemi informativi e statistica – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

8^a-9.Tab.9.2

CASTELLI, LEONI

Respinto

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.3 – Trasporti terrestri – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

8.1.1.0 – Sistemi informativi e statistica – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

8^a-9.Tab.9.4

CASTELLI, LEONI

Respinto

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

2.2.1.9 – Trasporti terrestri – Ferrovie dello Stato:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

8.1.1.0 – Sistemi informativi e statistica – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

8^a-9.Tab.9.5

CASTELLI, LEONI

Respinto

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

4.2.1.5 – Navigazione marittima ed interna – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000;

8.1.1.0 – Sistemi informativi e statistica – Funzionamento:

CP: – 9.000.000;

CS: – 9.000.000.

5^a-9.Tab.9.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.0 – Istituto superiore comunicazione e tecnologie dell'informazione – Funzionamento:

CP: – 3.100.000;

CS: – 3.100.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.1 – Pesca:

CP: + 3.100.000;

CS: + 3.100.000.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 10 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero
delle comunicazioni e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

EMENDAMENTI

8^a-10.Tab.10.1

CASTELLI, LEONI

Respinto

Alla tabella 10, Ministero delle comunicazioni, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Affari generali e personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

4.1.2.5 – Radiodiffusione televisiva locale:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

8^a-10.Tab.10.2

CASTELLI, LEONI

Respinto

Alla tabella 10, Ministero delle comunicazioni, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.5 – Radiodiffusione televisiva locale:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

7.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

ARTICOLO 11 E MODIFICHE ALLA TABELLA 11 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero della
difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2001, come segue:

a) Esercito n. 27.000;

b) Marina n. 11.570;

c) Aeronautica n. 13.900.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2001, come segue:

a) Esercito n. 25;

b) Marina n. 160;

c) Aeronautica n. 200.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2001, come segue:

- a) Esercito (compresi Carabinieri) n. 440;
- b) Marina n. 130;
- c) Aeronautica n. 140.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.407 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.135 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.160 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2001, in 12.000 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è fissato, per l'anno finanziario 2001, come segue:

- a) Esercito n. 24.742;
- b) Marina n. 5.509;
- c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

EMENDAMENTI

5ª-11.Tab.11.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.1 – Pesca:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5ª-11.Tab.11.2

SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO

Respinto

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.1.4 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 210.400.000;

CS: – 210.400.000.

5^a-11.Tab.11.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

22.1.1.0 – Bilancio e affari finanziari – Funzionamento:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.1 – Pesca:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

5^a-11.Tab.11.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

22.1.1.0 – Bilancio e affari finanziari – Funzionamento:

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.2 – Economia montana e forestale:

CP: + 13.000.000;

CS: + 13.000.000.

5^a-11.Tab.11.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 15, Ministero del commercio con l'estero, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

23.1.1.5 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

5^a-11.Tab.11.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

24.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 31.000.000;

CS: – 31.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale:

CP: + 31.000.000;

CS: + 31.000.000.

5^a-11.Tab.11.7

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 17, Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

24.1.1.3 – Leva, formazione e addestramento:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 12
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2001, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2001 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi», capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi generali e personale» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

EMENDAMENTI

5^a-12.Tab.12.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 18, Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.2.1 – Pesca e acquacoltura – Pesca:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5^a-12.Tab.12.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 14, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.1.2.1 – Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

5^a-12.Tab.12.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 14, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.1.2.2 – Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5^a-12.Tab.12.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 13, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 1.350.000;

CS: - 1.350.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.2 – Economia montana e forestale:

CP: + 1.350.000;

CS: + 1.350.000.

5^a-12.Tab.12.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 13, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

CP: - 1.220.000;

CS: - 1.220.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.2 – Economia montana e forestale:

CP: + 1.220.000;

CS: + 1.220.000.

5^a-12.Tab.12.7

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 14, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.050.000;

CS: – 1.050.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.4 – Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità:

CP: + 1.050.000;

CS: + 1.050.000.

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 13 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rim-

borso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

EMENDAMENTI

5^a-13.Tab.13.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 15, Ministero del commercio con l'estero, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.100.000;

CS: – 1.100.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.2.1.4 – Ricerca scientifica:

CP: + 1.100.000;

CS: + 1.100.000.

5^a-13.Tab.13.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della sanità, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

5^a-13.Tab.13.3

MORO, TIRELLI

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della sanità, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.300.000;

CS: – 1.300.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese:

CP: + 1.300.000;

CS: + 1.300.000.

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 14 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 15 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 16 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI E MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE
ALLA TABELLA 16

Art. 16.

*(Stato di previsione del Ministero
della sanità e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 2001, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2001, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con

propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91.

EMENDAMENTI

12ª-16.Tab.16.5

MANARA

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della sanità, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 3.000.000.000;

CS: - 3.000.000.000;

7.1.2.6 – Prelievi e trapianti di organi e tessuti:

CP: + 3.000.000.000;

CS: + 3.000.000.000.

12ª-16.Tab.16.4

MANARA

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della sanità, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000;

7.1.2.3 – Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro:

CP: + 2.000.000.000;

CS: + 2.000.000.000.

12^a-16.Tab.16.3

MANARA

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della sanità, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.500.000.000;

CS: – 1.500.000.000;

7.2.2.1 – Ricerca scientifica:

CP: + 1.500.000.000;

CS: + 1.500.000.000.

5^a-16.Tab.16.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della sanità, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 3.300.000;

CS: – 3.300.000.

Conseguentemente, alla tabella 18, Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 3.300.000;

CS: + 3.300.000.

12^a-16.Tab.16.1

MANARA

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della sanità, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.1.4.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

7.1.2.6 – Prelievi e trapianti di organi e tessuti:

CP: + 2.000.000.000;

CS: + 2.000.000.000.

12^a-16.Tab.16.2

MANARA

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della sanità, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.1.4.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: – 1.500.000.000;

CS: – 1.500.000.000;

7.2.1.1 – Ricerca scientifica:

CP: + 1.500.000.000;

CS: + 1.500.000.000.

5^a-16.Tab.16.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della sanità, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

9.1.2.2 – Croce rossa italiana:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.2.1.1 – Ricerca scientifica:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

5^a-16.Tab.16.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della sanità, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

11.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 1.650.000;

CS: - 1.650.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.2.1.5 – Archivi non statali:

CP: + 1.650.000;

CS: + 1.650.000.

5^a-16.Tab.16.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 16, Ministero della sanità, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

13.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.2.1.1 – Ricerca scientifica:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 17 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 18 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

EMENDAMENTI

13^a-18.Tab.18.1

COLLA

Respinto

Alla tabella 18, Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di difesa collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

13^a-18.Tab.18.2

COLLA

Respinto

Alla tabella 18, Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

5^a-18.Tab.18.1

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 19, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 18, Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

5^a-18.Tab.18.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Respinto

Alla tabella 19, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 18, Ministero dell'ambiente, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

8.1.2.1 – Difesa del mare:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 19 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2001, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione, coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base

2.2.1.6 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 20 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in lire 1.179.039.956.322.000 in termini di competenza ed in lire 1.197.523.271.111.000 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2001.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 21 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 21.

Approvato

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2001, con le tabelle allegate.

(*) Per i quadri generali riassuntivi nel testo approvato dalla Camera dei deputati si rinvia alle pagine 503 e seguenti dello stampato AS n.4885 e 4886-A

ARTICOLO 22 E TABELLE A e B NEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 22 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2001, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2001, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2001, in conformità alle tabelle allegata al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2000 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento

dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2001, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «Funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. In relazione al rinvio all'anno 2001, disposto dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere nell'anno 2001, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nei capitoli delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

20. Per l'anno finanziario 2001, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Tabella A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2001 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

– Tesoro: 3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 2913); 3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2933, 2934, 2935 e 2937); 3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2960, 2962 e 2963); 3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 2982 e 2987); 3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 3017, 3026 e 3027).

– Ragioneria Generale dello Stato: 7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 3700); 7.1.2.10 «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 3813);

7.1.2.12 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 3841 e 3842); 7.1.4.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4560).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

- Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 1620 e 1624); 2.1.5.1 «Interessi di mora» (cap. 1696).
- Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 1619, 1621 e 1625); 2.1.5.1 «Interessi di mora» (cap. 1697).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

- Affari civili e libere professioni: 4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7091 e 7092); 4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7105 e 7106).
- Amministrazione penitenziaria: 5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7124 e 7121), 5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7136 e 7137).
- Giustizia minorile: 7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7181 e 7183); 7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7200 e 7201).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

- Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503).
- Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

Tabella B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

- Tesoro: 3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8140).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

- Dipartimento politiche fiscali: 2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7021).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

- Opere marittime: 3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7257);
- Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8152);
- Difesa del suolo: 4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7482);
- Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8601).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

- Trasporti terrestri: 2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7011 e 7012); 2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7028).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

- Armamenti navali: 10.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);
- Armamenti aeronautici: 11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);
- Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);
- Sanità militare: 16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);
- Armamenti terrestri: 26.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);
- Commissariato e servizi generali: 27.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 23 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale

dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2001-2003, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Approvato con emendamenti

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l'anno finanziario 2001.

2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l'anno 2002 e lire 6.029 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto

da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonché dalla presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisi connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

EMENDAMENTI

1.1000 (già 1.2)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1 le parole: «al netto» fino a: «regolazioni debitorie» sono sostituite da quelle: «in via eccezionale sono consentite regolazioni debitorie fino a lire 34.349 miliardi».

1.2600 (già 73.2200)

IL GOVERNO

Approvato

All'articolo 73, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali, l'eventuale differenza tra l'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti delle Poste spa e maturata fino al 27 febbraio 1998, da un lato, e l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST, dall'altro, è posta a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «regolazioni debitorie», aggiungere le seguenti: «nonchè degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 73, comma 8-bis».

1.1001 (già 1.4)

ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto

Al comma 4, primo periodo sesto rigo, dopo la parola: «prioritariamente» aggiungere: «a riduzione del debito e a garantire».

1.2000

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «crescita economica» inserire le altre: «rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria».

1.1002 (già 1.5)

TONIOLLI, ASCIUTTI

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «sono destinati alla riduzione», aggiungere: «del debito pubblico e della pressione fiscale,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1000 (già 1.0.1)

SCHIFANI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CENTARO

Respinto

I soggetti di cui all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 sono esonerati da ogni imposta, tassa e tributo nonché da ogni altra im-

posizione per l'esercizio di ogni azione comportante attività di carattere processuale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

(N.B. - Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura)

Conseguentemente, all'articolo 143, Tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 143, Tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 143, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti di parte corrente fino a concorrenza della somma di lire 4.000 miliardi per l'anno 2001, di lire 3.000 miliardi per l'anno 2002 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 2003.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 143, Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 143 Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: 600.000;
2002: 1.000.000;
2003: 1.500.000.

Ministero delle finanze:

2001: -;
2002: 200.000;
2003: 150.000.

Ministero degli affari esteri:

2001: 150.000;

2002: 200.000;

2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5.

1. All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1.000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 135.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 7.

Conseguentemente sopprimere i commi 4, 6, 9, 30, 36, 40 e 56 dell'articolo 131.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8.

Conseguentemente alla Tabella 1, allegata all'articolo 127, i limiti di impegno ivi indicati sono ridotti proporzionalmente, per gli anni 2002 e successivi, nella misura del 20 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 9.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 7 e 8 dell'articolo 125.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 10.

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell'articolo 129.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 11.

1.0.1001 (già 1.0.2)

SCHIFANI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CENTARO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Al comma decimo articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 è aggiunto il seguente periodo: "Ed è anche determinato secondo le modalità integrative eventualmente disposte dalle leggi regionali vigenti in materia"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE
DELLE FAMIGLIE

Art. 2.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: «fino a lire 1.800.000» sono

sostituite dalle seguenti: «fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,»; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 10, comma 3-*bis*, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata»;

c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera *a)*, relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

«*a)* fino a lire 20.000.000 18 per cento;»;

2) la lettera *b)*, relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

«*b)* oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;»;

3) nella lettera *c)*, relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: «33,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento a decorrere dall'anno 2001»;

4) nella lettera *d)*, relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: «39,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003»;

5) nella lettera *e)*, relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: «45,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003»;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000»;

e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

- «a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
- b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
- c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
- d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
- e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
- f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
- g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
- h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
- i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
- l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
- m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
- n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
- o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
- p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
- q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
- r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
- s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
- t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
- u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
- v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
- z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
- aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000»;

2) nel comma 2, all'alinea, dopo le parole: «redditi di pensione» sono inserite le seguenti: «, redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:»;

a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000»;

f) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri:

1) al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

2) al secondo periodo, le parole: «nei sei mesi antecedenti o successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente o successivo»;

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;

4) al quarto periodo, le parole: «il contribuente dimora abitualmente» sono sostituite dalle seguenti: «il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente»;

5) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto»;

g) all'articolo 13-*ter*, in materia di detrazioni per canoni di locazione:

1) al comma 1, lettera *a*), le parole: «lire 640.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 960.000»;

2) al comma 1, lettera *b*), le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 480.000»;

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni»;

h) all'articolo 48-*bis*, comma 1, lettera *a-bis*), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso

studi professionali privati, le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «alla eliminazione delle barriere architettoniche,» sono inserite le seguenti: «aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,» e dopo le parole: «sulle parti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici»;

b) al comma 6, le parole: «nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001».

3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «nel periodo d'imposta 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta 2000 e 2001».

4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni dall'inizio dei lavori.

5. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro un anno dall'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dall'acquisto».

6. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

7. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.

8. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

9. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e g), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1) e 3), f), g),

numero 3), e *h*), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

10. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

11. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione già a valere dai versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.

EMENDAMENTI

2.1000 (già 2.40)

MORO, TIRELLI

Respinto

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a). All'articolo 10, comma 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante i contributi a favore delle organizzazioni non governative ufficialmente riconosciute, aggiungere dopo le parole: «erogati in favore» le seguenti: «degli enti religiosi e non per attività a favore dei paesi in via di sviluppo nonchè».

COMPENSAZIONI GRUPPO LEGA FORZA NORD PADANIA

Nota: Per gli emendamenti le compensazioni sono utilizzabili nei limiti dell'importo da coprire. In subordine utilizzare la compensazione n. 3 (*standard*).

Compensazione n. 1

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 143, comma 1, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2002: - 1.400.000

2003: - 1.200.000

Ministero della giustizia:

2002: - 250.000
2003: - 250.000

Ministero degli affari esteri:

2001: - 200.000
2002: - 400.000
2003: - 300.000

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: - 100.000
2002: - 100.000
2003: - 100.000

Ministero dell'ambiente:

2001: - 100.000
2002: - 50.000
2003: - 50.000

Ministero del commercio con l'estero:

2001: - 20.000
2002: - 20.000
2003: - 20.000

Ministero dell'interno:

2001: - 90.000
2002: - 100.000
2003: - 100.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: - 200.000
2002: - 200.000
2003: - 200.000

Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: - 40.000
2002: - 40.000
2003: - 40.000

Ministero delle finanze:

2001: - 20.000
2002: - 20.000
2003: - 20.000

Compensazione n. 2

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 143, comma 1, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000

2002: - 850.000

2003: - 500.000

Ministero della giustizia:

2001: - 100.000

2002: - 20.000

2003: - 20.000

Ministero delle comunicazioni:

2001: - 100.000

2002: - 200.000

2003: - 80.000

Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: - 70.000

2002: - 70.000

2003: - 20.000

Ministero dell'ambiente:

2001: - 100.000

2002: - 70.000

2003: - 100.000

Compensazione n. 3

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 143, comma 2, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

- 2001: - 6.677.000

2002: - 5.160.000

2003: - 5.136.000

Compensazione n. 4

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Compensazione n. 5

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

1. Per il triennio 2000-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministero di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Compensazione n. 6

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario)

1. Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Compensazione n. 7

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 33, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*); al numero 76) sono sopresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè»;

c) al numero 127-*novies*, inserire in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative alla «business class».

Compensazione n. 8

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 143, comma 3, alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

La legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Art. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 – aree depresse – cap. 8590),

– 2001: – 3.000.000

2002: – 4.000.000

2003: – 4.000.000

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Art. 3, comma 9. E 8, comma 4-*bis*: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8640):

2001: – 100.000

2002: – 100.000

2003: – 100.000

Compensazione n. 9

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«55-bis. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione, di collegi sindacali e di commissioni.».

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: «(Disposizioni in materia di indennità e di compensi)».

Compensazione n. 10

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 56, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Compensazione n. 11

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 61, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate: «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

2.1001 (già 2.10)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Prima della lettera a) inserire la lettera 0a) con il seguente testo:

«0a) Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese mediche e di assistenza specifica personale o familiare, necessarie nei casi di malattia grave e permanente, di invalidità grave e

permanente e di menomazione, sono interamente deducibili fino all'importo di lire 15 milioni annui«».

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Consequentemente sopprimere l'articolo 4.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 9,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Consequentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 9,5.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

Consequentemente sopprimere il comma 30 dell'articolo 86.

Consequentemente sopprimere l'articolo 107.

All'articolo 143, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del:

- 40 per cento per il 2001;
- 35 per cento per il 2002;
- 35 per cento per il 2003.

All'articolo 143, comma 1, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 2.000.000;

2002: - 1.500.000;

2003: - 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2001: - 2.000.000;

2002: - 1.500.000;

2003: - 1.000.000.

All'articolo 125, comma 2, tabella C, apportare le seguenti modificazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997:

2001: - 711.000;

2002: - 693.000;

2003: - 693.000.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Sostituire il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 1.996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 1.996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 9 per cento, 8,7 per cento, 8,5 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 la tassa sui superalcolici è aumentata del 20 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 8 per cento.

Istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

2.1002 (già 2.55)

STIFFONI, MORO

Respinto

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0.a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sostituire la lettera d-bis) con la seguente lettera:

«d-bis) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335«».

Compensazione Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1003 (già 2.69)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. (Coefficienti familiari). – 1. Nel caso di soggetti coniugati e non legalmente separati, la base imponibile di ciascuno è costituita dalla somma dei redditi di ciascuno divisa per due. In presenza di figli fiscalmente a carico la somma di cui al precedente periodo è divisa per i seguenti valori:

- a) due coniugi con un figlio: 2,5;*
- b) due coniugi con due figli: 3;*
- c) due coniugi con tre figli: 3,5;*
- d) due coniugi con quattro o più figli: 4.*

2. Nel caso di soggetti non coniugati o legalmente separati, con figli fiscalmente a carico, il reddito imponibile si calcola applicando i seguenti coefficienti:

- a) un figlio: 1,5;
- b) due figli: 2;
- c) tre figli: 2,5;
- d) quattro o più figli: 3.

3. In caso di separazione dei coniugi, la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in favore dei soggetti non affidatari dei figli, qualora essi siano tenuti a provvedere al mantenimento dei medesimi. Qualora entrambi i genitori legalmente separati abbiano redditi imponibili, della riduzione di cui al comma 2 godono entrambi in misura pari al 50 per cento«».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.1004 (già 2.100)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) all'articolo 10, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«I-bis) le spese di trasporto sostenute dagli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo«».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1005 (già 2.134)

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 10, comma 1, in materia di oneri deducibili, aggiungere la seguente lettera:

«n-bis) le spese di produzione del reddito dal lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del predetto reddito«».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.1007 [già 2.182 (nuovo testo)]

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti, dall'abitazione alla sede scolastica a condizione che la distanza sia superiore a 2 chilometri, annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale da parte di studenti delle scuole di ogni ordine e grado».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.1008 (già 2.154)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, TAROLLI, RECCIA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale. regionale ed interregionale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1009 (già 2.153)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) le spese sostenute dal contribuente, non soggetto IVA, per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi o altre dichiarazioni previste dalle norme fiscali».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1010 (già 2.90)

MORO, ROSSI

Respinto

Al comma 1, la lettera a) e b), sono abrogate; conseguentemente alla fine dello stesso articolo aggiungere i seguenti commi:

«... All'articolo 22, concernente la qualificazione dei redditi fondiari, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente:

«2-bis. Non è considerato reddito fondiario, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, quello inerente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità non risulti locata ovvero, se locata, produca un reddito annuo inferiore a lire tre milioni».

«... Il comma 3-bis dell'articolo 10 viene abrogato».

2.1012 (già 2.157)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 10, il comma 3-bis è abrogato.

Consequentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche non è considerato reddito fondiario il possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché le relative pertinenze. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1013 (*già 2.147*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 10, comma 3-*bis*, il primo periodo è soppresso.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 22, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Non si considerano, inoltre, produttive di reddito le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le relative pertinenze».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1014 (*già 2.79*)

MACONI, MONTAGNA, CRESCENZIO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) All'articolo 10, comma 3-*bis*, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: «fino a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammontare della rednita catastale dell'abitazione principale, e delle relative pertinenze, comprensivo delle rivalutazioni annuali, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente»; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 143 alla Tabella C, apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7051)

2001: – 10.000;

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

2.1015 (già 2.120)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «fino all'ammontare della rendita catastale» fino alla fine della lettera con le seguenti: «fino a lire 2.000.000. L'imposta comunale sugli immobili pagata dal contribuente persona fisica all'ente locale con riferimento alla abitazione principale nei limiti di rendita catastale di cui alla presente disposizione è considerato onere deducibile ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).**2.1016** (già 2.11)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «immobiliare stessa» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9».

2.1017 (già 2.78)

MACONI, MONTAGNA, CRESCENZIO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere dopo le parole: «delle relative pertinenze» le seguenti: «comprensivo delle rivalutazioni annuali».

Conseguentemente alla Tabella C, apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7051)

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

2.1018 (già 2.148)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative pertinenze» aggiungere le seguenti: «a condizione che la stessa non risulti locata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1019 (già 2.12)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relativa pertinenze» aggiungere le seguenti: «, nonchè delle unità immobiliari di proprietà degli IACP comunque denominati».

Compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (vedi emendamento 2.10).

2.1020 (già 2.105)

MORO, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Per i cittadini italiani trasferiti all'estero, che non possiedono immobili di proprietà all'estero, si considera abitazione principale l'immobile posseduto nel territorio italiano.».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1021 (già 2.13)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. deduzione dall'imposta pagata pari all'intero importo relativo all'imposta comunale sugli immobili (ICI) limitatamente ai proprietari di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, da essi stessi abitata«».

Compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (vedi emendamento 2.10).

2.1022 (già 2.152)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, GUBERT, RECCIA

Respinto

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. – (Determinazione dell'imposta per il nucleo familiare).

– 1. Il reddito complessivo del nucleo familiare può essere determinato, previa opzione del contribuente, cumulando i redditi percepiti dai singoli componenti conviventi a condizione che l'importo complessivo, al netto degli oneri deducibili non sia superiore a lire 135 milioni.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il nucleo familiare è costituito dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché da ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con i soggetti di cui sopra o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

3. Il regime di cui al presente articolo è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi ed hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

4. Qualora il contribuente decida di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, al reddito complessivo del nucleo familiare al netto degli oneri deducibili, si applicano le aliquote, differenziate per numero dei componenti e divise per scaglioni, di cui alla tabella in calce riportata.

TABELLA

Numero componenti della famiglia	2	3	4	5 e/o più
Scaglioni:				
0-15.000.000	11.6	10.9	10.3	9.7
15.000.001-30.000.000	17.0	15.9	15.0	14.2
30.000.001-60.000.000	23.9	22.3	20.9	19.7
60.000.001-135.000.000	30.4	28.2	26.3	24.7

9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si provvede ad apportare le modifiche conseguenti alla lettera *d-bis*) del comma 1 in materia di adempimenti dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

10. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 si fa fronte con corrispondente riduzione dell'accantonamento di cui alla tabella A, utilizzando lo stanziamento iscritto nel

fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1023 (già 2.127)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, GUBERT

Respinto

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis. - (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). – 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dal precedente articolo 11, comma 1, le disposizioni contenute nel comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d) ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti fissati come segue:

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico	1
contribuente coniugato senza figli a carico	2
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico	1,5
contribuente coniugato con un figlio a carico.....	2,5
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico	2

contribuente coniugato con due figli a carico	3
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico.....	3
contribuente coniugato con tre figli a carico.....	4
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico.....	4
contribuente coniugato con quattro figli a carico	5
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico	5
contribuente coniugato con cinque figli a carico	6
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico.....	6

Nel caso convivano componenti di cui alla lettera *d*) è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

Inoltre, a ciascuno dei componenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a*) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla stessa lettera *a*).

Al reddito imponibile corrispondente a una parte intera sarà applicata l'aliquota di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.

Le detrazioni di cui all'articolo 12 non sono riconosciute nei riguardi di ciascun contribuente che si avvale delle disposizioni del presente articolo.

L'applicazione delle disposizioni del presente comma non possono dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1, superiore all'ammontare di 2.000.000 lire annue moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

3. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con il decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere *b)* e *d)* devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

4. La certificazione di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia autenticata.

5. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)* del presente testo unico che adempiono agli obblighi di dichiarazione dei redditi avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 78, commi da 10 a 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma.

6. La notificazione dell'atto con il quale è rettificata la dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e da cui consegue la determinazione di un'aliquota media di cui al comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 3, produce effetto anche ai fini della liquidazione, delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dagli altri componenti del nucleo familiare.

7. L'atto di cui al comma 6 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un'aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso dinanzi alla Commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.

9. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo di imposta 2001"».

Compensazione Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1024 (già 2.137)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS, RECCIA
Respinto

Nell'articolo 2, recante «Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni», nel comma 1, sono sostituite le lettere c) e d) dalle seguenti:

«c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

«a) fino a lire 20.000.000 18 per cento;»;

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

«b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 24 per cento;» la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: «33,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento»; la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: «39,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «39 per cento»; la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: «45,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento»; la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 è aumentato a lire 552.000, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. Il predetto importo è aumentato a lire 616.000, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000»;».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1025 (già 2.15)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire i punti 1), 2), 3), 4) e 5) con i seguenti:

«1) la lettera a) relativa al primo scaglione di reddito è sostituita dalla seguente:

«a) fino a lire 20.000.000 15,5 per cento»;

2) la lettera b) relativa al secondo scaglione di reddito è sostituita dalla seguente:

«b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 23 per cento per l'anno 2001 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2002»;

3) alla lettera c), sostituire le parole: «33,5 per cento» con le altre: «33 per cento»;

4) alla lettera d), sostituire le parole: «39,5 per cento» con le altre: «40,5 per cento»;

5) alla lettera e), sostituire le parole: «45,5 per cento» con le altre: «47 per cento».

Di conseguenza, all'articolo 3, comma 145, della legge n. 662 del 23 dicembre 1997, sostituire le parole: «46 per cento» con le altre: «48 per cento».

Compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (vedi emendamento 2.10).

2.1026 (già 2.102)

ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera c), punto 1), alla lettera a), sostituire le parole: «lire 20.000.000» con le seguenti: «lire 24.000.000».

Conseguentemente, al punto 2, lettera b), sostituire le parole: «lire 20.000.000» con le seguenti: «24.000.000».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1027 (già 2.103)

ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera c), punto 1), alla lettera a), sostituire le parole: «18 per cento» con le seguenti: «17,5 per cento».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1028 (già 2.7)

ALBERTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4, le parole: «39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «39,1 per cento, a decorrere dall'anno 2001».

2.1029 (già 2.8)

ALBERTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 5, le parole: «45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «45,1 per cento, a decorrere dall'anno 2001».

2.1030 (già 2.145)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo-base di lire 600.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonchè alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

- a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi (per ogni figlio): 1,5;
- c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per ogni soggetto): 1.

2-bis. Se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta una ulteriore maggiorazione pari ad un punto».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si fa fronte con corrispondente riduzione dell'accantonamento di cui alla tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1031 (già 2.68)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo-base di lire 600.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

- a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 4;
- b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi (per ogni figlio): 2;

c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per ogni soggetto): 1;

2-bis. I coefficienti di cui al comma precedente vengono maggiorati, al verificarsi delle circostanze di seguito indicate, nelle seguenti misure:

a) nei primi cinque anni di matrimonio: 1,4;

b) in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori (per ogni figlio): 1;

c) se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 1;

d) se il reddito complessivo è superiore a 60 milioni ma non a 100 milioni: 0,6;

e) se il reddito complessivo è superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni: 1,2;

f) se il reddito complessivo non è superiore a 30 milioni: 1,6;

g) se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha più di 65 anni: 0,5;

h) se i figli a carico sono superiori a 2: 1»».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.1032 (già 2.30)

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le detrazioni per carichi di famiglia di cui alla lettera d) sono sostituite da deduzioni dal reddito complessivo di un importo per ciascuna persona a carico determinato annualmente dal Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, in modo tale che le minori entrate derivanti siano pari a quelle complessivamente derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera b) tenendo conto anche dell'effetto che si avrebbe se l'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 fosse aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000 e se i predetti importi fossero aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000».

2.1033 (già 2.23)

GUBERT

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, le parole: «lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800.000 per l'anno 2001 e lire 900.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, l'aliquota dell'imposta erariale ivi prevista è aumentata fino a concorrenza delle minori entrate.

2.1034 (già 2.158)

PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS, RECCIA
Le parole da: «Al comma 1» a: «900.000» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000» con le seguenti: «a lire 800.000 per l'anno 2001 e a lire 900.000».

Di seguito, sopprimere le parole da: «a condizione» sino alla fine della lettera.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1035 (già 2.159)

PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS, RECCIA
Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000» con le seguenti: «a lire 800.000 per l'anno 2001 e a lire 900 000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1036 (già 2.27)

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «il reddito complessivo non superi lire 100.000.000» con le seguenti: «il reddito complessivo diviso per il numero di persone a carico aumentato di

due non superi l'importo che il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, determina annualmente con proprio decreto in modo che le minori entrate siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avrebbero qualora il limite di reddito complessivo fosse stabilito in modo uniforme in lire 100.000.000».

2.1037 (già 2.28)

GUBERT

Le parole da: «Al comma 1» a: «IRPEF» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «complessivo non superi lire 100.000.000» con le seguenti: «imponibile al netto dell'IRPEF lorda diviso per il numero di persone a carico aumentato di due non superi l'importo che il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, determina annualmente con proprio decreto in modo che le minori entrate siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avrebbero qualora il limite di reddito fosse stabilito in termini di reddito complessivo in modo uniforme in lire 100.000.000».

2.1038 (già 2.29)

GUBERT

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «complessivo non superi lire 100.000.000» con le seguenti: «imponibile al netto dell'IRPEF non superi l'importo che il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, determina annualmente con proprio decreto in modo che le minori entrate siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avrebbero qualora il limite di reddito fosse stabilito in termini di reddito complessivo in modo uniforme in lire 100.000.000».

2.1039 (già 2.97)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, lettera d), ovunque ricorrano sostituire le parole: «lire 100.000.000» con le seguenti: «lire 120.000.000».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1040 (già 2.53)

MORO, TIRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di natalità la detrazione è triplicata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1041 (già 2.51)

MORO, TIRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di nascita del secondo figlio, nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione è triplicata a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1042 (già 2.167)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«i-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico auto-metro-tramviario e ferroviario, per un importo non superiore a lire 500 mila»;

«*d-ter*) all'articolo 13-*bis*, comma 2, sostituire le parole: 'lettere c), e) ed f)' con le seguenti: 'lettere c), e), f) ed *i-quater*)' «».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuir come segue gli importi previsti:

2001 - 100.000

2002 - 100.000

2003 - 100.000.

Compensazione n. 1 - Democratici:

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici:

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici:

All'articolo 143, comma 1, nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:

2001 - 1.000.000

2002 - 1.000.000

2003 - 1.000.000.

2.1042a (già 2.167)

SARTO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SEMENZATO

Id. em. 2.1042

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«*i-quater*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico auto-metro-tramviario e ferroviario, per un importo non superiore a lire 500 mila»;

«*d-ter*) all'articolo 13-*bis*, comma 2, sostituire le parole: 'lettere c), e) ed f)' con le seguenti: 'lettere c), e), f) ed *i-quater*)' «».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001 - 100.000
2002 - 100.000
2003 - 100.000.

Compensazione n. 1 - Democratici:

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici:

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici:

All'articolo 143, comma 1, nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:

2001 - 1.000.000
2002 - 1.000.000
2003 - 1.000.000.

2.1046a (*già 2.70*)

SARTO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SEMENZATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, in materia di «Detrazioni per oneri» dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

«*c-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si fa fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001, degli stanziamenti iscritti nella tabella A relativamente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

All'articolo 143, alla tabella C, apportare le seguenti riduzioni percentuali a valere su tutte le rubriche:

2001 - 15%
2002 - 10%
2003 - 10%.

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

2.1043 (già 2.119)

MORO, CASTELLI, TIRELLI, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13, comma 3, dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

«*c-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).**2.1044** (già 2.116)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, in materia di «detrazioni per oneri», dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

«*c-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale».

All'onere derivate dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2001, 2003, si fa fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001, degli stanziamenti iscritti nella tabella a relativamente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).**2.1045a** (già 2.85)

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, DE MARTINO Guido, PIZZINATO

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13, dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente:

«2-*quater*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

e delle relative pertinenze e il reddito, non superiore a lire 12.000.000, derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno, spetta la seguente detrazione.

Classi di reddito (in milioni)	Importo detrazione (in migliaia)
Fino a 9,1	400
Da 9,1 a 10	300
Da 10 a 11	200
Da 11 a 12	100

La predetta detrazione esclude quella di cui al comma 2-ter«».

Conseguentemente, all'articolo 143, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:

2001 - ;
2002 - 85.000;
2003 - 70.000.

2.1045b [già 2.85 (ulteriore nuovo testo)]

V. nuovo testo

PELELLA, SMURAGLIA, MARINO, GRUOSSO, DE MARTINO Guido, MONTAGNINO

Al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 13, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

«2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e il reddito, non superiore a lire 12.000.000, derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno, spetta la seguente detrazione.

Classi di reddito (in milioni)	Importo detrazione (in migliaia)
Fino a 9,1	400
Da 9,1 a 10	300
Da 10 a 11	200
Da 11 a 12	100

La predetta detrazione esclude quella di cui al comma 2-ter«».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 45 miliardi nel 2001, 85 miliardi nel 2002 e 70 miliardi nel 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2.1045b (Nuovo testo)

PELELLA, SMURAGLIA, MARINO, GRUOSSO, DE MARTINO Guido, MONTAGNINO, THALER AUSSERHOFER

Approvato

Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 2) inserire i seguenti:

«2-bis) nel comma 2-ter, le parole: "il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili" sono soppresse e le parole: "il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno";

2-ter) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente: "2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;

c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;

d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000."».

Conseguentemente, all'articolo 16 la cifra "737" è sostituita da "787" e la cifra "2003" è sostituita da "2002" e all'articolo 143 alla Tabella A Ministero del lavoro 2003: - 72 miliardi.

(*) Votato dopo l'emendamento 2.1061

2.1046 (già 2.70)

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA, CIMMINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, in materia di «Detrazioni per oneri» dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale»».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si fa fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001, degli stanziamenti iscritti nella tabella A relativamente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Compensazione UDEUR (vedi emend. 2.70).

All'articolo 143, alla tabella C, apportare le seguenti riduzioni percentuali a valere su tutte le rubriche:

2001 - 15%

2002 - 10%

2003 - 10%.

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

2.1047 (già 2.56)

STIFFONI, MORO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *f*), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) per i soggetti di età superiore a 70 anni il canone di abbonamento radio audizioni circolari e alla televisione«».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1048 (già 2.178)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, la lettera e), punto 3) è sostituita dalla seguente:

«*e*) le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e d'impresa minore risultano, così strutturate:

a) lire 1.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.600.000;

b) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

c) lire 1.020.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 12.000.000;

d) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

e) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

f) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

h) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

i) lire 430.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

j) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

k) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 00.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 00.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.00.000 ma non a lire 00.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000«».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.1049 (già 2.16)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 40.000.000».

Conseguentemente, sopprimere le lettere m), n) e o).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

2.1050 (già 2.17)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 60.000.000».

Conseguentemente, sopprimere le lettere p) e q).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

2.1051 (già 2.133)

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Al comma 1, lettera e), al numero 1) richiamato, sostituire le lettere da q) a aa) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.1052 (già 2.39)

ZANOLETTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), al numero 1) richiamato, sostituire le lettere da q) a aa) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000».

Conseguentemente all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 4, del 4 e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5,2 per cento».

2.1053 (già 2.62)

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le lettere da q) a aa) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 e inferiore a lire 100.000.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.1054 (già 2.156)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1, sostituire le lettere q), r) e s) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 80.000.000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.1055 (già 2.18)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, lettera e), punto 1), sopprimere la lettera aa).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

2.1056 (già 2.121)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, lettera e) numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:

a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

f) lire 1.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1058 (già 2.181)

TONIOLLI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, lettera e) capoverso 3) a seguire dopo la lettera n):

«4) I redditi appena superiori a quello del limite superiore della classe che li precede, dopo l'imposta dovranno risultare superiori o al limite uguali al reddito, al netto d'imposta, del limite superiore della classe che li precede».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.1059 (già 2.66)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 13-*bis*, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«*c-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale«».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**2.1060** (già 2.67)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, GUBERT

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 13-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a*) la lettera *e*) è sostituita dalle seguenti:

e) le spese per frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore a lire 4.000.000;

e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di lire 1.500.000, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-ter) le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 4.000.000, purchè l'interessato sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già dedotte o detratte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio, nei limiti dell'importo corrisposto, anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo«.

b) dopo il comma 1-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

«*1-quater*. Per gli oneri di cui alla lettera *b*) del comma 1 e al comma 1-*ter*, gli importi massimi ivi previsti sono aumentati della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.

1-*quinqüies*. Per l'onere di cui alla lettera *c*) del comma 1, la franchigia di lire 250.000 non si applica ai soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni.

1-*sexies*. resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431«».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.1061 (già 2.19)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) All'articolo 13-*bis*, in materia di «Detrazioni per oneri» dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

«*c-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale«».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

2.1062 (già 2.24)

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 5) all'ultimo periodo, dopo le parole: «due anni dall'acquisto» aggiungere le seguenti: «ovvero anche successivamente, purchè entro tre mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione e a condizione che la domanda della relativa concessione edilizia o atto equivalente sia stata presentata entro tre anni dall'acquisto».

Conseguentemente, a copertura della minore entrata è aumentato l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 30 fino a concorrenza della minore entrata.

2.1063 (già 2.2 - nuovo testo)

CASTELLANI Pierluigi

Accantonato

*Nel comma 1, lettera f), nell'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera b) in materia di detrazioni per oneri, dopo il numero «5» aggiungere il numero*

«6» e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; all'eventuale minore entrata derivante da tali doppie detrazioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione nel limite massimo di 35 miliardi per l'anno 2002 e di 20 miliardi per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto in tabella c), Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, v.p.b. 2129 e 2214».

(Costituisce reiterazione dell'emendamento 2.2, p. 48, fascicolo II, respinto dalla Commissione Bilancio) (riformulato).

2.1064 (già 2.106)

ROSSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis (Detrazione per oneri), comma 2, dopo le parole «alle lettere» aggiungere b)».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

2.1065 (già 2.155)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Dopo il punto 5), al comma 1, lettera f), aggiungere:

«6) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «In caso di contitolarità del contratto di mutuo dei quali uno o più contraenti sono privi di capacità contributiva e fiscalmente a carico dell'altro, la parte degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione detraibili di loro spettanza potranno essere dedotte dall'altro»».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1066 (già 2.6)

ALBERTINI

Accantonato

All'articolo 2, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la lettera f-bis):

1. Alla lettera *b)* del comma 1, dell'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interessi passivi e i relativi oneri accessori sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la detrazione per l'ammontare non detratto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito».

2. Al comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* del citato testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera *b)*, del comma 1, del presente articolo».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a lire 115 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede conseguentemente:

all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, il comma 2 è soppresso;

all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-*bis*: «Per i soggetti di cui all'articoli 6 e 7 della presente legge l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4».

2.1067 (già 2.163)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* all'articolo 13-*bis*, relativo alle detrazioni per oneri, al comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*bbis)* le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare da adibire o adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute in misura massima di lire 5.000.000, purchè relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. Per abitazione principale si intende quella nella quale la famiglia dimorerà o dimora abitualmente. La detrazione spetta una sola volta, a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, lire 80.000.000. Il limite di spesa di lire 5.000.000 è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dalla famiglia ed è

elevato a lire 7.500.000 in presenza di un indicatore di situazione economica equivalente che superi, cumulativamente, lire 40.000.000. La detrazione si applica altresì ai giovani di età non superiore a 36 e con una situazione economica equivalente non superiore a lire 40.000.000, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili per l'abitazione principale, come sopra definita, nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi a mutamenti dello stato di famiglia. Il limite di spesa di lire 5.000.000 è elevato, in tal caso, a lire 7.500.000 qualora l'indicatore di situazione economica equivalente non superi lire 20.000.000;«.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: - 348.000;

2002: - 251.200;

2003: - 174.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 143, comma 1 nella Tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

2.1068 (già 2.95)

DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Accantonato

Dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente: «La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annui»».

Conseguentemente, all'articolo 143, Tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

Copertura UDEUR (vedi emend. 2.70).

2.1069 (già 2.179)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Le parole da: «Al comma 1» a: «destinazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, compete una detrazione pari al canone di locazione risultante dal contratto registrato, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione.

2. La detrazione spetta a condizione che l'interessato sia soggetto a cambi di residenza o dimora per effetto di trasferimento nel settore del pubblico impiego o delle forze armate, e comunque sino all'importo massimo di lire 1.200.000«».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.1070 (*già 2.180*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-ter. - (*Detrazioni per canoni di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, compete una detrazione pari al canone di locazione risultante dal contratto registrato, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione. La detrazione spetta a condizione che l'interessato non possieda in regime di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile in locazione e comunque sino all'importo massimo di lire 1.500.000«».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.1071 (*già 2.111*)

LEONI, COLLA, MORO

Respinto

Al comma 1, lettera g), al numero 1) premettere il seguente:

«01) all'alinea del comma 1, le parole: «degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3,« sono soppresse».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

2.1072 (già 2.20)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

All'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, sostituire la parola: «960.000» con la seguente: «1.300.000».

Conseguentemente alla medesima lettera g) numero 2 sostituire la parola: «480.000» con la seguente: «650.000».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le suddette detrazioni si calcolano senza alcuna distinzione relativa alla tipologia del contratto di affitto, e si applicano a favore esclusivamente di coloro che abitano in fitto una casa ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

2.1073 (già 2.107)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i titolari dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettano le seguenti detrazioni:

- a) 600.000 se il reddito complessivo non supera i 30.000.000;
- b) 350.000 se il reddito complessivo non supera i 60.000.000«».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1074 (già 2.150)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente:

«2-bis) all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 488 del 1999 le parole da: «stipulati» fino a: «9 dicembre 1988, n. 431» sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1076 (già 2.21)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al punto 2-bis), in fine, aggiungere il seguente:

«2-bis). Al comma 1, dopo le parole: «degli articoli 2, comma,» inserire le altre: «1e«».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

2.1077 (già 2.25)

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera g), punto 3), sostituire la cifra: «100» con la seguente: «60».

Conseguentemente a copertura della minore entrata è aumentato l'importo di cui al comma 2, dell'articolo 30 fino a concorrenza della stessa.

2.1078 (già 2.26)

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera g), punto 3), sopprimere le parole: «e comunque al di fuori della propria regione».

Conseguentemente a copertura della minore entrata è aumentato l'importo di cui al comma 2, dell'articolo 30 fino a concorrenza della stessa.

2.1079 (già 2.31)

GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 3), alla lettera a), sostituire le parole: «reddito complessivo non supera lire 30 milioni» con le seguenti:

«reddito imponibile al netto dell'IRPEF lorda diviso il numero di persone a carico aumentato di due non supera l'importo determinato annualmente con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, in modo che le minori entrate siano pari quelle che si avrebbero se il limite fosse stabilito in lire 30 milioni di reddito complessivo».

In modo analogo riformulare i limiti di 30 e 60 milioni alla successiva lettera b).

2.1097 (già 2.41)

SEMENZATO, SALVATO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, ultimo periodo, è aggiunto: «Nel caso i lavori di ristrutturazione comportino un miglioramento certificabile delle prestazioni energetiche dell'edificio la detrazione di cui al primo capoverso passa al 50 per cento. Il Ministero dei lavori pubblici emana un decreto in cui vengono fissati criteri ed interventi funzionali all'ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico negli edifici».

Consequentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 131.

2.1080 (già 2.76)

PAROLA

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». Consequentemente all'articolo 34, comma 4-bis, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».

2.1081 (già 2.115)

LEONI, COLLA, MORO

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 1-bis dell'articolo 13-ter, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Ai titolari di contratti di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, riguardanti unità immobiliari e relative pertinenze destinate ad abitazione principale, spetta una detrazione di imposta pari all'imposta sul valore aggiunto pagata nello stesso periodo. Tale credito è trasferibile, totalmente o parzialmente, al coniuge o ad altri membri della famiglia facenti parte dello stesso nucleo familiare o domiciliati nella medesima unità immobiliare«».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

2.1082 (già 2.14)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 34, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione forfetaria è fissata al 5 per cento del canone di locazione. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2001, è stabilita l'ulteriore detrazione, rispetto a quella già prevista dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettante al proprietario che stipula o rinnova il contratto di locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge«».

2.1083 (già 2.22)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2.1084 (*già 2.164*)

CAPONI, MARINO, MANZI, MARCHETTI, ALBERTINI, BERGONZI

Accantonato*Dopo l'articolo 71 inserire il seguente:*

«Art. 71-bis. - 1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d*), comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1° gennaio 1998 e 31 dicembre 1999, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 7 del decreto legislativo 28 febbraio, n. 81. Ai medesimi soggetti, se in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera *a*), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni che presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta una indennità pari a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, da erogarsi secondo le quantità e modalità indicate nel citato comma».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 sopprimere le parole: «h) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati», le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».

2.1085 (*già 2.146*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«i) il comma 10-bis dell'articolo 67, concernente l'ammortamento dei beni materiali, è soppresso.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).**2.1086** (*già 2.151*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«i) il comma 10-bis dell'articolo 67, concernente l'ammortamento materiali, le parole: «soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa an-

nessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641« sono soppresse».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1087 (*già 2.101*)

ROSSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

«*i*) all'articolo 50 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1088 (*già 2.138*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Alla fine del comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguente:

«*i*) all'articolo 50, comma 3-*bis*, dopo le parole. «50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «Per gli agenti di commercio la detrazione può avvenire nella misura dell'80 per cento».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1089 (*già 2.65*)

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i*) all'articolo 50, comma 3-*bis*, le parole. «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3 (vedi emend. 1.0.1).

2.1090 (*già 2.136*)

MACERATINI, SILIQUINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, MULAS, COLLINO, RECCIA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le detrazioni afferenti il coniuge a carico, la soglia di ammissibilità è elevata sino all'ammontare del trattamento di pensione sociale».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1091 (*già 2.108*)

MORO

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva il concorso di redditi dominicali di importo non superiore a lire 300.000. Gli accertamenti di rettifica conseguenti al mancato riconoscimento delle detrazioni si intendono annullati.

Compensazione Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1092 (*già 2.161*)

MAZZUCA POGGIOLINI D'URSO

Respinto

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a lire 50 milioni;«».

Conseguentemente, all'articolo 143, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: -;
2002: -30 mld;
2003: -30 mld.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 143, comma 1, nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: -1.000.000;
2002: -1.000.000;
2003: -1.000.000.

2.1093 (già 2.144)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte le parole: «, nonchè quelle per il rinnovo dell'arredamento».

2.1094 (già 2.64)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «di gravità» inserire le seguenti: «e disagio».

2.1095 (già 2.104)

ROSSI

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè gli interventi diretti a contenere i consumi energetici;».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1096 (già 2.42)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, ultimo periodo, è aggiunto: «Nel caso i lavori di ristrutturazione comportino un miglioramento certificabile delle prestazioni energetiche dell'edificio la detrazione di cui al primo capoverso passa al 50 per cento. Il Ministero dei lavori pubblici emana un decreto in cui vengono fissati criteri ed interventi funzionali all'ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico negli edifici».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 131.

2.1098 (già 2.113)

MORO, COLLA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per le spese sostenute dal proprietario per l'esecuzione di opere funzionali al recupero dell'unità immobiliare anche se eseguite sulle parti comuni dell'edificio e delle sue pertinenze».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1099 (già 2.140)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Le parole da: «Al comma 2» a: «residenziali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, all'acquirente di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni di lire, l'importo ammesso in detrazione è pari al 36 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile«».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1100 (già 2.143)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo le parole: «la detrazione stabilita al comma 1» sono inserite le seguenti: «superiore all'importo globale di un milione per ciascuna avente diritto«».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1101 (già 2.63)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, all'acquirente di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni di lire, l'importo ammesso in detrazione è pari al 36 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile«».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.1102 (*già 2.142*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1104 (*già 2.135*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «50 milioni di lire» sono modificate con le seguenti: «60 milioni di lire».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1105 (*già 2.114*)

MORO, COLLA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2000» con le seguenti: «30 ottobre 2000» e le parole: «90 giorni dall'inizio dei lavori» con le seguenti: «il 31 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1106 (*già 2.122*)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «entro 90 giorni dall'inizio dei lavori» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.1107 (già 2.112)

MORO, COLLA

Respinto

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni di cui al decreto 18 febbraio 1998, n. 41, presentate per una unità immobiliare sono considerate valide anche per i lavori eseguiti su altre unità immobiliari, situate nel medesimo edificio, acquistate in data successiva alla presentazione della comunicazione e comunque nel corso dell'anno in cui vengono effettuati i lavori».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.1108 (già 2.165)

CASTELLANI Pierluigi, ALBERTINI, TAROLLI, PEDRIZZI, RECCIA

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 3, comma 131, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostituire le parole: «entro un anno dall'acquisto» con le parole: «entro tre anni dall'acquisto».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si vedano le compensazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

2.1108a (già 2.166)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 3, comma 131, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostituire le parole: «entro un anno dall'acquisto» con le parole: «entro tre anni dall'acquisto».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: -30 mld;

2002: -30 mld;

2003: -30 mld.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 143, comma 1, nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: -1.000.000;

2002: -1.000.000;

2003: -1.000.000.

2.1109 (già 2.4)

ALBERTINI, MARINO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 701

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 13-ter è inserito il seguente:

«Art. 13-quater. - (Detrazione dell'imposta comunale sugli immobili).
- 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'u-

nità immobiliare adibita ad abitazione principale è interamente detraibile dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni, ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non 60 milioni, ovvero nella misura del 30 per cento se il reddito complessivo supera 60 milioni ma non lire 100 milioni.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2001«.

6-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma, pari a lire 400 miliardi per l'anno 2002 e 250 miliardi per gli anni successivi, si provvede conseguentemente:

all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso;

all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-*bis*: per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge d'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

2.1110 (già 2.139)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1, dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

«1. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è deducibile per intero, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 2, e al 50 per cento quella dovuta per le altre unità immobiliari. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche l'imposta comunale sugli immobili è ammessa in deduzione nella misura del 50 per cento».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.1111 (*già 2.54*)

MORO, TIRELLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, i contribuenti possono scegliere di destinare la quota pari all'8 per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a favore della regione, provincia o comune di residenza, che la utilizzano senza vincoli di destinazione. Il gettito derivante da tale destinazione non comporta alcuna riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

2.1112 (*già 2.160*)

GIOVANELLI, IULIANO, VELTRI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«7-bis. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«l-bis) le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori nel periodo di imposta 2001 e 2002 per la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione fino all'importo massimo di lire 100 milioni ciascun avente titolo. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato e ai Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento della loro congruità. Al Corpo forestale dello Stato competente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è demandato il compito di stabilire i tempi ed i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e conservazione di cui alla presente lettera«».

Conseguentemente, all'articolo 143, comma 1, nella Tabella A, richiamata alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: -20.000;

2002: -30.000

2.1113 (già 2.82)

VILLONE

Respinto

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 7 sono aumentati di lire 750.000 milioni annui, di cui lire 45.000 milioni destinate alle province, lire 630.000 milioni ai comuni, lire 30.000 alle unioni di comuni e lire 45.000 milioni alle comunità montane».

Conseguentemente, sostituire la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, con la seguente:

«a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: «fino a lire 1.800.000 sono sostituire dalle seguenti: «fino a lire 2.400.000»».

2.1114 (già 2.5)

ALBERTINI, MARINO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 702

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Alla legge n. 342 del 21 novembre 2000, il comma 1 dell'articolo 32, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986, dopo la lettera c), è introdotta la lettera c-bis): le spese veterinarie, per un importo non superiore a lire 500.000, sostenute per le cure veterinarie in favore di animali d'affezione e di compagnia. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese».

2.1115 (già 2.44)

D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 i soggetti con reddito complessivo non superiore a 80 milioni annui, con figlio convivente e a carico hanno diritto, indipendentemente dall'età del figlio, ad una detrazione d'imposta pari al 10 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per ogni periodo d'imposta di cui il

figlio sia a carico. Nel caso di più figli, la detrazione è elevata al 20 per cento. Tale detrazione è ridotta, proporzionalmente nel caso in cui il figlio non risulti a carico per l'intero anno. Nel caso in cui sia posto parzialmente a carico di ciascun coniuge la detrazione spetta in maniera proporzionale».

Agli oneri recati dal presente comma si provvede per 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001 secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità il Ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a*) dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da garantire il gettito necessario. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Per la restante quota di 2000 miliardi si provvede modificando l'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituendo il comma 2 con il seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5, del 4,75, e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5,2 per cento».

2.1116 (già 2.92)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 47 così come modificato dal comma 1, lettera *b*) dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 143, Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: -2.000;

2002: -2.000;

2003: -2.000.

2.1117 (già 2.45 - nuovo testo)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, BRUNO NAPOLI, PIREDDA, ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001 i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono applicati nella misura del 95 per cento».

2.1118 (già 2.46)

ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministratori di associazioni non a scopo di lucro non si applica l'articolo 34 del collegato alla legge finanziaria 2000 «Misure in materia fiscale» (AS 4336-B)».

2.1119 (già 2.47)

ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per la determinazione dei redditi derivanti dagli uffici di amministratore delle associazioni di volontariato e degli altri enti senza scopo di lucro continuano a trovare applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, le disposizioni di cui alla previgente disciplina».

2.1120 (già 2.49)

ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«e) non concorrono a formare il reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 della presente legge. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 della presente legge»».

2.1121 (già 2.58)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1»».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.1122 (già 2.61)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I soggetti che abbiano percepito somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo per i quali il rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 1998 possono usufruire – dietro domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – delle agevola-

zioni di cui all'articolo 17, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.1123 (già 2.9)

MONTAGNINO

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

Conseguentemente, all'articolo 143, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 20.000».

2.1124 (già 2.171)

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, COSTA, VENTUCCI, PEDRIZZI

Ritirato e preannunciata la trasformazione in odg

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono detraibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.1125 (già 2.175)

LAURO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) Per il servizio di alloggio fornito dalle aziende turistico ricettive al relativo personale dipendente, si assume il valore convenzionale determinato con appositi decreti del Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nella categoria«».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.1126 (*già 2.174*)

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«e) non concorrono a formare il reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 della presente legge. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 della presente legge«».

2.1127 (*già 2.173*)

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: «Il reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.1128 (già 2.172)

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Le parole da: «dopo il comma 10» a: «di lucro» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10- bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministratori di associazioni non a scopo di lucro non si applica l'articolo 34 del collegato alla legge finanziaria 2000 «Misure in materia fiscale» (AS 4336-B)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.1129 (già 2.132)

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10- bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministratori di associazioni non a scopo di lucro non si applica l'articolo 34 del collegato alla legge finanziaria 2000 «Misure in materia fiscale» (AS 4336-B)».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.1130 (già 2.131)

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10- bis. Per la determinazione dei redditi derivanti dagli uffici di amministratore delle associazioni di volontariato e degli altri enti senza scopo di lucro continuano a trovare applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, le disposizioni di cui alla previgente disciplina».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.1131 (*già 2.130*)

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: «Il reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**2.1132** (*già 2.129*)

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«e) non concorrono a formare il reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 della presente legge. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 della presente legge».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**2.1133** (*già 2.128*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio,

alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1«».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.1134 (*già 2.126*)

BORNACIN, MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. La data del 31 dicembre 2000, disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con la quale si verrebbe ad abrogare la lettera *c*) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata sino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.1135 (*già 2.125*)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

Conseguentemente, all'articolo 143, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2002: - 20.000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.1136 (*già 2.124*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nel successivo. La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**2.1137** (*già 2.123*)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Ritirato*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:

«il punto 1), lettera a), comma 1 è abrogato; il comma 2 è abrogato».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**2.1138** (*già 2.118*)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Ritirato*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. Il primo periodo del comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è sostituito dal seguente:

«2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a) numero 1), ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo alla entrata in vigore della normativa concernente le disposizioni fiscali e previdenziali relativamente ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.1139 (*già 2.117*)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. La data del 31 dicembre 2000, disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con la quale si verrebbe ad abrogare la lettera *c*) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata sino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.1140 (*già 2.109*)

ROSSI, MORO

Le parole da: "Aggiungere, in fine" a:"lettera e)" respinte; seconda parte preclusa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«*e*) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1».

2.1141 (*già 2.98*)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Id. em. 2.1140

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«*e*) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1».

2.1142 (già 2.177)

D'ALÌ, AZZOLINI, VEGAS

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'Estero, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001»».

Compensazione del gruppo Forza italia n. 11 (vedi emend. 1.0.1).

2.1143 (già 2.168)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Precluso

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è aggiunta la seguente lettera:

«e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-

cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 143, comma 1, nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: -1.000.000;
2002: -1.000.000;
2003: -1.000.000.

2.1144 (*già 2.89*)

DE CAROLIS

Precluso

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1».

2.1145 (*già 2.36*)

GUBERT

Precluso

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio co-

munale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1«».

2.1146 (già 2.50)

ZANOLETTI

Precluso

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1«».

2.1147 (già 2.60)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Tra le somme di cui all'articolo 17, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, devono intendersi ricomprese le somme corrisposte, anche a titolo transattivo, in relazione all'immissione dei lavoratori nella procedura di mobilità e per licenziamenti collettivi».

COMPENSAZIONI GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**Compensazione n. 1.**

Consequentemente sopprimere l'articolo 49.

Compensazione n. 2.

Consequentemente, all'articolo 56, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge, per il

2001 si dispone una ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione del personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997«».

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 56, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «75 per cento».

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 66, comma 5, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «30 per cento».

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 80, sopprimere il comma 14.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 80, sopprimere il comma 17.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 101, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2000» con le parole: «1° gennaio 1999».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 106.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 107, comma 7, sopprimere la lettera a).

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, all'articolo 107, comma 7, sopprimere la lettera b).

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, all'articolo 107, comma 7, sopprimere le lettere a) e b) e di utilizzare lo stanziamento di cui alla lettera c):

«c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede

mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144«».

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 131, sopprimere il comma 6.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 131, sopprimere il comma 9.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 131, comma 9, sostituire le parole: «30 miliardi» con le parole: «3 miliardi».

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, all'articolo 131, sopprimere il comma 11.

Compensazione n. 16.

Conseguentemente, all'articolo 131, sopprimere il comma 44.

Compensazione n. 17.

Conseguentemente, prima dell'articolo 143, anteporre il seguente articolo:

«Art. 142-bis. - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, alla piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro concorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli».

Compensazione n. 18.

Conseguentemente, prima dell'articolo 143, anteporre il seguente articolo:

«Art. 142-ter. - Alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento».

Compensazione n. 19.

Conseguentemente, all'articolo 143, alla Tabella C voce: «Ministero per i beni e le attività culturali» – legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»,

sostituire:

2001: 1.000.000;
2002: 1.010.000;
2003: 1.010.000;

con:

2001: 500.000;
2002: 510.000;
2003: 510.000.

Compensazione n. 20.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutabile in lire milioni, si provvede attraverso l'utilizzo di risparmi derivanti dall'applicazione del decreto del MIPAF 24 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 53, 4 marzo 2000, serie generale).

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.13.

DE CAROLIS, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELI, CADDEO, CONTE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premesso che:

in molti enti e reparti delle Forze armate sono presenti dei musei ove vengono conservati importanti cimeli storici, artistici e culturali. I reperti ivi custoditi sono muti testimoni della storia dell'Italia. Spesso, nell'entrare in questi luoghi si ha la sensazione di rivivere, evento per evento, quelle che furono non solo le gesta dei nostri avi ma soprattutto il contributo di sacrificio offerto dal popolo italiano alla storia d'Italia. In questi luoghi operano con grande perizia ufficiali e sottufficiali in quiescenza, al fine di poter almeno preservare, riducendo significativamente i costi, i sopracitati beni storico-culturali dal logorio del tempo. Nonostante la lodevole dedizione di questo personale non sempre i fondi resi disponibili dallo Stato sono però sufficienti per un adeguato mantenimento dei reperti

(manutenzione e conservazione) e ancor meno per un miglioramento delle infrastrutture. In tale quadro ed in considerazione che nel nostro Paese sono molti i privati cittadini, generosi ed appassionati cultori delle tradizioni, disposti a donazioni anche finanziarie al fine di mantenere e migliorare questi luoghi, si ritiene opportuno realizzare le condizioni perchè tale generosità possa concretizzarsi. Purtroppo l'attuale legislazione non prevede la possibilità di accettare ed impiegare risorse finanziarie e servizi al di fuori delle normali assegnazioni statali,

impegna il Governo:

affinchè gli enti e i reparti dell'Amministrazione della difesa, per il mantenimento e la conservazione di beni mobili o immobili di valore artistico, storico e culturale, possano avvalersi di risorse finanziarie e di servizi da privati, enti pubblici e amministrazioni statali e affinchè, in caso di donazioni finanziarie, le stesse debbano essere impiegate con modalità analoghe a quelle delle somme rese disponibili dal bilancio, mentre, per eventuali forniture di servizi si debba procedere mediante stipula di apposite convenzioni;

a provvedere affinchè le somme erogate dai privati ed il valore dei servizi resi agli enti ed ai reparti dell'Amministrazione della difesa possano essere detratte ai fini fiscali.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.701 (Già em. 2.1109)

ALBERTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative affinché siano adottate ulteriori misure fiscali di favore sulla prima casa non esclusa l'ICI.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.702

ALBERTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S.4885, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

la detrazione fiscale recentemente introdotta nell'ordinamento tributario italiano per le spese veterinarie, sostenute per la cura di animali cosiddetti d'affezione, è prevista solo per gli importi di spesa superiori a lire 250.000 e fino a lire 750.000 annue;

di fatto tale sistema impedisce alla gran parte dei possessori di animali cosiddetti d'affezione di fruire della predetta detrazione in quanto non applicabile ad importi inferiori a lire 250.000 annue;

in special modo rimangono esclusi da tale beneficio fiscale gli anziani e i titolari di redditi modesti, che non possono spendere 750.000 lire all'anno per la cura di animali domestici;

la predetta detrazione si risolve in massima parte in un vantaggio per coloro che spendono cifre molto elevate per la cura dei propri animali;

per beneficiare di una detrazione inferiore a lire 10.000 è necessario spendere almeno 300 mila lire;

il sistema di detrazione prescelto non ha alcuna incidenza positiva sull'emersione di base imponibile, in quanto non favorisce la regolarizzazione di prestazioni veterinarie che in molti casi vengono effettuate in violazione degli obblighi fiscali.

impegna il Governo:

a rivedere il meccanismo di detrazione per le spese veterinarie, eliminando la franchigia di spesa fissata in lire 250.000.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1000 (*già 2.0.18*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Completamento della restituzione dell'eurotassa)

1. A ciascun contribuente è restituita la quota del 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa trattenuto o versato per effetto dell'articolo 3, comma 194, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662 e parzialmente rimborsato per effetto dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, secondo le modalità stabilite in quest'ultimo articolo.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.1001 (*già 2.0.17*)

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 34 del TUIR concernente il canone del contratto di locazione)

Al comma 4-bis, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ridotto forfetariamente del 15 per cento" sono sostituite dalle parole: "ridotto forfetariamente del 20 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.1002 (già 15.0.21)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Dopo l'articolo 21-quinquies, inserire il seguente:*

«Art. 21-sexies.

1. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.1003 (già 2.0.16)

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente redditi di collaborazione coordinata e continuativa)

Alla fine del comma 2, dell'articolo 31 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono soppresse le seguenti parole: «ed entro il limite annuo di lire 12.000.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.1004 (già 2.0.15)

CAMBER, TRAVAGLIA, COLLINO, DE ANNA, TONIOLLI, BOSELLO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 700*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Destinazione di una quota dell'8 per mille per gli indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2001 una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata dagli uffici sulla

base delle dichiarazioni annuali, è destinata agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati.

2. La destinazione di cui al comma 1 è stabilita sulla base della scelta espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A tal fine il dichiarante appone l'indicazione: "Fondo indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati" nel riquadro della dichiarazione relativo allo Stato. Il Ministero delle finanze predispone a tale scopo i modelli per la dichiarazione dei redditi, da utilizzare a decorrere dall'anno 2001, per la dichiarazione dell'anno 2000.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, istituisce entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il "Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati".

4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme di cui all'articolo 6 e con erogazioni annuali da parte dello Stato, calcolate sulla differenza tra l'importo totale degli indennizzi da erogare nell'anno in corso, di cui al comma 2 dell'articolo 4, e l'importo derivante dall'otto per mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati dell'anno finanziario precedente.

5. A decorrere dall'anno 2002, lo Stato trasferisce annualmente, entro il mese di aprile, al Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articolo 5, una somma calcolata sull'importo dell'otto per mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati, liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relativi al periodo di imposta precedente».

2.0.1005 (*già 2.0.14*)

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Applicazione dell'imposta di registro per i trasferimenti di aree edificabili)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 14, lettera *b*), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si applica, nell'ambito dei singoli comparti urbanistici, anche per i trasferimenti di aree edificabili, non soggetti ad imposta sul valore aggiunto, connessi ad interventi in zone di espansione o ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, sottoposti a preventivo piano particolareggiato o assimilato, effettuati a favore di imprese, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni dall'acquisto.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono soggetti all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

3. Le plusvalenze derivanti dai trasferimenti di cui al comma 1, da chiunque effettuati, sono soggette, in alternativa alla tassazione ordinaria, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito nella misura del 20 per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.1006 (già 2.0.13)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali)

1. Possono fruire dei benefici previsti dal presente articolo per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari non di lusso da adibire ad abitazione principale i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4; l'erogazione del mutuo é subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;

c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4, il trentaduesimo anno di età;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF su-

periore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 4, e a 48 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 8 3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera *d*), sono aumentati di 2,5 milioni di lire per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4. Detto ammontare é aumentato a 5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera *d*) del comma 2.

4. I soggetti di cui al comma 1 che stipulino, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 5 milioni di lire.

5. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 4 é soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione é cumulabile con quelle previste ad altro titolo.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 si applicano per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, potranno essere prorogati i termini di cui ai commi 4 e 6.

8. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui al comma 1 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

9. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 8, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Nella convenzione di cui al comma 9 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui. 11. I mutui di cui al comma 8 sono concessi alle seguenti condizioni:

a) durata massima ventennale;

b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti maggiorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;

c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 105 milioni di lire. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.

14. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento del credito.

15. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al comma 9 versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

16. Le domande per la concessione dei mutui di cui al comma 9 sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 2001 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dell'articolo 3, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 162. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 143, comma 1, nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: -1.000.000;
2002: -1.000.000;
2003: -1.000.000.

2.0.1007 (già 2.0.12)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Mobilità territoriale dei cittadini)

1. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle visure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;

b) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono

superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse».

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI

Compensazione n. 1

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3

All'articolo 143, comma 1, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

2.0.1008 (*già 2.0.10*)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, RECCIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. All'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali le relative dichiarazioni sono state presentate, nei termini, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi em. 2.60).**2.0.009** (*già 2.0.5*)

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione del nucleo familiare)

1. L'imposta sul reddito può essere applicata, su richiesta dei contribuenti, sul reddito medio procapite derivante dal rapporto fra la somma dei redditi componenti la famiglia ed il numero dei componenti la famiglia stessa.

2. Il criterio del reddito medio può essere applicato ai coniugi ed ai figli conviventi, quando tutti i componenti della famiglia, titolari di redditi, ne facciano richiesta».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.0.1010 (*già 2.0.6*)

ROSSI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: "per il periodo" fino a: "all'articolo 1" con le seguenti: "su supporti informativi le dichiarazioni trasmesse in via telematica"».

2.0.1011 (*già 2.0.7*)

ROSSI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "e i soggetti incaricati della predisposizioni della dichiarazione"».

2.0.1012 (*già 5.0.5*)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di IRPEF)

1. Il valore delle partecipazioni, possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, emergente dalla relazione giurata di stima prevista dall'articolo 14, comma 9 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché i dati identificativi dell'estensore e dei versamenti delle imposte sostitutive previste dal comma 6 del predetto articolo 14, possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.0.1013 (già 14.0.16)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: "Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8 le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita".

b) all'articolo 9-bis lettera i) primo periodo dopo le parole: "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che, li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).

2.0.1014 (*già 14.0.25*)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: "Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8, le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) all'articolo 9-bis, lettera *i)*, primo periodo, dopo le parole: "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso si aggiunge il seguente capoverso: "Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.1015 (già 14.0.12)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: "Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8 le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita".

b) all'articolo 9-bis lettera i) primo periodo dopo le parole: "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che, li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, si aggiunge il seguente capoverso: "Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).

2.0.1016 (*già 93.0.7*)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni fiscali concernente la mobilità dei dipendenti)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: "Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8 le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato; o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita".

b) all'articolo 19-bis1 lettera *i)* primo periodo dopo le parole "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso si aggiunge il seguente capoverso: "Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.700

CAMBER, TRAVAGLIA, COLLINO, DE ANNA, TONIOLLI, BOSELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

considerato che l'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è impiegato in vari settori sociali, e che tra questi può ricomprendersi una quota da destinarsi ad un costituendo "Fondo indennizzi per gli esuli Istriani, Fiumani, e Dalmati";

considerato che, le modalità di istituzione del cennato "Fondo indennizzi" e la definizione della quota-parte del gettito dell'otto per mille da destinarsi al "Fondo" sarà oggetto di provvedimenti da adottarsi in sede competente

impegna il Governo

a provvedere in merito.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 4886. Em. 5a.5.Tab.5.1 (Moro e altri)	204	203	002	058	143	102	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 4886. Em. 5a.6.Tab.6.2 (Moro e altri)	185	180	001	046	133	091	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 4886. Em. 1a.7.Tab.7.2 (Pastore e Schifani)	189	185	000	048	137	093	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n. 4886. Em. 5a.7.Tab.7.100 id. em. 5a.7.Tab.7.200 (Tirelli e Moro)	184	181	000	050	131	091	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n. 4886. Em. 8a.9.Tab.9.1 (Castelli e Leoni)	178	172	001	038	133	087	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n. 4886. Em. 8a.10.Tab.10.2 (Castelli e Leoni)	181	178	001	047	130	090	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 1.0.1001 (Schifani e altri)	214	213	003	071	139	107	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 2.1004 (Rossi e Moro)	197	196	001	055	140	099	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 2.1022 (Maceratini e altri)	189	186	000	050	136	094	RESP.
10	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 2.1023 (Moro e altri)	194	193	003	054	136	097	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 2.1024 (Maceratini e altri)	195	194	001	053	140	098	RESP.
12	NOM.	Disegno di legge n. 4885. Em. 2.1030 (Maceratini e altri)	189	185	002	045	138	093	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0976 del 13-12-2000

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	Disegno di legge n.4885. Em. 2.1032 (Gubert e Moro)	176	173	002	039	132	087	RESP.
14	NOM.	Disegno di legge n. 4885.Em. 2.1034 (Pedrizzi e Altri) prima parte	187	186	001	051	134	094	RESP.
15	NOM.	Disegno di legge n. 4885.Em. 2.1036 (Gubert e Leoni)	187	186	001	048	137	094	RESP.
16	NOM.	Disegno di legge n. 4885.Em. 2.1037 (Gubert) prima parte	187	186	001	045	140	094	RESP.
17	NOM.	Disegno di legge n. 4885.Em. 2.1040 (Moro e Tirelli)	160	157	002	012	143	079	RESP.
18	NOM.	Disegno di legge n. 4885.Em. 2.1044 (Maceratini e altri)	169	165	000	035	130	083	RESP.
19	NOM.	Disegno di legge n. 4885.Em. 2.1048 (D'Ali' e altri)	167	164	001	029	134	083	RESP.
20	NOM.	Disegno di legge n. 4885.Em. 2.1053 (Vegas e altri)	168	167	001	032	134	084	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0976 del 13-12-2000 Pagina 5

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LAURO SALVATORE	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F							F	F	F
LAVAGNINI SEVERINO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LEONI GIUSEPPE	F	F	F		F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F			
LOIERO AGAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C	C		C		C											
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGGI ERNESTO	F	F	F	F	F	F	F													
MAGGIORE GIUSEPPE	F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
MAGLIOCCHETTI BRUNO	F	F		C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
MAGNALBO' LUCIANO	F		F	F		F		F	F	F	F	F	F							
MANARA ELIA	F	F	R	R	F	F	F													
MANCA VINCENZO RUGGERO	F	F			F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
MANCINO NICOLA								P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
MANFREDI LUIGI	F	F		F	F		F	F	F	F	F	F	F	F		F		F		F
MANIERI MARIA ROSARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C
MANIS ADOLFO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANZI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C													
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARITATI ALBERTO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARRI ITALO								F	F											
MARTELLI VALENTINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCIONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MASULLO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C			

Seduta N. 0976 del 13-12-2000 Pagina 6

Totale votazioni 20

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 20																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MELONI FRANCO COSTANTINO															C	C	C	C	C	C
MELUZZI ALESSANDRO	C						C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C
MICELE SILVANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MILIO PIETRO	F	F	F	F	F		F													
MINARDO RICCARDO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
MISSERVILLE ROMANO								C			C	C		C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTELEONE ANTONINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C
MORO FRANCESCO	F	F	F	F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
MUNDI VITTORIO																	C	C	C	C
MUNGARI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F		C	C		F	F							
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
NAPOLI BRUNO	F	F	F	F	F	F	F													
NAPOLI ROBERTO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
NAVA DAVIDE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	F	F				F	F	F	F	F	F	F		F	F	F		F	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C		C	C
PALOMBO MARIO							F			F	F		F	F	F	F			F	F
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPINI ANDREA	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASQUALI ADRIANA							F	F		F	F	F	F							

**Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 6 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per l'esercizio 1999 (*Doc. XV, n. 301*);

Fondazione ENPAIA (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti in agricoltura), per gli esercizi dal 1997 al 1999 (*Doc. XV, n. 302*);

Alle rispettive determinazioni sono allegati i documenti rimessi dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni

PINTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – (*Già 4-21397*)

(3-04180)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che il comitato direttivo della istituenda Agenzia di Protezione civile sia composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro «dirigenti» dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata;

che la conferenza unificata ha designato il 9 novembre 2000 il professor Renato Funiciello quale membro del comitato;

che la persona designata non risulta essere in possesso della qualifica di dirigente, come previsto dalla legge, in quanto docente presso l'Università di Roma;

considerato:

che esistono persone con la qualifica di «dirigente» che per esperienza e professionalità potrebbero far parte a pieno titolo del comitato direttivo dell'Agenzia;

che il 10 ottobre 2000 è stata presentata un'interrogazione analoga (3-03983) di Forza Italia che sollevava la suddetta questione, alla quale non è stata data alcuna risposta,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno rivedere la suddetta nomina in virtù della richiesta della qualifica di «dirigente»;

quali siano stati i criteri adottati per la nomina.

(3-04181)

FOLLONI, CORRAO, VERTONE GRIMALDI, MARINO, SERVELLO, PIREDDA, VENTUCCI, SALVATO, NAVA, PERUZZOTTI, MELUZZI, DE ZULUETA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Considerato che:

in data 6 giugno 2000 il Senato con voto di Assemblea ha approvato a larghissima maggioranza una mozione che impegna il Governo ad operare per la fine dell'*embargo* comminato all'Iraq quasi 10 anni fa e più volte rinnovato dalle Nazioni Unite;

tra gli impegni posti al Governo, oltre a più forti iniziative di sostegno umanitario verso la popolazione irachena, il Senato ha votato per l'apertura entro il corrente anno dell'ambasciata italiana a Baghdad, in luogo della fragile struttura diplomatica oggi esistente;

la visita in data 2, 3, 4, dicembre 2000 di due senatori della Repubblica, il senatore Folloni e il senatore Corrao, quest'ultimo in rappresentanza della Commissione affari esteri, ha permesso di constatare che il Governo non ha finora adempiuto agli impegni a cui è tenuto dopo il voto del mese di giugno 2000;

analoghi impegni erano stati posti al Governo della Camera dei deputati sempre nel mese di giugno;

per le considerazioni fin qui esposte il Governo è gravemente ed ingiustificatamente inadempiente ad un mandato parlamentare;

a fronte delle inadempienze del Governo italiano altri governi europei, pur senza l'obbligo derivante dal voto dei rispettivi Parlamenti, si sono mossi con più forte iniziativa verso l'Iraq, favorendo la ripresa di relazioni diplomatiche – è il caso di Germania e Spagna –, e l'uscita dall'isolamento della popolazione irachena; dalla Francia sono numerosi i voli umanitari che raggiungono direttamente Baghdad,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali ragioni il Governo non abbia ottemperato a quanto votato dalle due Camere;

per quali ragioni, in particolare, non si sia minimamente rafforzata la nostra rappresentanza diplomatica, oggi certo non più incisiva che in passato;

quali danni deriveranno agli interessi nazionali, anche in relazione agli altri paesi europei, per l'inerzia del Governo verso un Paese che ha costituito in passato un *partner* forte dell'Italia in campo culturale, scientifico ed economico e verso il quale il nostro sistema di impresa si attende

una tutela per lo meno pari a quella che gli altri governi europei assicurano alle forze economiche di quelle nazioni.

(3-04182)

BISCARDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'interrogante, nel dibattito svolto presso la 7^a Commissione permanente del Senato sulle comunicazioni rese dal Ministro della pubblica istruzione del tempo sugli indirizzi generali del suo Dicastero il 5 novembre 1998, esprimeva – come risulta dal resoconto dei lavori della seduta del 17 novembre 1998 – ampie riserve circa l'organizzazione dei corsi di formazione per la dirigenza scolastica e forti preoccupazioni per gli eventuali risultati;

che i risultati concreti dei corsi e delle susseguenti valutazioni individuali hanno confermato pressoché integralmente le previsioni e le riserve formulate dall'interrogante;

che la procedura valutativa, fondata sui riscontri cartacei, incasellati in rigidi schemi, si è rivelata strumento inefficace a misurare la professionalità dei capi di istituto e inadeguato a seguire la realtà delle singole scuole, nelle variegate realtà territoriali e nei fattori, pregressi e in atto, che ineriscono al percorso didattico-educativo;

che in non pochi casi è stato acriticamente utilizzato e riproposto materiale preventivamente diffuso,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno:

ritenere vicenda conclusa, priva di effetti di qualsiasi natura, la valutazione dei capi di istituto per l'anno scolastico 1999-2000;

procedere ad una persuasiva valutazione dei dirigenti scolastici – in relazione anche ad indirizzi e linee espressi dall'Istituto nazionale di valutazione e a seguito degli accordi per il contratto di lavoro – al termine del primo biennio di concreta autonomia delle istituzioni scolastiche.

(3-04183)

PELLICINI, BEVILACQUA, MARRI, RECCIA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 11 dicembre 2000 compariva su «Il Giornale», a pagina 9, un articolo a firma del signor Gianmarco Chiocci, nel quale si denunciava che i soldati italiani in Kosovo erano «senza soldi e maglioni»;

che «tranne in rari casi» i nostri soldati non avrebbero avuto la distribuzione di maglioni e calzettoni di lana, anfibi da campagna, giacche a vento;

che mancherebbero calze artiche, anfibi, giacche e guanti in goretex, maglioni e bustine in *pile*;

che del pari mancherebbero scarponi da montagna, guanti a palmo rinforzato, maglioncini a collo alto;

che il detto materiale sembrerebbe essere fermo su qualche nave, come leggesi nell'articolo in questione;

che i nostri soldati sarebbero altresì vittime di un cambio assolutamente sfavorevole in relazione al dollaro e ciò per disposizione del Mini-

stero della difesa e che comunque gli stipendi sarebbero pagati con estremo ritardo;

che le notizie contenute nel predetto articolo, allo stato non smentite, sono oggettivamente gravissime e, se rispondenti al vero, farebbero pensare ad un altrettanto gravissimo disservizio nei competenti settori di approvvigionamento delle truppe;

che, del pari, ove quanto scritto nell'articolo fosse esatto, si renderebbe necessario, da un lato, provvedere immediatamente ad eliminare le lamentate deficienze, dall'altro assumere immediati provvedimenti nei confronti dei responsabili di tale situazione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se le notizie contenute nell'articolo in questione siano o meno esatte;

in caso, purtroppo, positivo, quali provvedimenti urgentissimi il Ministro in indirizzo intenda assumere sia per ovviare alla situazione, sia per adottare le misure consequenziali nei confronti di eventuali responsabili.

(3-04184)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SERVELLO, DANIELI, PALOMBO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che nel territorio di Feltre (Belluno) la situazione della sicurezza pubblica si è notevolmente aggravata, come dimostrano il numero di gravi delitti e gli allarmanti episodi di microcriminalità che si registrano quotidianamente, destando forti preoccupazioni tra la popolazione locale;

che, nonostante l'impegno delle Forze dell'ordine, la situazione è tale che le reali possibilità sono, purtroppo, molto al di sotto delle effettive esigenze, tanto che ad esempio, per poter rispondere alle richieste di pronto intervento nelle operazioni antirapina, l'Arma dei carabinieri deve contare – ed attendere – sull'invio dell'elicottero di base a Treviso con evidente riduzione dell'efficacia dell'intervento medesimo;

che, inoltre, l'Arma continua ad affrontare il pesante disagio che deriva dall'annoso problema della sede, in quanto, nonostante quella attuale sia stata giudicata – da tempo – del tutto inadeguata, tuttavia la realizzazione di una nuova sede sembra essere ancora lontana da venire, sebbene il comune di Feltre abbia già individuato e destinato gli attuali magazzini comunali come area adeguata;

che, pertanto, poiché è da ritenersi indispensabile un intervento dei competenti Ministeri dell'interno e della difesa per risolvere questo annoso problema dotando Feltre, centro nevralgico di un vasto e importante territorio, di una moderna e attrezzata caserma dei carabinieri adeguata alle presenti e future necessità della sicurezza pubblica;

che tale intervento del Governo si rende necessario anche per superare le eventuali difficoltà finanziarie degli enti locali;

che di giorno in giorno si acuisce, tra la gente, lo stato di tensione e di preoccupazione per l'annunciata manifestazione nazionale del locale centro sociale «Hangarzone» per il 22 dicembre 2000, che vedrebbe la partecipazione di altri centri sociali, proprio come risposta all'ordine dell'autorità competente di sgombero del magazzino comunale abusivamente occupato,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per fronteggiare con forze adeguate l'emergenza del 22 dicembre 2000 onde assicurare dalla violenza e dagli abusi la cittadinanza di Feltre, garantire la tutela dei beni pubblici e privati esposti alla pubblica fede, mantenere in Feltre il 22 dicembre la piena libertà di circolazione;

quali ulteriori iniziative intenda adottare il Governo per migliorare la condizione generale della sicurezza nel Feltrino, potenziando adeguatamente le varie forze di polizia a cominciare dall'integrazione degli organici e dal necessario ammodernamento tecnologico.

(4-21573)

GIARETTA, VERALDI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

da notizie apparse sulla stampa risulta che l'Antitrust stia svolgendo un'istruttoria sulla compagnia aerea Alitalia, per abuso di posizione dominante (vende il 73,1 % dei biglietti nazionali emessi dalle agenzie di viaggio), determinatasi a seguito dell'«Accordo commerciale di incentivazione 2000»;

detto «Accordo commerciale di incentivazione 2000», proposto da Alitalia Linee Italiane S.p.A., a quanto sembra consiste nell'offrire alle agenzie di viaggi che vendono biglietti aerei Alitalia commissioni aggiuntive, rispetto a quelle di base (fissare in misura uguale per tutti i biglietti venduti da qualsiasi agenzia), subordinate al raggiungimento di targets quantitativi calcolati individualmente per ogni agenzia;

tali commissioni aggiuntive, secondo il programma di incentivazione, vengono commisurate all'intero ammontare dei biglietti venduti e, quindi, costituiscono un fattore di moltiplicazione del totale che include anche il quantitativo di biglietti al di sotto del quale la commissione aggiuntiva viene calcolata e non soltanto la parte di vendite eccedente tale soglia;

l'Autorità Garante della Concorrenza ha avviato, il 22 giugno 2000, un'istruttoria nei confronti di Alitalia per abuso di posizione dominante ai sensi del Trattato CE (articolo 82) nel caso A291 Assoviaggi/Alitalia. Il procedimento stesso è stato avviato su segnalazione di Assoviaggi, Associazione Italiana agenzie di viaggio e turismo e dell'agenzia Hello Travel s.r.l.;

tra i sistemi di incentivazione praticati dall'Alitalia ed oggetto del presunto abuso (v. provvedimento di avvio dell'istruttoria, punti 26 e ss.) vi è appunto anche l'Accordo commerciale di incentivazione 2000 sopra citato;

l'Autorità ipotizza che vi sia abuso di posizione dominante in quanto l'Alitalia secondo i sistemi di sconto che sono oggetto dell'istruttoria (lo schema Ali performance, Ali performance special business, Ali performance Special e l'Accordo commerciale di incentivazione 2000), assoggetta la concessione delle extracommissioni offerte alle agenzie di viaggi al raggiungimento di un target che viene fissato in misura uguale o superiore ai proventi derivanti dalla vendita di biglietti Alitalia, realizzato l'anno precedente dalla medesima agenzia, senza collegamento con incrementi di efficienza o riduzioni di costo per la compagnia aerea;

il diritto comunitario e nazionale della concorrenza limitano i sistemi di sconti praticabili da un'impresa in posizione dominante;

detti sconti se applicati da un'impresa che non detiene una posizione dominante possono essere del tutto legittimi e costituire un aspetto normale dell'attività commerciale; possono invece rappresentare abusi se applicati da un'impresa in posizione dominante;

secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, un soggetto in posizione dominante sul mercato ha particolari obblighi di comportamento non imposti a soggetti imprenditoriali che non detengano una tale posizione di potenza economica. L'impresa in posizione dominante, in particolare, non può stabilire un sistema di sconti che miri o produca l'effetto di fidelizzare i clienti con il risultato di eliminare anche quella (poca) concorrenza rimanente nel mercato scoraggiando gli acquisti presso i propri concorrenti (tra le tante sentenze della Corte di giustizia, si vedano Hoffmann-La Roche del 13 febbraio 1979, causa C-85/76 in Racc. p.471 e Michelin del 9 novembre 1983, causa C-322/81 in Racc. p. 3461);

gli sconti che l'azienda in posizione dominante può accordare ai propri clienti devono essere legati in particolare a risparmi di costi o a maggiore efficienza dovuta al fatto di vendere ad uno stesso soggetto quantitativi considerevoli di uno stesso prodotto. Gli sconti quantità (ammessi) si distinguono da quelli fedeltà (vietati) in quanto questi ultimi vengono parametrati sul fabbisogno del cliente, al fine di farlo rifornire totalmente o in gran parte presso il soggetto dominante;

il sistema di sconti di Alitalia si potrebbe appunto configurare come un abuso di posizione dominante sul mercato italiano dei servizi di agenzia per il trasporto aereo, in quanto Alitalia, con il sistema «Accordo commerciale di incentivazione 2000» eroga extracommissioni che non sono legate né alle dimensioni né all'efficienza delle agenzie di viaggio, e, quindi, a possibili vantaggi di costo da parte di Alitalia, né alle specificità di servizi offerti dalle stesse agenzie;

tale sistema di sconti pare al contrario, da un lato, fondato sulla fedeltà, dall'altro, idoneo ad operare una discriminazione tra le agenzie attribuendo un vantaggio competitivo ad alcune rispetto ad altre;

si deve tener presente in fine che la Commissione europea ha inflitto il 14 luglio 1999 (decisione Virgin/British Airways, caso IV/D-2/34.780) un'ammenda di 6,8 milioni di euro a British Airways ed aventi effetti fidelizzanti e discriminatori: un sistema che, come messo anche in luce dall'Autorità garante nel provvedimento Assoviaggi sopra ricor-

dato, presenterebbe molti punti in comune con la situazione della quale ci occupiamo,

si chiede di conoscere le valutazioni e gli intendimenti del Governo in ordine alla vicenda di cui sopra.

(4-21574)

DI ORIO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e la circolare INPS n.188 del 14 ottobre 1999 prevedevano che i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e apprendistato fossero esclusi dal calcolo della base occupazionale, ma che in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, configurando un incremento occupazionale, avrebbero potuto beneficiare dello sgravio triennale;

l'INPS con circolare n. 122 del 27 giugno 2000 – due mesi prima della scadenza dello sgravio per l'Abruzzo – dichiarava che «per quanto concerne l'applicabilità dello sgravio triennale nelle ipotesi di incremento occupazionale derivante dalla trasformazione di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di lavoro a tempo determinato e di rapporto di lavoro *part-time*, questa Direzione provvederà ad impartire specifiche disposizioni non appena avrà ricevuto indicazioni dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale»;

dopo oltre due mesi dalla scadenza dello sgravio per l'Abruzzo l'INPS con circolare n. 189 del 16 novembre 2000, citando a riferimento indicazioni fornite da codesto Ministero, dichiarava che «nell'ipotesi di incremento occupazionale derivante dalla trasformazione a tempo pieno ed indeterminato dei contratti *part-time*, di contratti a tempo determinato o di contratto di apprendistato, lo sgravio triennale non trova applicazione. Parimenti, il beneficio non si applica nei casi di trasformazione di contratti formazione e lavoro»;

considerato che:

le imprese abruzzesi – prima della scadenza dello sgravio – si sono affrettate a trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, eccetera, in rapporti a tempo indeterminato, proprio per beneficiare anche dello sgravio triennale degli oneri contributivi;

la circolare INPS, negando tale beneficio per di più con effetto retroattivo, causa notevoli difficoltà a tutte le aziende abruzzesi che, facendo affidamento su tale possibilità di agevolazione, hanno confermato migliaia di contratti di formazione e lavoro, contratti di apprendistato e contratti a tempo determinato;

tale decisione incide negativamente sulla gestione economica delle imprese abruzzesi, molte delle quali hanno già venduto i prodotti o redatto i preventivi sulla base del costo del lavoro più contenuto per effetto delle agevolazioni di cui in premessa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di riesaminare con maggiore attenzione l'interpretazione alla base della circolare

INPS n. 189 del 16 novembre 2000 e di agire nei confronti dell'INPS stesso al fine di riconfermare un beneficio legittimo che – se negato – avrebbe ripercussioni gravissime per l'intera economia abruzzese, già penalizzata dalle conseguenze del decreto Mastella sugli sgravi contributivi.
(4-21575)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che negli antichi regimi liberticidi era il «tiranno» che imponeva a suo piacimento tasse e balzelli che gravavano sui cittadini;

che gli esercenti dei pubblici servizi oggi, con la loro politica di gestione delle aziende, assumono in molti casi gli stessi comportamenti degli antichi tiranni;

che le pseudo-privatizzazioni degli ultimi anni anziché spingere le aziende erogatrici di servizi verso una maggiore efficienza hanno creato una situazione tutt'altro che agevole per i cittadini;

che i cittadini-utenti continuano a pagare canoni sempre più alti senza però avere benefici o quanto meno servizi efficaci ed efficienti;

considerato:

che «l'apparente giudice» costituito dalle *Authority* più che monitorare circa l'efficienza dei pubblici servizi pensa ad assicurarsi solo il raggiungimento di maggiori ricavi da parte delle aziende in questione per non incorrere in procedure fallimentari;

che la continua pressione per la quadratura dei conti è una delle principali cause della inefficienza di dette aziende, come la Telecom,

si chiede di sapere se si intenda prendere provvedimenti concreti al fine di evitare che dette aziende, in particolare modo la Telecom, possano trasformarsi in nuovi tiranni a discapito dei cittadini che continuano a sopportare il peso della cattiva gestione.

(4-21576)

CIMMINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che gravi perplessità sta suscitando la strategia di mercato posta in atto dalla nuova gestione del Banco di Napoli datanuta, com'è noto, dal Gruppo San Paolo-IMI, con riferimento alla raccolta degli impieghi e alla politica delle risorse umane;

che preoccupate reazioni sta suscitando la «decapitazione» di dirigenti storici del Banco di Napoli, alla cui qualità e al cui valore è legato gran parte del prestigio conquistato dall'istituto,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di:

accertare, anche tramite gli organi di vigilanza, la legittimità dei licenziamenti in tronco decisi dal consiglio di amministrazione, intervento senza criterio sulle risorse più rilevanti della dirigenza dell'istituto;

verificare come e quanto l'integrazione fra Banco di Napoli e San Paolo-IMI non si risolva nel ridimensionamento e nella rimozione dal

ruolo dell'azienda partenopea nella sua proiezione a sostegno dell'economia meridionale, e ciò in contrasto con gli indirizzi fissati dal Governo;
vigilare perché il cosiddetto piano industriale non si risolva in un pregiudizio per l'autonomia giuridica e operativa del Banco di Napoli e in una massiccia politica di licenziamenti ipotizzati in 1.500 unità.

(4-21577)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che un professore di ruolo in pensione dal 30 agosto 1993 ha presentato ricorso alla Corte dei conti di Roma – Sezione Lazio – per il recupero delle somme non percepite, relative agli ultimi quattro mesi (settembre, ottobre, novembre e dicembre) dell'anno 1993;

che per i suddetti mesi l'organo competente, che avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle quote, in base quanto stabilito dalla normativa vigente, di fatto non ha provveduto a liquidare le somme;

che, successivamente, la legge è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale;

che il ricorso presentato dal docente interessato è stato esaminato dalla Corte dei conti in data 14 aprile 1999;

che, nonostante istanza scritta presentata alla stessa Corte dall'interessato, ad oggi lo stesso non ha avuto conoscenza della sentenza,

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi non si sia avuta ancora conoscenza della sentenza.

(4-21578)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-04182, dei senatori Folloni ed altri, sulle relazioni diplomatiche tra Italia e Baghdad;

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-04184, dei senatori Pellicini ed altri, sulla mancata distribuzione di indumenti invernali ai soldati italiani in Kosovo;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04183, del senatore Biscardi, sulla valutazione dei capi d'istituto per l'anno scolastico 1999-2000;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-04180, del senatore Pinto, sul problema dello smaltimento dei rifiuti a Salerno.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 974^a seduta pubblica, del 12 dicembre 2000, nell'intervento del senatore Morando, devono inserirsi le seguenti modifiche:

alla pagina 49, alla terza riga dell'ultimo capoverso, le parole «avviare il settore del credito » devono leggersi «avviare la ristrutturazione del settore del credito »;

alla pagina 50, alla quinta riga del secondo capoverso, le parole «fosse giusta» devono leggersi «fosse pesante»;

alla pagina 51, alle righe undicesima, tredicesima e diciottesima dell'ultimo capoverso, la parola «pressioni» deve leggersi «pensioni».

